

# Traffico transfrontaliero di rifiuti

Comunicazione dell'UFAM ai richiedenti. Stato 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

# Traffico transfrontaliero di rifiuti

Comunicazione dell'UFAM ai richiedenti. Stato 2025

# Nota editoriale

## **Valenza giuridica**

La presente pubblicazione è una comunicazione dell'UFAM destinata ai richiedenti di decisioni. Concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva sotto il profilo formale (documenti necessari per la domanda) e materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che la sua domanda è completa.

## **Editore**

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

## **Autori**

André Hauser, Martin Luther, Leila Schneider,  
Stefano Castelanelli, Simonne Rufener, Mark Govoni

## **Grafica e impaginazione**

Funke Lettershop AG

## **Foto di copertina**

Amministrazione federale delle dogane AFD

## **Link per scaricare il PDF**

[www.bafu.admin.ch/uv-1702-i](http://www.bafu.admin.ch/uv-1702-i)

(La versione cartacea non può essere ordinata.)

La presente pubblicazione è disponibile anche in lingua tedesca, francese e inglese. La lingua originale è il tedesco.

2<sup>a</sup> versione aggiornata 2025. 1<sup>a</sup> versione aggiornata 2022.

1<sup>a</sup> versione 2017.

© UFAM 2025

# Indice

<b>Abstracts</b>	<b>6</b>	4.7	Obbligo di ripresa	31
<b>Prefazione</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>Importazione di rifiuti</b>	<b>32</b>
<b>Scopo e contenuto</b>	<b>8</b>	5.1	Divieti generali di importazione	32
<b>1 Condizioni quadro giuridiche</b>	<b>9</b>	5.2	Obbligo del consenso per l'importazione	32
<b>2 Campo d'applicazione</b>	<b>11</b>	5.3	Domanda per l'importazione di rifiuti	34
2.1 Campo d'applicazione della Convenzione di Basilea	11	5.3.1	Procedura di approvazione per l'importazione di rifiuti	34
2.1.1 Rifiuti secondo la legislazione interna della Svizzera	11	5.3.2	Presupposto per l'approvazione di importazione di rifiuti	36
2.1.2 Rifiuti secondo la legislazione interna di altre Parti contraenti	12	5.3.3	Invio dei documenti	37
2.2 Campo d'applicazione dell'OTRif	12	5.4	Consenso all'importazione di rifiuti	37
<b>3 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento nonché disposizioni nazionali</b>	<b>13</b>	5.4.1	Validità del consenso all'importazione	37
3.1 Elenchi dei rifiuti	13	5.4.2	Tasse	37
3.1.1 Elenco svizzero dei rifiuti	13	5.5	Passaggio della dogana e utilizzo dei moduli di accompagnamento	38
3.1.2 Elenchi della Convenzione di Basilea	13	5.6	Procedura di approvazione unilaterale	38
3.1.3 Liste della Decisione del Consiglio dell'OCSE	14	5.6.1	Inoltro dei documenti	38
3.2 Operazioni d'eliminazione	14	5.6.2	Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento	39
<b>4 Esportazione di rifiuti</b>	<b>15</b>	5.7	Obbligo di informazione	40
4.1 Divieti generali di esportazione	15	<b>6</b>	<b>Transito di rifiuti</b>	<b>41</b>
4.2 Obbligo di autorizzazione per l'esportazione	16	6.1	Controllo per il transito	41
4.3 Domanda per l'esportazione di rifiuti	18	6.1.1	Validità dell'autorizzazione di transito	41
4.3.1 Procedura di autorizzazione	18	6.1.2	Tasse	41
4.3.2 Requisiti per l'autorizzazione d'esportazione di rifiuti	20	6.2	Inoltro dei documenti	42
4.3.3 Invio dei documenti	27	6.3	Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento	42
4.4 Rilascio dell'autorizzazione	28	<b>7</b>	<b>Procedura di controllo verde</b>	<b>43</b>
4.4.1 Limite temporale dell'autorizzazione d'esportazione	28	7.1	Moduli di accompagnamento e documenti	43
4.4.2 Tasse	28	7.2	Requisiti supplementari secondo il Regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti	43
4.5 Passaggio del confine e utilizzo dei moduli di accompagnamento	28	7.2.1	Conservazione del modulo di cui all'allegato VII	43
4.6 Procedura di autorizzazione unilaterale	30	7.2.2	Contratto	44
4.6.1 Inoltro dei documenti	30	7.2.3	Registrazione delle imprese di trasporto	44
4.6.2 Validità	30	<b>8</b>	<b>Traffico di rifiuti speciali all'estero</b>	<b>45</b>
4.6.3 Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento	30			

<b>9</b>	<b>Rimandi ad altre disposizioni</b>	<b>46</b>
9.1	Procedura doganale	46
9.2	Trasporto di merci pericolose	46
9.3	Accordo sui trasporti terrestri	46
<b>10</b>	<b>Glossario</b>	<b>47</b>

**Allegato 1:**

<b><u>Elenco svizzero dei rifiuti con rimandi al catalogo europeo dei rifiuti (CER)</u></b>	<b>48</b>
---	-----------

**Allegato 2:**

<b><u>Liste dei rifiuti consolidate della Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL</u></b>	<b>71</b>
--	-----------

**Allegato 3:**

<b><u>Classificazione di rifiuti metallici nel traffico transfrontaliero</u></b>	<b>86</b>
--	-----------

**Allegato 4:**

<b><u>Modelli di modulo di notifica e modulo di accompagnamento</u></b>	<b>114</b>
---	------------

**Allegato 5:**

<b><u>Albero decisionale</u></b>	<b>118</b>
----------------------------------	------------

**Allegato 6:**

<b><u>Lista di controllo per la domanda d'esportazione di rifiuti</u></b>	<b>120</b>
---	------------

---

# Abstracts

The transboundary movement of waste is regulated in the Basel Convention and in the OECD Council Decision. As Switzerland has ratified the Basel Convention and is a member of the OECD, the relevant provisions are also valid for Switzerland. This information brochure is directed at exporters and importers of waste and it describes the international and domestic regulations relating to transboundary shipments. Vague legal concepts are clarified and, in particular, the necessary conditions and procedures for obtaining an export authorisation and import consent are explained.

Il traffico transfrontaliero di rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea e dalla Decisione del Consiglio dell'OCSE. Poiché la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Basilea ed è membro dell'OCSE, le relative disposizioni valgono anche per la Svizzera. La presente comunicazione è destinata agli esportatori e agli importatori di rifiuti e descrive le disposizioni internazionali e nazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti. Il testo concretizza concetti giuridici indeterminati e spiega in particolare i presupposti e la procedura per l'autorizzazione d'esportazione e l'approvazione per l'importazione.

Der grenzüberschreitende Verkehr mit Abfällen ist im Basler Übereinkommen und im OECD-Ratsbeschluss geregelt. Da die Schweiz das Basler Übereinkommen ratifiziert hat und Mitglied der OECD ist, sind die betreffenden Bestimmungen auch für die Schweiz gültig. Diese Mitteilung richtet sich an Exporteure und Importeure von Abfällen und beschreibt die internationalen und innerstaatlichen Vorschriften zum grenzüberschreitenden Verkehr. Sie konkretisiert unbestimmter Rechtsbegriffe und erläutert insbesondere die Voraussetzungen und das Vorgehen für die Ausfuhrbewilligung und die Zustimmung für die Einfuhr.

Les mouvements transfrontières de déchets sont régis par la Convention de Bâle et la Décision du Conseil de l'OCDE. La Suisse ayant ratifié la Convention de Bâle et étant membre de l'OCDE, les dispositions correspondantes lui sont également applicables. Destinée aux importateurs et aux exportateurs de déchets, la présente communication décrit les prescriptions internationales et nationales en matière de mouvements transfrontières. Elle concrétise des notions juridiques peu précises et explique en particulier les exigences à satisfaire et la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exporter et l'accord d'importer des déchets.

**Keywords:**

*waste, transboundary  
movement*

**Parole chiave:**

*rifiuti, traffico  
transfrontaliero*

**Stichwörter:**

*Abfälle,  
grenzüberschreitender  
Verkehr*

**Mots-clés:**

*déchets, mouvement  
transfrontière*

---

# Prefazione

La Svizzera dispone di una buona infrastruttura per la raccolta e il trattamento dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dall'industria e dall'artigianato. I rifiuti combustibili non selezionati, i fanghi di depurazione, i rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e i rifiuti da depositare in discarica sono smaltiti praticamente tutti in Svizzera. Per alcuni altri rifiuti mancano gli impianti per il trattamento o le capacità sono insufficienti. Ad esempio, metalli come il rame, l'alluminio o lo zinco contenuti nei rifiuti svizzeri vengono recuperati in impianti specializzati all'estero. Il ricorso a impianti all'estero è necessario anche per il trattamento termico dei rifiuti provenienti dal risanamento di grandi siti inquinati. Di conseguenza la possibilità di esportarli costituisce un elemento importante dell'economia dei rifiuti della Svizzera. L'importazione di rifiuti è caratterizzata da spedizioni nelle fasce di frontiera di rifiuti urbani o rifiuti simili provenienti da attività industriali e artigianali destinati all'incenerimento negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU).

Il traffico transfrontaliero di rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione nonché dalla Decisione del Consiglio dell'OCSE ed è attuato nella legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e nell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif). In linea di principio, la spedizione può essere effettuata solo previo consenso dei Paesi interessati. Con la procedura di autorizzazione occorre in particolare fornire la prova che i rifiuti vengono smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e corrispondente allo stato della tecnica. Solo determinati rifiuti non pericolosi possono essere movimentati oltre frontiera senza autorizzazione per essere riciclati. Tutti i movimenti di rifiuti vengono documentati.

La presente comunicazione informa gli esportatori e gli importatori in merito alla forma e al contenuto delle prove che occorre fornire nell'ambito della procedura di autorizzazione nonché sulla procedura per la documentazione dei trasporti. L'osservanza delle avvertenze accelera il trattamento delle domande ed evita ritardi dei trasporti nell'ambito dei controlli.

Rahel Galliker, vicedirettrice  
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

---

# Scopo e contenuto

La presente comunicazione è destinata agli esportatori e agli importatori di rifiuti e spiega le disposizioni internazionali e nazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti. Tra queste vi sono in particolare la concretizzazione di concetti giuridici indeterminati nonché la spiegazione dei presupposti per l'autorizzazione d'esportazione e l'approvazione per l'importazione. Inoltre la comunicazione contiene informazioni sulle varie procedure di controllo nonché gli elenchi dei rifiuti e i documenti d'accompagnamento.

---

# 1 Condizioni quadro giuridiche

A livello internazionale, il traffico transfrontaliero di rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea del 5 maggio 1992 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (RS 0.814.05, di seguito denominata Convenzione di Basilea) e dalla Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (RS 0.814.052, di seguito denominata Decisione del Consiglio dell'OCSE). Poiché la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Basilea ed è membro dell'OCSE, le relative disposizioni valgono anche per la Svizzera.

Secondo la Convenzione di Basilea, occorre ridurre al minimo i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché eliminare i rifiuti in modo conforme alle esigenze ecologiche. Ogni movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi e altri rifiuti deve essere notificato dall'esportatore o dal Paese esportatore al Paese importatore o di transito e può essere effettuato solo se i Paesi interessati concedono l'autorizzazione. Si tratta del cosiddetto assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, PIC) (cfr. art. 6 Convenzione di Basilea).

La Decisione del Consiglio dell'OCSE costituisce un accordo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Convenzione di Basilea. Essa soddisfa il requisito di non compromettere la gestione ecologicamente razionale dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti prescritta dalla Convenzione di Basilea e non contiene disposizioni meno razionali, sotto il profilo ecologico, di quelle previste da detta Convenzione. A differenza della Convenzione di Basilea, la Decisione del Consiglio si applica tuttavia solo ai movimenti di rifiuti destinati a operazioni di recupero. Inoltre introduce due procedure di controllo per i movimenti oltre frontiera di rifiuti, segnatamente quella ambra e quella verde. Secondo l'allegato 3, sono soggetti alla procedura verde senza obbligo di autorizzazione i rifiuti dell'elenco B (all. IX) non pericolosi ai sensi della Convenzione di Basilea con la relativa integrazione e le deroghe (Parte I) nonché altri tipi di rifiuti (Parte II). La procedura ambra richiede invece l'approvazione dei Paesi interessati ai sensi della Convenzione di Basilea e vale per i rifiuti pericolosi secondo l'allegato 4, che nella parte 1 comprende l'elenco A (all. VIII) con le relative integrazioni e la deroga nonché i rifiuti da sottoporre a verifica supplementare (all. II). La parte II contiene altri tipi di rifiuti che vengono movimentati secondo la procedura di controllo ambra.

Anche il Regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti<sup>1</sup> costituisce fondamentalmente un accordo multilaterale regionale o un'altra convenzione ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, ma a differenza della Decisione del Consiglio dell'OCSE non è vincolante per la Svizzera. I richiedenti che intendono esportare rifiuti in un Paese membro dell'Unione europea devono tuttavia osservare anche il Regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti. L'OTRif e il Regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti sono ampiamente coordinati e armonizzati tra loro (ad es. per quanto concerne gli elenchi dei rifiuti e i moduli di notifica e d'accompagnamento). Tuttavia vi sono anche differenze (ad es. destinatari delle norme, disposizioni concernenti i trasportatori e i commercianti di rifiuti).

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1013>

---

L'articolo 30f della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01) si limita a dare incarico al Consiglio federale di emanare prescrizioni sul traffico di rifiuti speciali (cpv. 1) e a stabilire i principali presupposti per la gestione di tali rifiuti (cpvv. 2 e 3). Nell'articolo 30g capoverso 1, il Consiglio federale viene inoltre autorizzato a emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

Secondo il preambolo, l'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) si basa sia sulla Convenzione di Basilea che sulla Decisione del Consiglio dell'OCSE. In linea di massima, l'OTRif copre in modo completo le disposizioni della Convenzione di Basilea. In caso di contraddizioni tra il diritto internazionale e il diritto interno, il diritto internazionale, rappresentato in questo caso dalla Convenzione di Basilea, ha la precedenza su quello interno senza eccezione alcuna.

Nel quadro della classificazione dei rifiuti nell'elenco dei rifiuti dell'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1, di seguito denominata OLTRif) sono stati considerati gli elenchi della Convenzione di Basilea e dell'Unione europea (art. 2 cpv.1 OTRif). Tuttavia la Svizzera si è inoltre avvalsa della possibilità di sottoporre al campo d'applicazione della Convenzione altri rifiuti, conformemente all'articolo 1 lettera b della Convenzione di Basilea. Tra questi vi sono ad esempio i veicoli fuori uso smontati (codice OLTRif 16 01 04, codice B1250 secondo l'elenco B della Convenzione di Basilea) e gli pneumatici fuori uso (codice OLTRif 16 01 03, B3140 secondo l'elenco B della Convenzione di Basilea) (cfr. tab. 1).

L'ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681) disciplina la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all'estero. Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 OTaRSi, chiunque esporta rifiuti destinati al deposito definitivo deve versare una tassa. La tassa si applica anche ai rifiuti che, dopo essere stati esportati per essere riciclati o trattati, vengono depositati a titolo definitivo all'estero. L'obbligo viene meno se la quota depositata a titolo definitivo è inferiore al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata.

## 2 Campo d'applicazione

### 2.1 Campo d'applicazione della Convenzione di Basilea

Secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a della Convenzione di Basilea, sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della Convenzione i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell'allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell'allegato III. Inoltre sono considerati rifiuti pericolosi i rifiuti che non appartengono a una delle categorie che figurano nell'allegato I e non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell'allegato III, ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Paese esportatore, importatore o di transito (art. 1 cpv. 1 lett. b Convenzione di Basilea).

#### 2.1.1 Rifiuti secondo la legislazione interna della Svizzera

L'articolo 14 capoverso 3 OTRif definisce quali rifiuti sono considerati in Svizzera rifiuti secondo la Convenzione di Basilea. Si tratta di rifiuti speciali (lett. a), altri rifiuti soggetti a controllo (lett. b) e altri rifiuti che soddisfano una delle condizioni (n. 1, 2 e 3) riportate alla lettera c. Gli altri rifiuti soggetti a controllo secondo l'articolo 14 capoverso 3 lettera b OTRif riportati nella tabella 1 figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE e nell'elenco B della Convenzione di Basilea e contengono sostanze riportate nell'allegato I della Convenzione di Basilea non in quantità tali da presentare una delle proprietà stabilite nell'allegato III, ma nel traffico transfrontaliero con la Svizzera sono comunque soggette all'obbligo di autorizzazione.

**Tabella 1**

**Rifiuti che secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b della Convenzione di Basilea sono soggetti all'obbligo di autorizzazione nel traffico transfrontaliero di rifiuti sulla base delle prescrizioni di legge svizzere (stato 01.01.2025)**

Tipo di rifiuti	Codice OCSE/Basilea	Codice rifiuto OLTRif
Pneumatici usati	B3140	16 01 03 [rc]
Veicoli fuori uso smontati e non contenenti liquidi	B1250	16 01 06 [rc]
Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica	B1115	16 02 98 [rc] 17 04 11 [rc]
Rifiuti di grassi e oli commestibili	B3065	19 08 09 [rc] 20 01 25 [rc]
Asfalto di demolizione con un tenore di PAH compreso tra 250 e 1000 mg/kg ma meno di 50 mg/kg di benzo[a]pirene.	B2130	17 03 01 [rc]

L'allegato 3 della presente comunicazione contiene indicazioni supplementari per la classificazione dei rifiuti metallici nel traffico transfrontaliero.

---

### 2.1.2 Rifiuti secondo la legislazione interna di altre Parti contraenti

La Decisione del Consiglio dell'OCSE si applica solo ai movimenti di rifiuti tra Paesi membri dell'OCSE. Numerosi Paesi non membri dell'OCSE vietano l'importazione di tutti o di determinati rifiuti secondo la lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE o richiedono un'approvazione. L'elenco aggiornato dei Paesi e delle disposizioni nazionali sono disponibili sul sito della Convenzione di Basilea<sup>2</sup>.

## 2.2 Campo d'applicazione dell'OTRif

L'OTRif disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a OTRif), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b OTRif) e il traffico di rifiuti speciali tra Paesi terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c OTRif).

L'OTRif non si applica in particolare per:

- **i rifiuti radioattivi (art. 1 cpv. 3 lett. c OTRif):** rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull'energia nucleare<sup>3</sup>;
- **i sottoprodotti di origine animale (art. 1 cpv. 3 lett. d OTRif):** il traffico transfrontaliero di sottoprodotti di origine animale è disciplinato dall'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) e dall'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). Per questi rifiuti sono applicabili le procedure di controllo dell'OESA e dell'OITE<sup>4</sup>. Sono esclusi i sottoprodotti di origine animale considerati come rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti.

<sup>2</sup> Basel Convention > Countries > Imports/Exports Restrictions: [www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021081/index.html](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021081/index.html)

<sup>3</sup> La classificazione tra rifiuti soggetti alla legislazione sulla radioprotezione o sull'energia nucleare e rifiuti soggetti all'OTRif incombe all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Occorre altresì osservare le prescrizioni del Paese importatore/esportatore.

<sup>4</sup> Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home.html>

---

## 3 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento nonché disposizioni nazionali

La questione se determinati rifiuti rientrano nelle disposizioni internazionali e nazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti menzionate al capitolo 2 dipende dal tipo di rifiuti e da come questi vengono smaltiti.

A tale scopo sono determinanti gli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento della Convenzione di Basilea, della Decisione del Consiglio dell'OCSE ed eventuali disposizioni nazionali.

### 3.1 Elenchi dei rifiuti

Per il traffico transfrontaliero di rifiuti si applicano i seguenti elenchi di rifiuti:

- elenco svizzero dei rifiuti;
- elenchi A e B della Convenzione di Basilea;
- liste ambra e verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE.

#### 3.1.1 Elenco svizzero dei rifiuti

L'elenco svizzero dei rifiuti corrisponde, salvo poche eccezioni, a quello dell'Unione europea. Nell'elenco, i **rifiuti speciali** sono contrassegnati con «rs» e gli **altri rifiuti soggetti a controllo** con «rc». Nell'allegato 1 alla presente pubblicazione sono riportate le differenze tra l'elenco svizzero e quello europeo.

Nell'elenco dei rifiuti secondo l'OLTRif sono definiti con relativi codici e descrizioni oltre 800 rifiuti, suddivisi in 20 capitoli in funzione della provenienza. La pubblicazione elettronica «Aiuto all'esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera»<sup>5</sup> contiene informazioni supplementari ed esempi per la corretta classificazione dei rifiuti secondo l'elenco svizzero.

#### 3.1.2 Elenchi della Convenzione di Basilea

La Convenzione di Basilea<sup>6</sup> contiene i seguenti elenchi:

- l'**elenco A (all. VIII)** contiene i rifiuti espressamente classificati come rifiuti pericolosi secondo la Convenzione di Basilea;
- l'**elenco B (all. IX)** contiene i rifiuti che secondo la Convenzione di Basilea sono considerati fondamentalmente non pericolosi. Tuttavia l'elenco B può contenere rifiuti che per il traffico transfrontaliero sono soggetti a

<sup>5</sup> Aiuto all'esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera: [www.bafu.admin.ch/otrif-svizzera](http://www.bafu.admin.ch/otrif-svizzera)

<sup>6</sup> Convenzione di Basilea: [www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19890050/index.html](http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19890050/index.html)

---

controllo a livello nazionale da singoli Paesi o che presentano proprietà pericolose secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea;

- l'**elenco dei codici Y1-Y45 (all. I)** contiene le categorie di rifiuti da controllare;
- l'**elenco dei codici Y46-Y49 (all. II)** contiene le categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale, ossia i rifiuti urbani (Y46), i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (Y47), rifiuti di plastica mista (ad es. provenienti da collezioni separate domestiche) (Y48) e rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49).
- l'**elenco dei codici H (all. III)** contiene l'elenco delle proprietà pericolose. I rifiuti che contengono un determinato componente secondo l'allegato I in quantità tali da presentare una proprietà pericolosa secondo l'allegato III sono considerati pericolosi ai sensi della Convenzione di Basilea.

### 3.1.3 Liste della Decisione del Consiglio dell'OCSE

La Decisione del Consiglio dell'OCSE contiene le seguenti liste:

- la **lista ambra (all. 4)** contiene i rifiuti esplicitamente soggetti alla procedura di controllo ambra;
- la **lista verde (all. 3)** contiene i rifiuti soggetti alla procedura di controllo verde. Analogamente all'elenco B della Convenzione di Basilea, la lista verde può contenere rifiuti che per il traffico transfrontaliero sono soggetti a controllo a livello nazionale da singoli Paesi o che presentano proprietà pericolose secondo l'allegato 2 OCSE;
- la **lista dei codici Y1-Y45 (all. 1)** contiene le categorie di rifiuti da controllare secondo l'allegato I della Convenzione di Basilea;
- la **lista dei codici H (all. 2)** contiene l'elenco delle proprietà pericolose secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea. I rifiuti che contengono un determinato componente secondo la lista dei codici Y in quantità tali da presentare una proprietà pericolosa secondo la lista dei codici H sono considerati pericolosi ai sensi della Decisione del Consiglio dell'OCSE.

Le liste consolidate della Decisione del Consiglio dell'OCSE sono riportate nell'allegato 2 della presente comunicazione.

## 3.2 Operazioni d'eliminazione

Per il traffico transfrontaliero di rifiuti si applicano gli elenchi dei metodi di smaltimento di cui all'allegato IV della Convenzione di Basilea e all'allegato 5 della Decisione del Consiglio dell'OCSE. Questi elenchi sono illustrati nell'allegato 2 dell'OLTRif. Alcune integrazioni (codici a tre cifre) sono applicabili solo per il traffico nazionale.

Le operazioni d'eliminazione sono state suddivise in:

- parte A: metodi non considerati recupero (eliminazione): codici D1 – D15;
- parte B: metodi considerati recupero: codici R1 – R13.

L'aiuto all'esecuzione elettronico «Traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera» contiene informazioni ed esempi supplementari sulle operazioni d'eliminazione corrispondenti.

## 4 Esportazione di rifiuti

### 4.1 Divieti generali di esportazione

Secondo il cosiddetto «Ban Amendment» (art. 4a in combinato disposto con l'all. VII della Convenzione di Basilea) ogni Parte compresa nell'elenco dell'allegato VII (Parti alla Convenzione e altri Stati membri dell'OCSE e della CE come pure il Liechtenstein) vieta tutti i movimenti oltrefrontiera di rifiuti pericolosi destinati a operazioni di cui all'allegato IV A verso Stati non compresi nell'elenco dell'allegato VII. Inoltre, ogni Parte compresa nell'elenco dell'allegato VII pone fine progressivamente entro il 31 dicembre 1997 e vieta a partire da questa data tutti i movimenti oltrefrontiera di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a della Convenzione destinati a operazioni di cui all'allegato IV B verso Stati non compresi nell'elenco dell'allegato VII. Tali movimenti transfrontalieri non sono vietati, fintanto che i rifiuti interessati non sono considerati pericolosi secondo la Convenzione. Il «Ban Amendment» viene attuato nell'articolo 14 capoverso 1 OTRif, secondo cui l'esportazione di rifiuti ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 è consentita soltanto verso Paesi che:

- sono membri dell'OCSE (tab. 2) o dell'Unione europea (tab. 3); e
- sono Parti alla Convenzione di Basilea (tab. 4) o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

Esempio: gli USA non sono Parti alla Convenzione di Basilea, ma sono membri dell'OCSE. Poiché la Decisione del Consiglio dell'OCSE costituisce un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea, l'esportazione di rifiuti verso gli USA è consentita.

A seguito del Trattato doganale, il traffico tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non è considerato traffico transfrontaliero. L'autorità competente per il traffico tra il Liechtenstein e Paesi terzi è l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

**Tabella 2**

**Paesi membri dell'OCSE (stato 01.01.2022<sup>7</sup>)**

Australia	Austria	Belgio	Canada	Cile
Colombia	Costa Rica	Corea	Danimarca	Estonia
Finlandia	Francia	Germania	Giappone	Grecia
Irlanda	Islanda	Israele	Italia	Lettonia
Lituania	Lussemburgo	Messico	Norvegia	Nuova Zelanda
Paesi Bassi	Polonia	Portogallo	Regno Unito	Repubblica Ceca
Slovacchia	Slovenia	Spagna	Stati Uniti (USA)	Svezia
Svizzera	Turchia	Ungheria		

<sup>7</sup> Elenco aggiornato dei Paesi membri dell'OCSE: [www.oecd.org/about/members-and-partners/](http://www.oecd.org/about/members-and-partners/)

**Tabella 3**

**Paesi membri dell'Unione europea (stato 01.01.2022<sup>8</sup>)**

Austria	Belgio	Bulgaria*	Cipro*	Croazia*
Danimarca	Estonia	Finlandia	Francia	Germania
Grecia	Irlanda	Italia	Lettonia	Lituania
Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia	Portogallo
Cechia	Slovacchia	Romania	Slovenia	Spagna
Svezia	Ungheria			

\* Paesi non membri dell'OCSE

**Tabella 4**

**Paesi non Parti alla Convenzione di Basilea (stato 01.01.2022<sup>9</sup>)**

Figi	Grenada	Haiti	Isole Salomone	Kosovo
Sahara Occidentale	Stati Uniti (USA)	Sudan del Sud	Timor Est	

## 4.2 Obbligo di autorizzazione per l'esportazione

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 OTRif, chi esporta rifiuti necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

Deroghe all'obbligo di autorizzazione

1. Non necessita di un'autorizzazione chi esporta rifiuti in un Paese membro dell'OCSE o dell'Unione europea se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 chilogrammi (art. 15 cpv. 2 lett. b).
2. Secondo l'articolo 15 capoverso 2 lettera a OTRif, non necessita inoltre di un'autorizzazione chi esporta rifiuti destinati al riciclaggio:
  - in un Paese membro dell'OCSE o dell'Unione europea se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della Decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3 (n. 1);
  - chi esporta rifiuti in un Paese non membro dell'OCSE o dell'Unione europea se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3 OTRif (n. 2).

<sup>8</sup> Elenco aggiornato dei Paesi membri dell'Unione europea: [https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en)

<sup>9</sup> Elenco aggiornato delle Parti alla Convenzione di Basilea: [www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/tabid/1341/](http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/tabid/1341/)

---

Ad eccezione dei campioni di rifiuti, è pertanto soggetta ad autorizzazione l'esportazione dei seguenti rifiuti:

- rifiuti che **non** vengono esportati ai fini del recupero<sup>10</sup>;
- rifiuti che **non** figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE o nell'elenco B della Convenzione di Basilea<sup>11</sup> (cosiddetti rifiuti non elencati, come ad es. materiale di scavo non inquinato, residui provenienti dalla produzione di carta, materiale di demolizione non separato).

L'esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è soggetta ad autorizzazione a prescindere dal metodo di smaltimento, se non si tratta di campioni di rifiuti secondo l'articolo 15 capoverso 2 lettera b OTRif. Secondo l'articolo 14 capoverso 3 OTRif, sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:

- i rifiuti speciali (rs) secondo l'OLTRif;
- gli altri rifiuti soggetti a controllo (rc) secondo l'OLTRif;
- i rifiuti dell'allegato II e dell'elenco A della -Convenzione di Basilea o i rifiuti secondo la lista ambra della Decisione OCSE<sup>12</sup> (ad es. rifiuti di plastica mista, fanghi di depurazione, rifiuti urbani o residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani);
- i rifiuti appartenenti a una delle categorie di cui all'allegato I della Convenzione di Basilea che presentano una caratteristica di pericolo giusta l'allegato III della Convenzione di Basilea (ad es. catalizzatori [B1120] contaminati da solventi organici [Y42] e quindi spontaneamente infiammabili [H4.2]).

Se l'esportazione di rifiuti è soggetta ad autorizzazione, l'esportatore deve presentare all'UFAM una domanda per la spedizione transfrontaliera. Dopo averla esaminata, l'UFAM inoltra la domanda alle competenti autorità del Paese importatore e dei Paesi di transito (notifica). L'esportazione può essere effettuata solo previa approvazione dei Paesi interessati. Questa prassi è definita anche procedura di notifica o, all'interno dell'OCSE, procedura di controllo ambra.

Se i rifiuti possono essere esportati secondo l'OTRif senza autorizzazione dell'UFAM, ma è necessaria un'autorizzazione secondo le disposizioni del Paese importatore (cfr. cap. 3.1.2), l'esportatore presenta comunque la relativa domanda tramite l'UFAM.

<sup>10</sup> Secondo l'articolo 15 capoverso 3 OTRif, vengono considerati come riciclaggio i metodi di smaltimento secondo la parte B dell'allegato 2 OLTRif (codici R1 – R13).

<sup>11</sup> Per le spedizioni da Paesi membri dell'OCSE o dell'Unione europea si applica la lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE, mentre per i Paesi non membri né dell'OCSE né dell'Unione europea si applica l'elenco B della Convenzione di Basilea.

<sup>12</sup> Per le spedizioni verso i Paesi membri dell'OCSE o dell'Unione europea si applica la lista ambra della Decisione OCSE, mentre per i Paesi non membri né dell'OCSE né dell'Unione europea si applicano l'allegato II e l'elenco A della Convenzione di Basilea.

---

## 4.3 Domanda per l'esportazione di rifiuti

### 4.3.1 Procedura di autorizzazione

La procedura di autorizzazione per l'esportazione di rifiuti è descritta nell'articolo 6 della Convenzione di Basilea, nel capitolo 2 D della Decisione OCSE e nell'articolo 16 capoversi 2–4 nonché nell'articolo 19 OTRif e comprende i seguenti passi (cfr. anche fig. 1):

1. L'esportatore inoltra all'UFAM la documentazione necessaria per la domanda.
2. Se la documentazione è completa e sono fornite le necessarie prove, l'UFAM inoltra la domanda alle autorità competenti del Paese importatore e di eventuali Paesi di transito nonché informa il competente servizio cantonale<sup>13</sup> in merito alla prevista esportazione. L'UFAM richiede eventuali documenti mancanti all'esportatore.
3. Le autorità del Paese importatore e di eventuali Paesi di transito confermano di norma entro tre giorni<sup>14</sup> l'avvenuta ricezione della domanda.
4. L'autorità estera evade la domanda di norma entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione. Eventuali documenti mancanti devono essere richiesti all'esportatore. Se sono adempiuti i requisiti, l'autorità estera concede l'approvazione. Alla scadenza del termine l'approvazione può essere data anche tacitamente.
5. L'UFAM decide in merito alla domanda entro 30 giorni<sup>15</sup> dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente del Paese importatore. L'autorizzazione d'esportazione è valida solo in presenza dell'approvazione dei Paesi interessati (art. 16 cpv. 3 OTRif). Eventualmente l'UFAM autorizza l'esportazione con riserva dell'approvazione anche da parte delle competenti autorità del Paese importatore. I competenti servizi specializzati cantonali ricevono una copia dell'autorizzazione. Se mancano i presupposti per un'autorizzazione d'esportazione, l'UFAM lo comunica all'esportatore. Su richiesta dell'esportatore viene emanato un divieto d'esportazione con possibilità di ricorso. Contro questa decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione; il termine inizia a decorrere dal giorno della notificazione della decisione.


Dal momento della ricezione della domanda fino alla concessione dell'eventuale autorizzazione, la procedura di autorizzazione richiede di norma da uno a tre mesi. Pertanto si raccomanda ai richiedenti di presentare per tempo la propria domanda di esportazione.

<sup>13</sup> Viene informato il Cantone in cui si trova la sede del produttore dei rifiuti.

<sup>14</sup> In caso di esportazione a scopo di riciclaggio in Paesi membri dell'OCSE (cap. 2 D, n. 2 caso 1 lett. c) o di esportazione in Paesi membri dell'Unione europea (art. 44 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 1013/2006).

<sup>15</sup> In caso di esportazione e di transito in o attraverso un Paese membro dell'OCSE a scopo di riciclaggio (cap. 2 D, n. 2 caso 1 lett. g) oppure in caso di esportazione e di transito in o attraverso Paesi membri dell'Unione europea (art. 42 cpv. 1 e art. 44 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 1013/2006). In caso di transito attraverso altri Paesi membri della Convenzione di Basilea, il termine per i Paesi di transito è di 60 giorni.

**Figura 1**  
**Procedura di autorizzazione per l'esportazione**



### 4.3.2 Requisiti per l'autorizzazione d'esportazione di rifiuti

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 e l'articolo 17 OTRif, la domanda per l'esportazione di rifiuti deve contenere i seguenti documenti e prove:

1. modulo di notifica compilato integralmente e firmato (cap. 5.3.2.1);
2. contratto valido tra l'esportatore in Svizzera e l'impresa di smaltimento all'estero (cap. 5.3.2.2);
3. prova che la via di smaltimento è nota (cap. 5.3.2.3);
4. prova che i rifiuti sono trattati in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato attuale della tecnica (cap. 5.3.2.4);
5. prova che lo smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese, scorie dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade, fanghi di depurazione degli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico o di rifiuti edili combustibili non selezionati non è possibile in Svizzera o che l'esportazione dei rifiuti avviene nel quadro di una collaborazione transfrontaliera stabilita contrattualmente fra le regioni (cap. 5.3.2.5);
6. prova che i rifiuti non vengono esportati per essere conferiti in discarica (cap. 5.3.2.6);
7. approvazioni del Paese importatore e dei Paesi di transito, che sono necessarie secondo la Convenzione di Basilea e della Decisione OCSE (cap. 5.3.2.7);
8. garanzia finanziaria sufficiente a favore dell'UFAM (cap. 5.3.2.8).

In relazione alla verifica della compatibilità ambientale viene determinata anche la quota di rifiuti esportati che dopo il trattamento vengono conferiti in discarica e che pertanto è soggetta alla tassa di cui all'articolo 2 capoverso 2 OTaRSi (cap. 5.3.2.9).

La documentazione che occorre inviare alle autorità competenti del Paese importatore secondo il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è descritta nel capitolo 5.3.2.10.

Una lista di controllo di tutti i documenti è disponibile nell'allegato 6.

L'UFAM mette a disposizione sul suo sito modelli aggiornati dei documenti necessari per le domande di esportazione<sup>16</sup>.

#### 4.3.2.1 Modulo di notifica compilato integralmente

È necessario un modulo di notifica compilato integralmente (cfr. all. 4) nella banca dati elettronica dell'UFAM<sup>17,18</sup> art. 16 cpv. 1 lett. c OTRif).

- Campo 1: l'esportatore compila il modulo di notifica. L'esportatore deve avere la sua sede in Svizzera. Nel campo 1 il sistema riprende automaticamente l'indirizzo di amministrazione dell'utente registrato in veva-online.

<sup>16</sup> <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/traffico-transfrontaliero-di-rifiuti--valido-per-il-principato-d.html>

<sup>17</sup> [www.veva-online.admin.ch](http://www.veva-online.admin.ch)

<sup>18</sup> Le aziende fornitrici di rifiuti speciali e le imprese di smaltimento ricevono l'accesso dai servizi specializzati cantonali: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/aiuto-all-esecuzione-sul-traffico-di-rifiuti-speciali-e-di-altri/obblighi-dei-detentori-per-la-consegna-dei-rifiuti/obblighi-delle-aziende-fornitrici/rilascio-di-un-numero-desercizio-da-parte-del-cantone.html> Gli esportatori che fungono solo da commercianti richiedono l'accesso all'UFAM (waste@bafu.admin.ch).

- 
- Campo 3: l'applicazione veva-online assegna a ciascun modulo memorizzato un numero di notifica individuale (ad es. CH0004510), da utilizzare come riferimento in qualsiasi corrispondenza.
  - Campo 8: devono essere elencati tutti i trasportatori (compresi i subappaltatori).
  - Campo 9: se i trasporti vengono effettuati partendo da più sedi, nel campo 9 occorre indicare tutte le sedi come produttore di rifiuti. Occorre tuttavia considerare il punto di vista di alcune autorità di Paesi importatori, secondo cui può essere indicato un solo luogo di partenza, ossia un solo produttore di rifiuti.
  - Campo 9: Oltre al codice e alla denominazione del rifiuto, occorre indicare da quale processo è stato generato il rifiuto.
  - Campo 10: per ciascuna notifica è possibile indicare una sola impresa di smaltimento. In caso di smaltimento/recupero temporaneo (D13, D14, D15, R12, R13), occorre indicare nel campo «luogo dell'effettivo smaltimento/recupero» la o le imprese di smaltimento seguenti.
  - Campo 12: occorre indicare la composizione chimica, se non è generalmente nota.
  - Campo 14: la notifica deve comprendere un solo tipo di rifiuti. Gli elenchi dei rifiuti della Convenzione di Basilea e della Decisione del Consiglio dell'OCSE sono suddivisi secondo le proprietà. Di norma è quindi attribuibile un solo codice (numeri i e ii). Gli elenchi dei rifiuti della Svizzera e dell'Unione europea sono suddivisi secondo la provenienza. Tipi di rifiuti uguali possono figurare in più capitoli. In questi casi è possibile indicare più codici rifiuto (numeri iii, iv ed eventualmente v). Al numero viii vanno sempre indicati dei codici H secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea. Se non entra in linea di conto nessun codice H secondo la Convenzione di Basilea può figurare un codice secondo la direttiva 2008/98/UE. In questo caso il codice HP deve essere completato con le lettere «UE» (ad es. «HP4 UE»). L'UFAM pubblica sul suo sito una tabella di comparazione delle caratteristiche pericolose secondo la Convenzione di Basilea e la direttiva 2008/98/UE. Se la composizione del tipo di rifiuti cambia a seguito del luogo e del metodo di produzione (ad es. rifiuti da siti inquinati o frazioni provenienti dalla preparazione meccanica di rifiuti contenenti metalli), occorre allestire una notifica separata per ogni sito.
  - Campo 17: il modulo di notifica stampato deve essere firmato dall'esportatore e dal produttore dei rifiuti. L'esportatore è responsabile per la corretta classificazione e denominazione dei rifiuti. Il produttore dei rifiuti conferma con la sua firma i dati forniti. Se sono elencati più produttori di rifiuti, questi possono confermare con un documento separato o con una copia del modulo di notifica che sono a conoscenza del contenuto della notifica e che i dati sono corretti.

#### 4.3.2.2 Contratto valido

Occorre stipulare un contratto di smaltimento tra l'esportatore e l'impianto di smaltimento o di recupero secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (art. 16 cpv. 1 lett. b e all. 2 OTRif). L'UFAM mette a disposizione sul suo sito gli appositi modelli.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- il relativo numero di notifica. Se non è indicato alcun numero di notifica, occorre stabilire il tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti come pure la durata di validità del contratto e i dati devono corrispondere a quelli forniti nel modulo di notifica;
- la durata di validità del contratto. Il contratto deve essere valido fino a quando saranno disponibili tutte le prove di smaltimento. Nel caso in cui il contratto fosse di durata indeterminata, le parti contrattuali devono confermare in ogni domanda che il contratto è valido per la notifica corrente;
- una conferma dell'impresa di smaltimento attestante che è autorizzata secondo la legislazione del suo Paese ad accettare i rifiuti per lo smaltimento e che provvederà a smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente entro il termine stabilito;

- 
- un'assicurazione dell'impresa di smaltimento di inviare all'esportatore e alle autorità competenti una copia del modulo di accompagnamento entro tre giorni dall'avvenuta consegna dei rifiuti (conferma di ricezione). Questa conferma deve essere data mediante firma nel campo 18 del modulo di accompagnamento inerente alla notifica;
  - un'assicurazione dell'impresa di smaltimento di confermare all'esportatore e alle autorità competenti lo smaltimento dei rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente entro il termine stabilito o al più tardi entro 360 giorni dall'ultima spedizione. Questa conferma deve essere data mediante firma nel campo 19 del modulo di accompagnamento inerente alla notifica. Il termine stabilito nel contratto per l'invio delle dichiarazioni attestanti lo smaltimento può influire sull'ammontare della garanzia finanziaria (cfr. anche il capitolo 5.3.2.8);
  - un'assicurazione dell'esportatore di riprendere i rifiuti o di smaltirli in un altro luogo se l'UFAM lo richiede secondo l'articolo 33 o 34 OTRif.
  - Se la spedizione dei rifiuti viene effettuata in un Paese dell'Unione europea, si raccomanda
    - di menzionare in relazione all'obbligo di ripresa anche gli articoli 22 – 25 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, tuttavia di indicare che in caso di importazione nell'Unione europea non si applica la classificazione stabilita nell'articolo 2 numero 15 lettera a) alla quale rimandano gli articoli 22 – 24 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, bensì in base all'articolo 2 numero 15 lettera b) e secondo l'OTRif è obbligato a riprendere i rifiuti esclusivamente l'esportatore;
    - di osservare i requisiti secondo l'articolo 5 capoverso 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 se per l'impresa di smaltimento si tratta di una valorizzazione temporanea (R12 o R13) o di uno smaltimento (D13, D14 o D15) e il trattamento finale dei rifiuti viene effettuato in seguito da una ditta terza.

#### 4.3.2.3 Prova che la via di smaltimento è nota

La via di smaltimento dei rifiuti, compresa quella dei rifiuti provenienti dal trattamento, deve essere nota integralmente (art. 17 lett. a). Il deposito intermedio dei rifiuti all'estero e il loro trasferimento a imprese di smaltimento non integralmente note non è sufficiente.

Le successive imprese di smaltimento devono essere indicate con nome, indirizzo e metodo di smaltimento autorizzato. Se durante il trattamento vengono prodotte frazioni che anche secondo le disposizioni svizzere possono essere movimentate seguendo la procedura verde (ad es. rifiuti di metalli e leghe metalliche con codice B1010) è possibile rinunciare all'indicazione dell'impianto di recupero successivo.

In caso di risanamento di un sito inquinato, occorre allegare alla domanda per l'esportazione di rifiuti il piano di smaltimento.

#### 4.3.2.4 Prova dello smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente

Occorre fornire la prova che i rifiuti vengono smaltiti negli impianti previsti in modo rispettoso dell'ambiente e corrispondente allo stato della tecnica (art. 17 lett. b). I documenti per questa prova devono essere trasmessi soltanto se l'UFAM non conosce ancora l'impianto e non è ancora stato provato che i rifiuti di cui è prevista l'esportazione potranno essere trattati in modo rispettoso dell'ambiente o qualora i documenti disponibili all'UFAM non siano più aggiornati.

La compatibilità ambientale dello smaltimento all'estero viene valutata secondo i criteri svizzeri. Di conseguenza, il fatto che occorre osservare tutte le prescrizioni vigenti all'estero non è sufficiente, bensì un'esportazione può essere autorizzata solo se sono soddisfatti anche i requisiti svizzeri per la compatibilità ambientale dello smaltimento. Ciò risulta dall'articolo 4 capoverso 8 e dall'articolo 10 della Convenzione di Basilea, che in caso di

---

esportazione obbliga il Paese in cui vengono generati i rifiuti a non scaricare sul Paese importatore la responsabilità per la compatibilità ambientale dello smaltimento.

Secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera g in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600), i metalli dalle ceneri dei filtri prodotte durante il trattamento dei rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga devono essere recuperati. Questo obbligo si applica a partire dal 1° gennaio 2026. Fino ad allora, le ceneri dei filtri possono essere depositate senza essere trattate in una discarica sotterranea e senza che i metalli siano recuperati solo se le capacità di trattamento esistenti per il recupero (in particolare per la fase preliminare del «lavaggio acido» in Svizzera) sono sfruttate completamente. L'UFAM può rilasciare un'autorizzazione all'esportazione per il conferimento in una discarica sotterranea solo se è dimostrato che le capacità di trattamento per il recupero dei metalli dalle ceneri dei filtri sono esaurite.

Occorre fornire i seguenti documenti:

- copia dell'autorizzazione all'esercizio o conferma scritta delle autorità competenti del Paese importatore, da cui risulta che le prescrizioni ambientali in vigore sono rispettate;
- documentazione e rapporti tecnici relativi all'impianto e al suo esercizio: schemi dell'impianto, procedure, rappresentazione dei flussi di sostanze, documentazione fotografica;
- definizione, caratterizzazione e quantificazione delle quote di frazioni risultanti dal trattamento dei rifiuti. Prova che detti residui risultanti dal trattamento sono trattati in modo rispettoso dell'ambiente, secondo lo stato attuale della tecnica e conformemente alle disposizioni di diritto ambientale vigenti all'estero e in Svizzera.

4.3.2.5 Prova per l'esportazione di rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese, scorie dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade, fanghi di depurazione degli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico o di rifiuti edili misti combustibili

Secondo l'articolo 17 lettera c OTRif, per i seguenti rifiuti occorre fornire la prova che lo smaltimento non è possibile in Svizzera oppure l'esportazione dei rifiuti è prevista nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:

- rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese (n. 1), ad esempio rifiuti urbani misti da economie domestiche e imprese, plastica raccolta separatamente, e gli scarti vegetali delle economie domestiche;
- scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga (n.2);
- rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade (n. 3);
- fanghi di depurazione degli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico (n. 3);
- rifiuti edili combustibili non selezionati (n.4).

Con «non è possibile» si intende, ad esempio, che le capacità mancano o sono insufficienti sul territorio nazionale o che vi sono ostacoli di natura tecnica (ad es. non è disponibile alcun impianto idoneo).

Una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente viene stipulata tra autorità regionali vicine (in Svizzera, i Cantoni) che sono responsabili per lo smaltimento dei rifiuti. In questo caso occorre fare riferimento al piano cantonale di gestione dei rifiuti secondo l'articolo 4 OPSR.

#### 4.3.2.6 Prova che i rifiuti non vengono esportati per essere depositati in discarica

L'esportazione di rifiuti per essere conferiti in discarica è in linea di principio vietata (art. 17 lett. b OTRif) Ciò vale anche per il deposito di rifiuti precedentemente solidificati o trattati per essere trasformati in materiale edile da utilizzare in discarica. È eccettuata l'esportazione di:

- rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente (n. 1);
- scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione (n. 2)<sup>19</sup>;
- rifiuti destinati a una discarica sotterranea (n. 3);
- materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine (n. 4).

#### 4.3.2.7 Approvazione del Paese importatore e dei Paesi di transito

Se sono adempiuti tutti gli altri requisiti, l'UFAM autorizza l'esportazione di norma dopo avere ricevuto la conferma di ricezione del Paese importatore con la riserva che l'autorizzazione assume validità solo in presenza delle approvazioni necessarie.

Il transito può essere consentito in base al principio del tacito consenso, che si applica quando entro un determinato termine successivo alla conferma di ricezione della notifica non sono state sollevate obiezioni. Per i movimenti tra Paesi membri dell'OCSE o dell'Unione europea si applica il termine di 30 giorni, mentre tra Paesi membri della Convenzione di Basilea vale il termine di 60 giorni.

In presenza di un consenso preliminare secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della Decisione del Consiglio dell'OCSE, l'autorizzazione per il movimento di rifiuti nei Paesi membri dell'OCSE può essere data anche tacitamente. Il termine per sollevare obiezioni è di 7 giorni, ma i Paesi interessati possono prorogarlo fino a un massimo di 30 giorni. Informazioni sul tipo di autorizzazione sono disponibili nel sito dell'OCSE o delle autorità competenti.

#### 4.3.2.8 Garanzia finanziaria

Conformemente agli articoli 17 capoverso f e 20 OTRif, chiunque esporti rifiuti con obbligo di autorizzazione deve fornire una garanzia (bancaria o assicurativa) a favore dell'UFAM. La garanzia serve a coprire i costi per un'eventuale ripresa e uno smaltimento alternativo dei rifiuti nel caso in cui l'esportatore non dovesse adempiere all'obbligo di ripresa conformemente agli articoli 33 e 34 OTRif (cap. 5.7).

Se l'esecuzione per il traffico transfrontaliero di rifiuti regionale di materiale di scavo non inquinato viene delegata a un Cantone, la garanzia finanziaria deve essere stipulata a favore del rispettivo Cantone (cap. 5.3.2.5).

Occorre tener presente che, in base alle proprie legislazioni nazionali, i Paesi importatori possono esigere una garanzia finanziaria supplementare a loro favore. In questo caso potrebbe risultare necessario depositare due garanzie finanziarie (una presso il Paese importatore e una presso quello esportatore).

<sup>19</sup> Nel caso in cui rifiuti urbani di cui all'art. 17 lett. d n. 2 OTRif sono importati in Svizzera per essere inceneriti, è possibile esportare una quantità di scorie (al massimo il 25 % dei rifiuti urbani importati) se la relativa richiesta avviene in concomitanza con la domanda d'importazione e vi è il consenso dell'autorità del Paese di provenienza dei rifiuti urbani.

---

Per il rilascio della garanzia finanziaria occorre osservare quanto segue:

- secondo l'articolo 20 capoverso 1 OTRif, per la garanzia dei costi di smaltimento l'UFAM accetta esclusivamente garanzie bancarie o assicurative in franchi svizzeri. Per l'UFAM è determinante poter accedere, se necessario, direttamente alla garanzia finanziaria. Ciò è il caso per le garanzie bancarie e assicurative, ma non per le fideiussioni secondo il Codice delle obbligazioni svizzero;
- presso l'UFAM può essere depositata anche una garanzia finanziaria forfettaria. Di norma l'UFAM accetta garanzie finanziarie forfettarie soltanto se il tipo e la quantità di rifiuti rimangono pressoché invariati per diversi anni. In presenza di variazioni sostanziali occorre adeguare l'importo. In caso di garanzie forfettarie deve essere possibile applicare l'intero importo assicurato a ogni singola notifica in questione. Non è ammessa la fissazione di importi massimi per singole notifiche nell'ambito della garanzia forfettaria. Occorre tuttavia far notare che alcuni Paesi dell'Unione europea non accettano garanzie finanziarie forfettarie. Per queste notifiche occorre costituire garanzie finanziarie separate;
- la validità della garanzia bancaria o assicurativa per singole notifiche deve essere fissata, senza eccezioni, per un periodo di 360 giorni dall'ultima spedizione. Le garanzie forfettarie sono costituite per un periodo indeterminato, tuttavia possono essere annullate mediante dichiarazione scritta all'UFAM con un preavviso di tre mesi. Per le notifiche che sono state autorizzate entro l'annullamento (data di ricezione dell'UFAM), la garanzia bancaria o assicurativa forfettaria continua a essere valida per un periodo di 360 giorni dall'ultima spedizione.

L'UFAM mette a disposizione sul proprio sito un modello aggiornato, dal quale si evince quali dati devono essere contenuti in una garanzia specifica o forfettaria.

L'importo della garanzia finanziaria è fissato dall'UFAM sulla base di una proposta dell'esportatore. Come base per il calcolo della somma di garanzia, l'UFAM mette a disposizione sul proprio sito apposite istruzioni.

#### 4.3.2.9 Dati in relazione con l'OTaRSi

Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 OTaRSi viene applicata una tassa ai rifiuti esportati per essere depositati e anche ai rifiuti depositati all'estero provenienti dal trattamento o dal riciclaggio, purché la quota depositata ammonti almeno al 15 per cento della quantità di rifiuti esportata. Non è soggetto alla tassa il deposito definitivo di materiale di scavo e di sgombero non inquinato. Affinché l'UFAM possa verificare le dichiarazioni della tassa dell'esportatore, quest'ultimo deve fornire nella domanda di esportazione tutti i dati rilevanti ai fini dell'OTaRSi. Spetta all'esportatore chiedere, raccogliere e documentare previamente tali dati presso l'impresa di smaltimento all'estero. Questi dati devono essere utilizzati anche per la dichiarazione OTaRSi, che deve essere inoltrata entro il 28 febbraio per i crediti fiscali maturati nel precedente anno civile. Se all'atto della dichiarazione della tassa emergono tuttavia scostamenti rispetto ai dati forniti nella domanda di esportazione, occorre motivarli nell'ambito della dichiarazione della tassa e documentarli in modo analogo alla documentazione OTRif.

Se dal trattamento dei rifiuti esportati risultano residui che vengono depositati in una discarica estera, occorre allegare alla domanda di esportazione la quota attesa. L'indicazione della quota deve essere documentata in modo ricostruibile. Se la quota supera il 15 per cento, occorre fornire il nome e l'indirizzo della discarica nonché indicazioni concernenti il tipo di discarica (ad es. classe della discarica secondo le disposizioni del Paese importatore).

---

In genere la quantità di rifiuti che si prevede vada depositata all'estero deve risultare dalla composizione dei rifiuti. I residui effettivamente prodotti dall'impianto di valorizzazione o di smaltimento non sono rappresentativi se tale impianto tratta anche altri rifiuti. Per i rifiuti sottoposti a trattamento termico si può ad esempio applicare il residuo alla calcinazione o il contenuto in carbonio organico totale (TOC). La composizione deve essere documentata con un'analisi chimica. Per i rifiuti che vengono separati meccanicamente in diverse frazioni, occorre risalire alla quota di residuo da depositare mediante analisi chimica oppure determinare tale residuo in modo sperimentale. I risultati dell'analisi vanno allegati alla domanda.

Per i seguenti rifiuti si presume che la quota percentuale è inferiore al 15 per cento:

- legno usato, pneumatici usati, oli esausti e solventi organici destinati alla valorizzazione termica o materiale;
- pile al piombo destinate alla fonderia;
- rifiuti valorizzati in un cementificio o in una fabbrica di laterizi;
- materiali bituminosi di demolizione delle strade destinati al trattamento termico.

All'inizio di ogni anno, l'UFAM invia i moduli di dichiarazione della tassa OTaRSi, nei quali l'esportatore deve inserire le seguenti indicazioni per l'anno precedente:

- quantità di rifiuti soggetti a controllo esportati nell'anno in questione;
- quota della quantità esportata che è stata depositata all'estero dopo il trattamento o la valorizzazione;
- tipo di discarica: discarica sotterranea o tipo di discarica paragonabile secondo l'OPSR (discariche di tipo B, C, D, o E).

Occorre tener presente che in Svizzera il concetto di valorizzazione in discarica viene in parte interpretato diversamente rispetto allo Paese importatore. In Svizzera la valorizzazione come materiale edile da utilizzare in discarica è considerata in genere come conferimento in discarica. L'UFAM mette a disposizione sul proprio sito un documento con spiegazioni concernenti la dichiarazione della tassa OTaRSi.

#### 4.3.2.10 Requisiti supplementari secondo il regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1013/2006, per l'esportazione nell'Unione europea occorre fornire anche i seguenti documenti per l'autorità competente:

- A Prova della registrazione delle imprese di trasporto;
- B Distanza di trasporto/itinerario;
- C Modulo di accompagnamento compilato.

Nell'ambito di un servizio per il richiedente, l'UFAM controlla soltanto se i documenti sono disponibili, senza verificarne il contenuto.

#### A Prova della registrazione delle imprese di trasporto

Le autorità competenti dei Paesi importatori e di transito nell'Unione europea richiedono una registrazione per le imprese di trasporto dei rifiuti, compresa la prova dell'assicurazione responsabilità civile e dell'assicurazione responsabilità nei confronti dell'ambiente (come copertura dei danni causati alle acque) del vettore utilizzato per il trasporto dei rifiuti (incluso il numero di targa) e l'autorizzazione di trasporto. I Paesi membri dell'Unione europea non accettano in tutti i casi la registrazione in un altro Paese membro.

---

La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti. Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il traffico di rifiuti in Svizzera. Eventuali altre disposizioni da osservare come quelle sul trasporto di merci pericolose sono elencate nel capitolo 10.

Le imprese svizzere che effettuano trasporti transfrontalieri di rifiuti devono rivolgersi alle competenti autorità dei Paesi membri dell'Unione europea interessati.

#### B Distanza di trasporto/itinerario

Le autorità dei Paesi membri dell'Unione europea richiedono informazioni sull'itinerario da percorrere tra la sede del produttore dei rifiuti e la sede dell'impresa di smaltimento. Tra queste vi sono informazioni sui possibili itinerari alternativi nel caso sia impossibile percorrere l'itinerario previsto. In caso di trasporto combinato occorre inoltre indicare anche il luogo in cui avviene il trasbordo.

#### C Modulo di accompagnamento compilato per la documentazione della notifica

Secondo l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, se pertinente occorre compilare il modulo di accompagnamento e allegarlo **senza firma** alla documentazione della notifica. Il modulo di accompagnamento va stampato insieme al modulo di notifica dal sito veva-online.

### 4.3.3 Invio dei documenti

#### A Autorità competenti

Occorre inviare all'UFAM i documenti necessari per l'esportazione di rifiuti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. L'indirizzo postale è: UFAM, divisione Rifiuti e materie prime, OTRif, 3003 Berna.

Le domande per l'esportazione di materiale di scavo, di demolizione e di sgombero non inquinato (codice 17 05 06) dei Cantoni Basilea Campagna, Basilea Città, San Gallo, Vaud, Ginevra e Ticino destinati al conferimento in discariche nelle regioni di confine o al riciclaggio (ad es. per riempire cave di ghiaia) vanno presentate ai competenti servizi specializzati cantonali<sup>20</sup>. L'esecuzione relativa all'esportazione di questi rifiuti è stata delegata ai Cantoni summenzionati tramite una convenzione secondo l'articolo 43 LPAmb. In questo caso i richiedenti sono pregati di informarsi in merito alle relative procedure cantonali direttamente presso i competenti servizi specializzati cantonali.

#### B Copie

Una copia completa deve essere presentata insieme al documento originale della garanzia finanziaria e a tutti gli altri documenti originali (art. 16 cpv. 2 OTRif). Non è richiesta una copia per l'UFAM e gli Stati di transito. Eventuali copie necessarie sono prodotte dall'UFAM.

#### C Lingua

La lingua delle domande si orienta in primo luogo alle disposizioni del Paese importatore. L'UFAM accetta domande in tedesco, francese, italiano e inglese.

<sup>20</sup> Servizi specializzati cantonali: <http://kvu.ch/it/indirizzi>

---

## 4.4 Rilascio dell'autorizzazione

### 4.4.1 Limite temporale dell'autorizzazione d'esportazione

Di norma l'UFAM rilascia l'autorizzazione per la durata di un anno (art. 18 cpv. 1 OTRif).

Se l'impianto di recupero con sede nel Paese importatore dispone di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della Decisione del Consiglio dell'OCSE, l'UFAM può rilasciare l'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni (art. 18 cpv. 2 OTRif). Nel campo 3 lettera C del modulo di notifica deve essere inserito un segno di spunta nella casella «Sì». L'UFAM concede un'autorizzazione pluriennale solo in presenza dello stato di «Impianto di recupero titolare di un consenso preliminare» nella banca dati dell'OCSE<sup>21</sup> o se è disponibile una relativa conferma dell'autorità competente.

### 4.4.2 Tasse

Per ogni notifica completa viene riscossa una tassa di base di 700 franchi per l'autorizzazione. Se occorrono chiarimenti, l'UFAM fattura il tempo utilizzato a 140 franchi l'ora fino a un importo massimo di 2500 franchi (all. n. 2 OE-UFAM; RS 814.014). Le autorizzazioni rilasciate vengono fatturate ogni due mesi. La fattura viene inviata con posta separata.

## 4.5 Passaggio del confine e utilizzo dei moduli di accompagnamento

Utilizzo secondo OTRif<sup>22</sup>

Almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, l'esportatore deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste nella banca dati dell'UFAM<sup>23</sup> (art. 31 cpv. 3 lett. a OTRif). Per l'esportazione attraverso o all'interno dell'Unione europea, l'esportatore deve notificare l'effettivo inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate e al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio (art. 16 lett. b del Regolamento (CE) n. 1013/2006). I rifiuti devono essere dichiarati come tali all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 3 lett. b OTRif). L'Amministrazione federale delle dogane si oppone all'esportazione dei rifiuti in assenza dei moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti o in assenza dell'autorizzazione necessaria (art. 43 cpv. 2 OTRif). Durante il trasporto occorre portare con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione all'esportazione (art. 31 cpv. 3 lett. b OTRif). Se si tratta di un'autorizzazione con riserva del consenso del Paese importatore, occorre portare con sé anche detto consenso. Il modulo di accompagnamento deve essere consegnato all'impresa di smaltimento con sede all'estero.

<sup>21</sup> Banca dati dell'OCSE sul traffico transfrontaliero di rifiuti da valorizzare: [www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71](http://www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71)

<sup>22</sup> [www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1117.pdf](http://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1117.pdf)


<sup>23</sup> [www.veva-online.admin.ch](http://www.veva-online.admin.ch)

L'impresa di smaltimento con sede all'estero trasmette una copia del documento di movimento con la conferma di ricezione e la dichiarazione attestante lo smaltimento:

- all'UFAM (via mail all'ufficio incaricato: *veva@band.ch*),
- alle altre autorità competenti e
- all'esportatore.

In caso di invio per posta elettronica, per ogni notifica vanno creati documenti PDF separati per la conferma di ricezione e le prove di smaltimento. Il nome del file o l'oggetto dell'e-mail devono iniziare con il numero della notifica. Esempio: Notifica CH0010123 prove di smaltimento numero d'ordine.

**Figura 2**  
Utilizzo del modulo di accompagnamento per l'esportazione



Se concordato dalle competenti autorità (ad es. Austria e Svizzera), la notifica della spedizione, la conferma di ricezione e la dichiarazione attestante lo smaltimento possono essere trasmesse anche per via elettronica. In questo caso l'impresa di smaltimento registra i dati nella banca dati del Paese importatore. I dati vengono trasmessi alla banca dati dell'UFAM tramite un'interfaccia. L'esportatore e le autorità hanno accesso ai dati.

Se le prove di smaltimento non vengono consegnate entro il termine stabilito, l'UFAM può sospendere gli altri trasporti fino a quando non viene depositata una garanzia supplementare.

L'esportatore deve conservare per almeno cinque anni i moduli di accompagnamento compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento (art. 31 cpv. 3 lett. c OTRif).

---

## 4.6 Procedura di autorizzazione unilaterale

### 4.6.1 Inoltro dei documenti

Se i rifiuti sono soggetti ad autorizzazione solo in Svizzera, la domanda viene trattata solo dall'UFAM e non viene trasmessa alle autorità competenti all'estero (procedura di autorizzazione unilaterale). In questo caso non occorre inoltrare i documenti supplementari richiesti dai Paesi membri dell'Unione europea secondo il capitolo 5.3.2.10.

Questa disposizione concerne i rifiuti che pur essendo elencati nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE e nell'elenco B della Convenzione di Basilea, sono tuttavia soggetti all'obbligo di autorizzazione nel traffico transfrontaliero con la Svizzera (cap. 3.1.1).

Se i rifiuti sono soggetti a controllo anche nel Paese importatore a seguito di disposizioni nazionali o se viene esportato per lo smaltimento, occorre utilizzare la normale procedura di autorizzazione.

### 4.6.2 Validità

Se si tratta di rifiuti la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione solo in Svizzera, l'autorizzazione può essere concessa in generale per tre anni.

### 4.6.3 Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento

Utilizzo secondo OTRif<sup>24</sup>

Almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, l'esportatore deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste nella banca dati dell'UFAM<sup>25</sup> (art. 31 cpv. 3 lett. a OTRif). Occorre portare con sé il modulo di accompagnamento fino al confine svizzero. I rifiuti devono essere dichiarati come tali all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 3 lett. b OTRif). Durante il trasporto occorre portare con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato nonché una copia dell'autorizzazione all'esportazione (art. 31 cpv. 3 lett. b OTRif). Una volta passato il confine, il trasporto dei rifiuti deve proseguire secondo la procedura di controllo verde. Occorre inviare all'UFAM e all'esportatore la copia del modulo di accompagnamento con la conferma di ricezione e la dichiarazione attestante lo smaltimento.

<sup>24</sup> [www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1117.pdf](http://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1117.pdf)

<sup>25</sup> [www.veva-online.admin.ch](http://www.veva-online.admin.ch)

---

## 4.7 Obbligo di ripresa

Su segnalazione dell'autorità competente del Paese importatore, l'UFAM obbliga l'esportatore a riprendersi i rifiuti sia in caso di traffico lecito che illecito (artt. 33 e 34 OTRif). L'obbligo di ripresa è limitato ai rifiuti che sono stati effettivamente esportati. Se in caso di traffico lecito secondo l'articolo 33 OTRif i rifiuti sono stati mischiati a tal punto che non è più possibile separarli o se sono stati già smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente all'estero, non sussiste alcun obbligo di ripresa. La conclusione dello smaltimento è dimostrata con la firma nel campo 19 del modulo di accompagnamento.

Se l'esportatore non adempie all'obbligo di ripresa, l'UFAM organizza la ripresa e lo smaltimento alternativo dei rifiuti. I costi per un'eventuale ripresa sono coperti tramite la garanzia finanziaria. Una situazione di questo genere si verifica ad esempio quando lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine nel modo previsto e l'esportatore è insolvente.

---

# 5 Importazione di rifiuti

## 5.1 Divieti generali di importazione

L'importazione di rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3 OTRif è consentita solo da Paesi che sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

Esempio: gli USA non sono Parti alla Convenzione di Basilea, ma sono membri dell'OCSE. Poiché la Decisione del Consiglio dell'OCSE costituisce un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea, l'importazione di rifiuti dagli USA è consentita.

A seguito del Trattato doganale, il traffico tra la Svizzera e il **Principato del Liechtenstein** non è considerato traffico transfrontaliero. L'autorità competente per il traffico tra il Principato del Liechtenstein e Paesi terzi è l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

## 5.2 Obbligo del consenso per l'importazione

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 OTRif, i rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell'UFAM.

Deroghe all'obbligo del consenso:

1. non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti da un Paese membro dell'OCSE o dell'Unione europea se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 chilogrammi (art. 22 cpv. 2 lett. b);
2. secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettera a OTRif, non necessita inoltre del consenso chi importa rifiuti destinati al recupero:
  - da un Paese membro dell'OCSE o dell'Unione europea se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della Decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3 (n. 1);
  - o chi importa rifiuti da un Paese non membro dell'OCSE o dell'Unione europea se sono rifiuti secondo l'allegato B della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3 OTRif (n. 2).

---

Ad eccezione dei campioni di rifiuti, è pertanto soggetta all'obbligo del consenso l'importazione dei seguenti rifiuti:

- rifiuti che **non** vengono importati per essere recuperati<sup>26</sup>;
- rifiuti che **non** figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE o nell'elenco B della Convenzione di Basilea<sup>27</sup> (cosiddetti rifiuti non elencati, come ad es. materiale di scavo non inquinato, residui provenienti dalla produzione di carta, materiale di demolizione non separato).

L'importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è soggetta all'obbligo del consenso a prescindere dal metodo di smaltimento, se non si tratta di campioni di rifiuti secondo l'articolo 22 capoverso 2 lettera b OTRif. Secondo l'articolo 14 capoverso 3 OTRif, sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:

- i rifiuti speciali (rs) secondo l'OLTRif;
- gli altri rifiuti soggetti a controllo (rc) secondo l'OLTRif. I rifiuti dell'allegato II e dell'elenco A della Convenzione di Basilea o i rifiuti secondo la lista ambra della Decisione OCSE<sup>28</sup> (ad es. fanghi di depurazione, rifiuti urbani o residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani);
- i rifiuti appartenenti a una delle categorie di cui all'allegato I della Convenzione di Basilea che presentano una caratteristica di pericolo giusta l'allegato III della Convenzione di Basilea (ad es. catalizzatori [B1120] contaminati da solventi organici [Y42] e quindi spontaneamente infiammabili [H4.2]).

Se l'importazione di rifiuti è soggetta all'obbligo del consenso, l'esportatore deve di norma presentare alle autorità del Paese esportatore una domanda per la spedizione transfrontaliera. L'autorità competente del Paese esportatore inoltra la domanda all'UFAM e a eventuali Paesi di transito. L'importazione può essere effettuata solo previo consenso di tutti i Paesi interessati. Questa prassi è definita anche procedura di notifica o, all'interno dell'OCSE, procedura di controllo ambra.

Se la spedizione transfrontaliera è soggetta a controllo solo in Svizzera, l'impresa di smaltimento con sede in Svizzera deve provvedere a far notificare tale importazione all'UFAM (art. 26 OTRif, cap. 6.6).

<sup>26</sup> Secondo l'articolo 15 capoverso 3 OTRif, vengono considerati come riciclaggio i metodi di smaltimento secondo la parte B dell'allegato 2 OLTRif (codici R1 – R13).

<sup>27</sup> Per le spedizioni da Paesi membri dell'OCSE o dell'Unione europea si applica la lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE, mentre per i Paesi non membri né dell'OCSE né dell'Unione europea si applica l'elenco B della Convenzione di Basilea.

<sup>28</sup> Per le spedizioni verso i Paesi membri dell'OCSE o dell'Unione europea si applica la lista ambra della Decisione OCSE; per i Paesi non membri né dell'OCSE né dell'Unione europea si applicano l'allegato II e l'elenco A della Convenzione di Basilea.

---

## 5.3 Domanda per l'importazione di rifiuti

### 5.3.1 Procedura di approvazione per l'importazione di rifiuti


La procedura di approvazione per l'importazione di rifiuti è descritta nell'articolo 6 della Convenzione di Basilea, nel capitolo 2 della Decisione del Consiglio dell'OCSE nonché negli articoli 25 e 26 OTRif e comprende i seguenti passi (cfr. anche fig. 3):

1. l'esportatore con sede all'estero che intende introdurre rifiuti in Svizzera, deve presentare la domanda all'autorità competente del Paese esportatore;
2. l'autorità competente del Paese esportatore chiede all'esportatore gli eventuali documenti mancanti;
3. l'autorità competente invia i documenti all'UFAM e agli eventuali Paesi di transito (notifica) solo quando il dossier è completo;
4. l'UFAM conferma l'avvenuta ricezione all'esportatore e ai Paesi interessati nonché informa il Servizio specializzato cantonale in merito all'importazione prevista e richiede la sua presa di posizione;
5. il consenso all'importazione viene rilasciato in forma scritta. Le autorità estere interessate e il competente servizio specializzato cantonale ne ricevono una copia.

Prima dell'inizio del trasporto devono essere disponibili le necessarie autorizzazioni del Paese esportatore e dei Paesi di transito (cfr. anche il cap. 5.3.2.7).

Dal momento della ricezione della domanda da parte del Paese esportatore fino alla concessione dell'eventuale autorizzazione all'importazione, la procedura di approvazione richiede di norma da uno a tre mesi. Pertanto si raccomanda ai richiedenti di presentare per tempo le domande.

**Figura 3**  
**Procedura di autorizzazione per l'importazione**



---

### 5.3.2 Presupposto per l'approvazione di importazione di rifiuti

In linea di principio, per l'importazione di rifiuti occorre sempre consultare i siti delle autorità competenti del Paese esportatore. L'importazione dall'Unione europea viene effettuata secondo l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettere f e g OTRif, occorre inviare all'UFAM i seguenti documenti:

- Modulo di notifica: deve essere disponibile un modulo di notifica firmato. Nel campo 14 numeri iii, iv e v occorre eventualmente considerare la differente codifica dei rifiuti nel Paese esportatore e importatore (cfr. all. 1 alla presente comunicazione o il sito dell'UFAM). Al numero viii vanno sempre indicati dei codici H secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea. Se non entra in linea di conto nessun codice H secondo la Convenzione di Basilea, secondo il regolamento (CE) n. 1013/2006, allegato 1C, lettera g, può figurare un codice HP secondo l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. In questo caso il codice HP deve essere completato con le lettere «UE» (ad es. «HP4 UE»). Oltre al codice e alla denominazione del rifiuto, occorre indicare da quale processo è stato generato il rifiuto (campo 9) e la composizione chimica, se non è generalmente nota (campo 12).
- Contratto valido: tra l'esportatore all'estero e l'impresa di smaltimento in Svizzera occorre stipulare un contratto di smaltimento secondo l'allegato 2 OTRif. Il contratto deve disciplinare in particolare la ripresa dei rifiuti se questi non possono essere trattati come previsto.
- Contratto concernente la collaborazione regionale transfrontaliera: in caso di importazione di rifiuti per essere conferiti in discarica, occorre dimostrare che l'importazione viene effettuata nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente o che si tratta di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati (art. 23 cpv. 1 lett. b OTRif). Il contratto viene stipulato tra autorità regionali vicine (in Svizzera, i Cantoni). In questo caso occorre fare riferimento al piano cantonale di gestione dei rifiuti secondo l'articolo 4 OPSR.

La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti. Non sono necessari documenti riguardanti le imprese di trasporto. Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il traffico di rifiuti in Svizzera. Eventuali altre disposizioni da osservare, come quelle sul trasporto di merci pericolose, sono elencate nel capitolo 10.

Per l'importazione di rifiuti l'UFAM chiede il parere preliminare delle competenti autorità cantonali. Queste valutano secondo l'articolo 23 lettere a, c, d ed e in particolare se:

- l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
- lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
- l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti.

---

### 5.3.3 Invio dei documenti

#### A Autorità competenti

L'esportatore deve inviare alle competenti autorità del Paese esportatore<sup>29</sup> il modulo di notifica e il contratto di smaltimento.

Se l'esportatore intende spedire rifiuti da un Paese esportatore nel quale non è prevista la notifica alle autorità o se i rifiuti sono soggetti ad autorizzazione solo in Svizzera (cfr. anche cap. 6.6), deve presentare la domanda all'UFAM. L'indirizzo postale è: UFAM, divisione Rifiuti e materie prime, OTRif, 3003 Berna.

#### B Copie

Occorre inviare alle autorità competenti l'originale e il numero di copie necessarie (art. 16 cpv. 2 OTRif), ossia:

- una copia per l'autorità competente del Paese esportatore;
- una copia per ogni eventuale Paese di transito<sup>30</sup>;
- l'originale per l'UFAM in qualità di Paese importatore.

#### C Lingua

L'UFAM accetta domande in tedesco, francese, italiano e inglese.

## 5.4 Consenso all'importazione di rifiuti

### 5.4.1 Validità del consenso all'importazione

Il consenso viene rilasciato di norma per la durata di un anno (art. 24 cpv. 1 OTRif).

Secondo l'articolo 24 capoverso 2 OTRif, l'UFAM può rilasciare l'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni, se l'impresa di smaltimento è titolare di un consenso preliminare secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della Decisione del Consiglio dell'OCSE. Nel campo 3 lettera C del modulo di notifica deve essere inserito un segno di spunta nella casella «Sì». Non viene concesso alcun consenso preliminare per il deposito intermedio e il trasferimento di rifiuti. Con il parere positivo del Cantone competente, l'UFAM registra l'impresa nella banca dati dell'OCSE<sup>31</sup> con il relativo codice di rifiuto, le procedure di riciclaggio, la quantità annua e la validità dell'autorizzazione di smaltimento cantonale.

### 5.4.2 Tasse

Per ogni notifica completa viene riscossa una tassa di base di 700 franchi per il consenso. Se occorrono chiarimenti, l'UFAM fattura il tempo utilizzato a 140 franchi l'ora fino a un importo massimo di 2500 franchi (OE-UFAM). Le autorizzazioni rilasciate vengono fatturate ogni due mesi. La fattura viene inviata con posta separata.

<sup>29</sup> Elenco delle autorità competenti per la sorveglianza e il controllo del traffico transfrontaliero dei rifiuti all'interno dell'Unione europea: [http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/list\\_competent\\_authorities.pdf](http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/list_competent_authorities.pdf); Elenco delle autorità competenti della Convenzione di Basilea: <http://archive.basel.int/contact-info/frsetmain.html>

<sup>30</sup> Per il traffico marittimo occorre considerare i Paesi nei quali entra in porto la nave.

<sup>31</sup> Banca dati dell'OCSE sul traffico transfrontaliero di rifiuti da valorizzare: [www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71](http://www2.oecd.org/waste/Countries.asp?q=71)

---

## 5.5 Passaggio della dogana e utilizzo dei moduli di accompagnamento

Secondo OTRif<sup>32</sup>

Prima dell'inizio del trasporto, l'esportatore deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste. Per le spedizioni attraverso o dall'Unione europea, l'esportatore deve notificare l'effettivo inizio della spedizione inviando una copia firmata del modulo di accompagnamento compilato alle autorità competenti interessate e al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio (art. 16 lett. b del Regolamento (CE) n. 1013/2006). Per la Svizzera non sono necessarie notifiche di trasporto.

I rifiuti devono essere dichiarati come tali all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 4 lett. a OTRif). L'Amministrazione federale delle dogane si oppone all'esportazione dei rifiuti quando mancano i moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti o in assenza dell'autorizzazione necessaria (art. 43 cpv. 2 OTRif). Inoltre informa l'UFAM, il quale decide in merito alla ripresa dei rifiuti (art. 43 cpv. 3 OTRif). Durante il trasporto occorre portare con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia dell'autorizzazione all'importazione (art. 31 cpv. 4 lett. b OTRif). Il modulo di accompagnamento deve essere consegnato all'impresa di smaltimento in Svizzera.

L'impresa di smaltimento con sede in Svizzera trasmette una copia del modulo di accompagnamento con la conferma di ricezione nonché la dichiarazione attestante lo smaltimento all'esportatore e alle altre autorità competenti all'estero (art. 31 cpv. 5 lett. a, b). Inoltre inserisce le indicazioni richieste nella banca dati dell'UFAM<sup>33</sup> (art. 31 cpv. 5 lett. c OTRif).

Se concordato dalle competenti autorità (ad es. Austria e Svizzera), la conferma di ricezione e la dichiarazione attestante lo smaltimento possono essere trasmesse anche per via elettronica. In questo caso occorre trasmettere anche la notifica della spedizione secondo l'articolo 16 lettera b del Regolamento (CE) n. 1013/2006. I dati vengono scambiati tra le banche dati delle autorità tramite un'interfaccia (art. 31 cpv. 5 lett. c OTRif).

L'impresa di smaltimento deve conservare per almeno cinque anni i moduli di accompagnamento compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento (art. 31 cpv. 5 lett. d OTRif).

## 5.6 Procedura di approvazione unilaterale

### 5.6.1 Inoltro dei documenti

Se un determinato rifiuto è soggetto a controllo solo in Svizzera, l'impresa di smaltimento presenta la domanda all'UFAM (procedura di approvazione unilaterale). Occorre inviare all'UFAM i documenti di cui al capitolo 6.3.2. Il modulo di notifica deve essere compilato con l'applicazione veva-online.

<sup>32</sup> [www.admin.ch/opc/it/official-Compilation/2016/1117.pdf](http://www.admin.ch/opc/it/official-Compilation/2016/1117.pdf)

<sup>33</sup> [www.veva-online.admin.ch](http://www.veva-online.admin.ch)

Una situazione di questo genere si verifica in caso di rifiuti che pur essendo elencati nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE e nell'elenco B della Convenzione di Basilea, sono tuttavia soggetti all'obbligo di autorizzazione nel traffico transfrontaliero con la Svizzera (cap. 3.1.1).


### 5.6.2 Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento

Utilizzo secondo OTRif<sup>34</sup>

Fino al confine svizzero, i rifiuti della lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE oppure conformemente all'elenco B della Convenzione di Basilea devono essere spediti secondo la procedura di controllo verde. I rifiuti devono essere dichiarati come tali all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 4 lett. a OTRif). Durante il trasporto occorre portare con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione dell'UFAM (art. 31 cpv. 4 lett. b OTRif). L'impresa di smaltimento con sede in Svizzera compila i campi 18 e 19 del modulo di accompagnamento e registra le indicazioni richieste nella banca dati dell'UFAM.

Figura 4

Utilizzo del modulo di accompagnamento per l'importazione OTRif



<sup>34</sup> [www.admin.ch/opc/it/official-Compilation/2016/1117.pdf](http://www.admin.ch/opc/it/official-Compilation/2016/1117.pdf)

---

## **5.7 Obbligo di informazione**

Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all'impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l'UFAM e l'autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 1 OTRif).

Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l'impresa di smaltimento deve informare senza indugio l'UFAM e l'autorità cantonale competente (art. 27 cpv. 2 OTRif).

---

## 6 Transito di rifiuti

### 6.1 Controllo per il transito

Secondo l'articolo 29 capoverso 1 OTRif, i rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente del Paese importatore. Non è necessaria nessuna notifica per il transito di rifiuti destinati al recupero secondo la lista verde dei rifiuti della Decisione del Consiglio dell'OCSE e secondo l'elenco B della Convenzione di Basilea (art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup> OTRif).

Di regola l'autorizzazione per il transito attraverso la Svizzera avviene sulla base del principio del tacito consenso. Inoltre, non viene rilasciata alcuna conferma scritta di avvenuta ricezione dei documenti di transito. Per scopi di controllo è possibile consultare sul sito dell'UFAM un elenco<sup>35</sup> delle domande di transito ricevute dall'UFAM. Il tacito consenso vale anche in caso di domande di modifica successive (ad es. impresa di trasporto aggiuntiva o tragitto alternativo), a meno che l'UFAM non faccia ricorso entro 7 giorni.

Conformemente all'articolo 31 OTRif, i rifiuti speciali devono essere dichiarati come tali nei documenti doganali di transito.

#### 6.1.1 Validità dell'autorizzazione di transito

Il tacito consenso dell'UFAM è valido per il periodo di validità stato autorizzato dai Paesi esportatori e importatori. Il periodo di validità non è legato in particolare alla data nella quale il Paese importatore ha confermato il ricevimento della notifica.

#### 6.1.2 Tasse

Per il consenso al transito dei rifiuti non vengono riscosse tasse.

<sup>35</sup> <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/traffico-transfrontaliero-di-rifiuti--valido-per-il-principato-d/procedura-di-notifica-per-il-transito-di-rifiuti.html>

---

## 6.2 Inoltro dei documenti

Di regola le autorità del Paese esportatore devono trasmettere all'UFAM i documenti relativi alla domanda. Per autorizzare il transito l'UFAM necessita almeno delle seguenti copie: il modulo di notifica debitamente compilato e il contratto di smaltimento. Non sono necessari documenti riguardanti le imprese di trasporto.

L'UFAM accetta domande in tedesco, francese, italiano e inglese.

La Svizzera non prevede alcun obbligo di autorizzazione per le imprese di trasporto di rifiuti. Né le imprese di trasporto svizzere, né quelle estere devono registrarsi per il traffico di rifiuti in Svizzera. Eventuali altre disposizioni da osservare come quelle sul trasporto di merci pericolose sono elencate nel capitolo 9.

## 6.3 Passaggio della dogana e utilizzo del modulo di accompagnamento

I rifiuti devono essere dichiarati come tali all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 4<sup>bis</sup> OTRif). Si deve portare con sé una copia del modulo di accompagnamento. Non sono necessarie notifiche di trasporto, conferme di ricezione e dichiarazioni attestanti lo smaltimento.

---

# 7 Procedura di controllo verde

## 7.1 Moduli di accompagnamento e documenti

Chi esporta o importa rifiuti o campioni di rifiuti senza autorizzazione secondo l'articolo 15 capoverso 2 o l'articolo 22 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 31 capoverso 7 non deve portare con sé alcun modulo di accompagnamento. Si deve portare con sé il modulo compilato di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

La procedura di controllo verde si svolge come segue:

1. Chi organizza la spedizione compila il modulo delle informazioni accompagnatorie di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006, sempre che i rifiuti pesino oltre 20 kg (art. 31 cpv. 8 OTRif).
2. Inoltre dichiara come tali i rifiuti all'Amministrazione federale delle dogane (art. 31 cpv. 3 lett. b e art. 31 cpv. 5 lett. a OTRif).
3. Il modulo debitamente compilato e firmato o una copia di esso deve accompagnare ogni trasporto ed essere presentato su richiesta al passaggio della dogana.

L'UFAM mette a disposizione sul proprio sito<sup>36</sup> il modulo di cui all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Chi organizza la spedizione è responsabile per la corretta classificazione e denominazione dei rifiuti e del metodo di recupero.

Per il traffico transfrontaliero di rifiuti si applicano gli elenchi dei metodi di smaltimento di cui all'allegato IV della Convenzione di Basilea e all'allegato 5 della Decisione del Consiglio dell'OCSE. Questi elenchi sono illustrati nell'allegato 2 OLTRif. Alcune integrazioni (codici a tre cifre) sono applicabili solo per il traffico nazionale. Sono considerati come recupero i metodi di smaltimento elencati nella parte B dell'allegato 2 OLTRif.

Per i campioni di rifiuti (cap. 5.2 e 6.2), il richiedente può scegliere se indicare determinati metodi di eliminazione o di recupero.

## 7.2 Requisiti supplementari secondo il Regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti

### 7.2.1 Conservazione del modulo di cui all'allegato VII

Per le spedizioni dirette in, provenienti da o in transito attraverso Paesi dell'Unione europea occorre conservare il modulo firmato di cui all'allegato VII per almeno tre anni (art. 20 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 1013/2006).

<sup>36</sup> Sito dell'UFAM sul traffico transfrontaliero di rifiuti: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/traffico-transfrontaliero-di-rifiuti--valido-per-il-principato-d.html>

---

### **7.2.2 Contratto**

Conformemente all'articolo 18 capoverso 2, per le spedizioni dirette in, provenienti da o in transito attraverso Paesi dell'Unione europea occorre stipulare un contratto tra chi organizza la spedizione e l'impianto di recupero dei rifiuti o il laboratorio.

L'UFAM mette a disposizione sul proprio sito un modello di contratto. Il contratto non deve accompagnare il trasporto, bensì essere presentato su richiesta alle autorità. Oltre alle disposizioni contrattuali, il contratto deve disciplinare la ripresa dei rifiuti secondo gli articoli 22–25 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. Un contratto simile non è necessario secondo l'OTRif.

### **7.2.3 Registrazione delle imprese di trasporto**

Per trasportare rifiuti della lista verde dell'OCSE in, da o attraverso Paesi membri dell'Unione europea occorre essere registrati come trasportatore di rifiuti nei Paesi interessati. In Svizzera una simile registrazione non è richiesta. I trasportatori svizzeri devono rivolgersi alle autorità competenti dei Paesi membri dell'Unione europea in questione.

---

## 8 Traffico di rifiuti speciali all'estero

Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Paesi terzi o vi partecipa deve inviare all'UFAM una notifica annuale di detta attività e una copia del modulo di notifica per ogni traffico previsto che attraversa un confine nazionale (art. 36 cpv. 1 OTRif).

L'UFAM informa le autorità competenti all'estero e il segretariato della Convenzione di Basilea se accerta che un trasporto previsto che attraversa un confine nazionale è un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea (art. 36 cpv. 2 OTRif).

---

## 9 Rimandi ad altre disposizioni

In relazione al traffico transfrontaliero di rifiuti, oltre alla legislazione sui rifiuti occorre osservare in particolare le seguenti altre disposizioni:

### 9.1 Procedura doganale

L'importazione e l'esportazione di rifiuti deve essere dichiarata come tale presso l'ufficio doganale competente<sup>37</sup>.

Gli uffici doganali o la Direzione generale delle dogane<sup>38</sup> possono fornire informazioni in merito alle voci di tariffa.

Per l'esportazione o l'importazione di rifiuti con l'autorizzazione o il consenso dell'UFAM occorre riportare nei documenti doganali il numero della notifica e il numero progressivo del modulo di accompagnamento.

### 9.2 Trasporto di merci pericolose

In caso di merci pericolose, occorre osservare le seguenti disposizioni:

Traffico stradale<sup>39</sup>:

- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621)

Traffico ferroviario<sup>40</sup>:

- Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)
- Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.412)

### 9.3 Accordo sui trasporti terrestri

Secondo l'Accordo sui trasporti terrestri stipulato tra la Svizzera e l'Unione europea, un trasportatore estero può caricare merci in Svizzera ed esportarle<sup>41</sup>. Tuttavia sono vietati i cabotaggi nazionali, ossia ai trasportatori esteri non è consentito effettuare trasporti tra due destinazioni all'interno dello stesso Paese. Questo divieto si applica anche per i rifiuti.

<sup>37</sup> Amministrazione federale delle dogane (AFD) > Dichiarazione doganale da parte di ditte: [www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-dogana--le/dichiarazione-da-parte-di-ditte.html](http://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/dichiarazione-dogana--le/dichiarazione-da-parte-di-ditte.html)

<sup>38</sup> Amministrazione federale delle dogane (AFD) > Informazioni tariffali: [www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/tariffa-dogana--tares/informazioni-tariffali.html](http://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/tariffa-dogana--tares/informazioni-tariffali.html)

<sup>39</sup> Ufficio federale delle strade (USTRA) > Merci pericolose: [www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-pericolose.html](http://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/veicoli/merci-pericolose.html)

<sup>40</sup> Ufficio federale dei trasporti (UFT) > Merci pericolose: [www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/ambiente/merci-pericolose.html](http://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/ambiente/merci-pericolose.html)

<sup>41</sup> Ufficio federale dei trasporti (UFT) > Accordo sui trasporti terrestri: [www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accordo-sui-trasporti-terrestri.html](http://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accordo-sui-trasporti-terrestri.html)

---

# 10 Glossario

**Modulo di accompagnamento – Documento di movimento:** il modulo di accompagnamento secondo l'OTRif utilizzato in Svizzera è di norma definito «Documento di movimento» nel traffico transfrontaliero.

**Modulo di notifica – Documento di notifica:** il modulo di notifica secondo l'OTRif utilizzato in Svizzera è di norma definito «Documento di notifica» nel traffico transfrontaliero.

**Impresa di smaltimento – Impianto di smaltimento/recupero:** nel modulo di notifica armonizzato della Convenzione di Basilea, dell'OCSE e dell'Unione europea l'impresa di smaltimento è definita «Impianto di smaltimento/recupero».

**Procedura di notifica – Procedura di controllo ambra:** la procedura di autorizzazione per i movimenti oltre frontiera di rifiuti è definita «Procedura di controllo ambra» all'interno dell'OCSE.

**Procedura di controllo verde:** determinati rifiuti (rifiuti che figurano nella lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE o nell'allegato IX della Convenzione di Basilea) possono essere importati o esportati a scopo di recupero senza autorizzazione, purché non si tratti di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea (cfr. art. 14 cpv. 3 OTRif). Questa prassi è definita «procedura di controllo verde».

**Conferma di ricezione:** l'impresa di smaltimento conferma all'esportatore e all'UFAM l'avvenuta consegna dei rifiuti mediante firma nel campo 18 del modulo di accompagnamento inerente alla notifica.

**Dichiarazione attestante lo smaltimento:** l'impresa di smaltimento conferma all'esportatore e all'UFAM lo smaltimento ecocompatibile dei rifiuti mediante firma nel campo 19 del modulo di accompagnamento inerente alla notifica. Il termine stabilito nel contratto per l'invio delle dichiarazioni attestanti lo smaltimento può influire sull'ammontare della garanzia finanziaria (cfr. anche il cap. 5.3.2.8).

# Allegato 1: Elenco svizzero dei rifiuti con rimandi al catalogo europeo dei rifiuti (CER)

Secondo l'allegato 1 numeri 2 e 3 OLTRif (stato 01.01.2018)

## Sommario dei capitoli dell'elenco dei rifiuti

Codice	Provenienza
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce nonché dell'industria tessile <i>[CER: Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile]</i>
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli oli esausti di cui ai capitoli 05, 12 o 19)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (diversi da quelli di cui ai capitoli 07 o 08)
15	Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	Rifiuti edili e materiale di sterco <i>[CER: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)]</i>
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate <i>[CER: Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)]</i>
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale <i>[CER: Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale]</i>
20	Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata <i>[CER: Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili, prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata]</i>

## Elenco dei rifiuti

Codice	Classificazione <sup>42</sup>	Descrizione dei rifiuti <sup>43</sup>
<b>01</b>		<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>
<b>01 01</b>		<b>Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali</b>
01 01 01		Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02		Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
<b>01 03</b>		<b>Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
01 03 04	* rs	Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05	* rs	Altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06		Sterili diversi da quelli di cui ai codici 01 03 04 o 01 03 05
01 03 07	* rs	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08		Polveri e residui affini diversi da quelli di cui al codice 01 03 07
01 03 09		Fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio, diversi da quelli di cui al codice 01 03 07
01 03 10	* rs	<del>[CER: *Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07]</del>
		<i>Questo codice non è applicabile in Svizzera.</i>
01 03 99		Rifiuti non specificati altrimenti
<b>01 04</b>		<b>Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>
01 04 07	* rs	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08		Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07
01 04 09		Scarti di sabbia e di argilla
01 04 10		Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07
01 04 11		Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07
01 04 12		Sterili da altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui ai codici 01 04 07 o 01 04 11
01 04 13		Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra e da lavori di segheria, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07 <i>[CER: Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui al codice 01 04 07]</i>
01 04 99		Rifiuti non specificati altrimenti
<b>01 05</b>		<b>Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione</b>
01 05 04		Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	* rs	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06	* rs	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli dei codici 01 05 05 o 01 05 06
01 05 08		Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli dei codici 01 05 05 o 01 05 06
01 05 99		Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02</b>		<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>
<b>02 01</b>		<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
02 01 01		Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02		Scarti di tessuti animali
02 01 03		Scarti di tessuti vegetali
02 01 04		Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06		Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07		Rifiuti della selvicoltura
02 01 08	* rs	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09		Rifiuti agrochimici diversi da quelli del codice 02 01 08
02 01 10		Rifiuti metallici
02 01 99		Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 02</b>		<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale</b>
02 02 01		Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02		Scarti di tessuti animali
02 02 03		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

<sup>42</sup> CER: \* = rifiuto pericoloso, CH: rs = rifiuto speciale, rc = altro rifiuto soggetto a controllo

<sup>43</sup> [CER: testo originale del CER; non applicabile in Svizzera]

02 02 04			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 03</b>			<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
02 03 01			Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifuga e separazione di componenti
02 03 02			Rifiuti legati all'impegno di conservanti
02 03 03			Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04			Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 04</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>
02 04 01			Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02			Fanghi di carbonato di calcio fuori specifica <i>[CER: Carbonato di calcio fuori specifica]</i>
02 04 03			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 05</b>			<b>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
02 05 01			Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 06</b>			<b>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
02 06 01			Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02			Rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 07</b>			<b>Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
02 07 01			Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02			Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03			Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04			Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>03</b>			<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli mobili, polpa carta e cartone</b>
<b>03 01</b>			<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>
03 01 01			Scarti di corteccia e di sughero
03 01 04	*	rs	Rifiuti di legno problematici <i>[CER: Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolato e piallacci contenenti sostanze pericolose]</i>
03 01 05			Scarti di legno lavorati soltanto meccanicamente <i>[CER: Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolato e piallacci diversi da quelli di cui al codice 03 01 04]</i>
03 01 98			Scarti di legno eccetto quelli di cui ai codici 03 01 04 o 03 01 05 <i>[CER: codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
03 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>03 02</b>			<b>Rifiuti dei trattamenti per la conservazione del legno</b>
03 02 01	*	rs	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	*	rs	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	*	rs	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04	*	rs	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05	*	rs	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99			Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
<b>03 03</b>			<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>
03 03 01			Scarti di corteccia e di legno
03 03 02			Fanghi di recupero dei bagni di macerazione contenenti solfiti
03 03 05			Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07			Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08			Scarti della selezione di carta e cartone destinati a essere riciclati
03 03 09			Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10			Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 03 03 10
03 03 99			Rifiuti non specificati altrimenti

<b>04</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>
<b>04 01</b>			<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>
04 01 01			Carniccio e frammenti di calce
04 01 02			Rifiuti di calcinazione
04 01 03	*	rs	Bagni di sgrassatura esausti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04		rs	Liquido di concia contenente cromo
04 01 05			Liquido di concia non contenente cromo
04 01 06		rs	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07			Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08			Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09			Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>04 02</b>			<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>
04 02 09			Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10			Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14	*	rs	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15			Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui al codice 04 02 14
04 02 16	*	rs	Coloranti e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17			Coloranti e pigmenti diversi da quelli di cui al codice 04 02 16
04 02 19	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 04 02 19
04 02 21			Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22			Rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>05</b>			<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>
<b>05 01</b>			<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio</b>
05 01 02	*	rs	Fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	*	rs	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	*	rs	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	*	rs	Perdite di olio
05 01 06	*	rs	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07	*	rs	Catrami acidi
05 01 08	*	rs	Altri catrami
05 01 09	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 05 01 09
05 01 11	*	rs	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12	*	rs	Oli contenenti acidi
05 01 13			Fanghi residui dall'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14			Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15	*	rs	Filtri di argilla esauriti
05 01 16			Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio
05 01 17			Bitumi
05 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>05 06</b>			<b>Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</b>
05 06 01	*	rs	Catrami acidi
05 06 03	*	rs	Altri catrami
05 06 04			Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>05 07</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b>
05 07 01	*	rs	Rifiuti contenenti mercurio
05 07 02			Rifiuti contenenti zolfo
05 07 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06</b>			<b>Rifiuti dei processi chimici inorganici</b>
<b>06 01</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b>
06 01 01	*	rs	Acido solforico e acido solforoso
06 01 02	*	rs	Acido cloridrico
06 01 03	*	rs	Acido fluoridrico
06 01 04	*	rs	Acido fosforico e fosforoso
06 01 05	*	rs	Acido nitrico e acido nitroso
06 01 06	*	rs	Altri acidi
06 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti

<b>06 02</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b>
06 02 01	*	rs	Idrossido di calcio
06 02 03	*	rs	Idrossido di ammonio
06 02 04	*	rs	Idrossido di sodio e di potassio
06 02 05	*	rs	Altre basi
06 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 03</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>
06 03 11	*	rs	Sali solidi e loro soluzioni, contenenti cianuri <i>[CER: Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri]</i>
06 03 13	*	rs	Sali solidi e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti <i>[CER: Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti]</i>
06 03 14			Sali solidi e loro soluzioni diversi da quelli di cui ai codici 06 03 11 o 06 03 13 <i>[CER: Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui ai codici 06 03 11 o 06 03 13]</i>
06 03 15	*	rs	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16			Ossidi metallici diversi da quelli di cui al codice 06 03 15
06 03 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 04</b>			<b>Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b>
06 04 03	*	rs	Rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	*	rs	Rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	*	rs	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 05</b>			<b>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
06 05 02	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 06 05 02
<b>06 06</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione</b>
06 06 02	*	rs	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03			Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui al codice 06 06 02
06 06 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 07</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>
06 07 01	*	rs	Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02	*	rs	Carbone attivo dalla produzione di cloro <i>[CER: Carbone attivato dalla produzione di cloro]</i>
06 07 03	*	rs	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04	*	rs	Soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 08</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</b>
06 08 02	*	rs	Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 09</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>
06 09 02			Scorie fosforose
06 09 03	*	rs	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04			Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui al codice 06 09 03
06 09 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 10</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>
06 10 02	*	rs	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 11</b>			<b>Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</b>
06 11 01			Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio
06 11 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 13</b>			<b>Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>
06 13 01	*	rs	Prodotti fitosanitari, agenti per la conservazione del legno e altri biocidi inorganici <i>[CER: Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici]</i>
06 13 02	*	rs	Carbone attivo esaurito eccetto quello di cui al codice 06 07 02 <i>[CER: Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)]</i>
06 13 03			Nerofumo
06 13 04	*	rs	Rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05	*	rs	Fuliggine
06 13 99			Rifiuti non specificati altrimenti

<b>07</b>			<b>Rifiuti dei processi chimici organici</b>
<b>07 01</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>
07 01 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 01 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 07	*	rs	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 01 08	*	rs	Altri Fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 01 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11		rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 01 11
07 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 02</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>
07 02 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 02 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 02 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 07	*	rs	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 02 08	*	rs	Altri Fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 02 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 02 11
07 02 13			Rifiuti plastici
07 02 14	*	rs	Rifiuti di additivi contenenti sostanze pericolose
07 02 15			Rifiuti di additivi, diversi da quelli di cui al codice 07 02 14
07 02 16	*	rs	Rifiuti contenenti silicone pericolosi
07 02 17			Rifiuti contenenti silicone eccetto quelli di cui al codice 07 02 16
07 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 03</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (diversi da quelli di cui al codice 06 11)</b>
07 03 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 03 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 03 07	*	rs	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 03 08	*	rs	Altri fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 03 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 03 11
07 03 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 04</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (diversi da quelli di cui ai codici 02 01 08 e 02 01 09), agenti per la conservazione del legno (diversi da quelli di cui al codice 03 02) e altri biocidi organici</b> <i>[CER: Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici]</i>
07 04 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 04 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 04 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 04 07	*	rs	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 04 08	*	rs	Altri fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 04 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 04 11
07 04 13	*	rs	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 05</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>
07 05 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 05 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 05 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 05 07	*	rs	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 05 08	*	rs	Altri fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 05 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 05 11
07 05 13	*	rs	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14			Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui al codice 07 05 13
07 05 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 06</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</b>
07 06 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 06 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 06 07	*	rs	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 06 08	*	rs	Altri fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 06 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 06 11
07 06 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 07</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>
07 07 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 03	*	rs	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri <i>[CER: Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri]</i>
07 07 04	*	rs	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 07	*	rs	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati <i>[CER: Fondi e residui di reazione, alogenati]</i>
07 07 08	*	rs	Altri fondi di distillazione e residui di reazione <i>[CER: Altri fondi e residui di reazione]</i>
07 07 09	*	rs	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10	*	rs	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 07 07 11
07 07 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>08</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa)</b>
<b>08 01</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>
08 01 11	*	rs	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12			Pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui al codice 08 01 11
08 01 13	*	rs	Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14			Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 13
08 01 15	*	rs	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16			Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 15
08 01 17	*	rs	Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose <i>[CER: Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose]</i>
08 01 18			Rifiuti prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 17 <i>[CER: Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui al codice 08 01 17]</i>

08 01 19	*	rs	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20			Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui al codice 08 01 19
08 01 21	*	rs	Rifiuti dalla rimozione di pitture e vernici o svernicianti <i>[CER: Residui di vernici o di svernicianti]</i>
08 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 02</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>
08 02 01		rs	Polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02			Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03			Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 03</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>
08 03 07		rs	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08		rs	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12	*	rs	Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose
08 03 13			Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui al codice 08 03 12
08 03 14	*	rs	Fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
08 03 15			Fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui al codice 08 03 14
08 03 16	*	rs	Residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17	*	rs	Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose
08 03 18			Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui al codice 08 03 17
08 03 19	*	rs	Oli dispersi
08 03 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 04</b>			<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>
08 04 09	*	rs	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10			Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui al codice 08 04 09
08 04 11	*	rs	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12			Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al codice 08 04 11
08 04 13	*	rs	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14			Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al codice 08 04 13
08 04 15	*	rs	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16			Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui al codice 08 04 15
08 04 17	*	rs	Oli di resina
08 04 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 05</b>			<b>Rifiuti non specificati altrimenti al capitolo 08</b>
08 05 01	*	rs	Isocianati di scarto
<b>09</b>			<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>09 01</b>			<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
09 01 01	*	rs	Bagni di sviluppo e attivanti a base acquosa <i>[CER: Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa]</i>
09 01 02	*	rs	Bagni di sviluppo per lastre offset a base acquosa <i>[CER: Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa]</i>
09 01 03	*	rs	Bagni di sviluppo a base di solventi <i>[CER: Soluzioni di sviluppo a base di solventi]</i>
09 01 04	*	rs	Bagni di fissaggio <i>[CER: Soluzioni fissative]</i>
09 01 05	*	rs	Bagni di sbiancatura e soluzioni di arresto fissaggio <i>[CER: Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio]</i>
09 01 06	*	rs	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07			Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08			Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
<del>09 01 10</del>	<del>rs</del>		<del>Macchine fotografiche monouso senza batterie</del> <i>La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13.</i>
<del>09 01 11</del>	<del>*</del>	<del>rs</del>	<del>Macchine fotografiche monouso con batterie incluse nei codici 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03</del> <i>*La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13.</i>
<del>09 01 12</del>	<del>rs</del>		<del>Macchine fotografiche monouso con batterie, diverse da quelli di cui al codice 09 01 11</del> <i>*La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13.</i>
09 01 13	*	rs	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui al codice 09 01 06
09 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10</b>			<b>Rifiuti provenienti da processi termici</b>
<b>10 01</b>			<b>Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (diversi da quelli di cui al capitolo 19)</b>
10 01 01			Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui al codice 10 01 04)
10 01 02			Ceneri leggere di carbone

10 01 03			Ceneri leggere di torba, di legna allo stato naturale o di scarti di legno <i>[CER: Ceneri leggere di torba e di legno non trattato]</i>
10 01 04	*	rs	Ceneri leggere e polveri di caldaia di olio combustibile <i>[CER: Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia]</i>
10 01 05			Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07			Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09	*	rs	Acido solforico
10 01 13	*	rs	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14	*	rs	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento di rifiuti, contenenti sostanze pericolose* <i>[CER: Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose]</i>
10 01 15			Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento di rifiuti, diverse da quelli di cui al codice 10 01 14 <i>[CER: Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui al codice 10 01 14]</i>
10 01 16	*	rs	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
10 01 17			Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti eccetto quelle di cui al codice 10 01 16* <i>[CER: Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento di rifiuti, diverse da quelle di cui al codice 10 01 16]</i>
10 01 18	*	rs	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19			Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui ai codici 10 01 05, 10 01 07 o 10 01 18
10 01 20	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 10 01 20
10 01 22	*	rs	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23			Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui al codice 10 01 22
10 01 24			Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25			Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 02</b>			<b>Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>
10 02 01			Rifiuti del trattamento delle scorie (incluse le scorie granulate d'altoforno)* <i>[CER: Rifiuti del trattamento delle scorie]</i>
10 02 02			Scorie non trattate
10 02 07	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08			Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 02 07
10 02 10			Scaglie di laminazione
10 02 11	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 02 11
10 02 13	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 02 13
10 02 15			Altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 03</b>			<b>Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>
10 03 02			Frammenti di anodi
10 03 04	*	rs	Scorie della produzione primaria
10 03 05			Rifiuti di alluminio
10 03 08	*	rs	Scorie saline della produzione secondaria
10 03 09	*	rs	Scorie nere della produzione secondaria
10 03 15	*	rs	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16			Schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 03 15
10 03 17	*	rs	Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi <i>[CER: Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi]</i>
10 03 18			Rifiuti contenenti carbone derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 17 <i>[CER: Rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 17]</i>
10 03 19	*	rs	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20			Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 03 19
10 03 21	*	rs	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22			Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui al codice 10 03 21
10 03 23	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24			Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 23
10 03 25	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 03 25
10 03 27	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 03 27
10 03 29	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30			Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui al codice 10 03 29

10 03 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 04</b>			<b>Rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>
10 04 01	*	rs	Scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02	*	rs	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03	*	rs	Arsenato di calcio
10 04 04	*	rs	Polveri dei gas di combustione
10 04 05	*	rs	Altre polveri e particolato
10 04 06	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 04 09
10 04 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 05</b>			<b>Rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>
10 05 01			Scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03	*	rs	Polveri dei gas di combustione
10 05 04			Altre polveri e particolato
10 05 05	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 05 08
10 05 10	*	rs	Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose <i>[CER: Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose]</i>
10 05 11			Impurità e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 05 10 <i>[CER: Scorie e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 05 10]</i>
10 05 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 06</b>			<b>Rifiuti della metallurgia termica del rame</b>
10 06 01			Scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02			Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03	*	rs	Polveri dei gas di combustione
10 06 04			Altre polveri e particolato
10 06 06	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 06 09
10 06 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 07</b>			<b>Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>
10 07 01			Scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02			Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03			Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04			Altre polveri e particolato
10 07 05			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 07 07
10 07 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 08</b>			<b>Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>
10 08 04			Polveri e particolato
10 08 08	*	rs	Scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09			Altre scorie
10 08 10	*	rs	Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11			Impurità e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 08 10
10 08 12	*	rs	Rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione degli anodi
10 08 13			Rifiuti contenenti carbone derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui al codice 10 08 12
10 08 14			Frammenti di anodi
10 08 15	*	rs	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16			Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 08 15
10 08 17	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 08 17
10 08 19	*	rs	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20			Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui al codice 10 08 19
10 08 99			Rifiuti non specificati altrimenti

<b>10 09</b>			<b>Rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>
10 09 03			Scorie di fusione
10 09 05	*	rs	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06			Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 09 05
10 09 07	*	rs	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08			Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 09 07
10 09 09	*	rs	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10			Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 09 09
10 09 11	*	rs	Altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12			Altri particolati diversi da quelli di cui al codice 10 09 11
10 09 13	*	rs	Rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14			Rifiuti di leganti diversi da quelli di cui al codice 10 09 13
10 09 15	*	rs	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16			Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui al codice 10 09 15
10 09 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 10</b>			<b>Rifiuti della fusione di metalli non ferrosi</b>
10 10 03			Scorie di fusione
10 10 05	*	rs	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06			Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 10 05
10 10 07	*	rs	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08			Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui al codice 10 10 07
10 10 09	*	rs	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10			Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui al codice 10 10 09
10 10 11	*	rs	Altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12			Altri particolati diversi da quelli di cui al codice 10 10 11
10 10 13	*	rs	Rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14			Rifiuti di leganti diversi da quelli di cui al codice 10 10 13
10 10 15	*	rs	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16			Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui al codice 10 10 15
10 10 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 11</b>			<b>Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>
10 11 03			Scarti di materiali in fibra di vetro
10 11 05			Polveri e particolato
10 11 09	*	rs	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10			Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diversi da quelli di cui al codice 10 11 09
10 11 11	*	rs	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12			Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui al codice 10 11 11
10 11 13	*	rs	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14			Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui al codice 10 11 13
10 11 15	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16			Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 11 15
10 11 17	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 11 17
10 11 19	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20			Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 10 11 19
10 11 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 12</b>			<b>Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica e materiali ceramici da costruzione come mattoni, mattonelle, gres</b> <b>[CER: Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione]</b>
10 12 01			Scarti di mescole prima della cottura* <i>[CER: Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico]</i>
10 12 03			Polveri e particolato
10 12 05			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06			Stampi di scarto
10 12 08			Scarti di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle, gres (dopo la cottura) <i>[CER: Scarti ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)]</i>
10 12 09	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10			Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 12 09
10 12 11	*	rs	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12			Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui al codice 10 12 11
10 12 13			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99			Rifiuti non specificati altrimenti

<b>10 13</b>			<b>Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>
10 13 01			Scarti di mescole prima della cottura* <i>[CER: Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico]</i>
10 13 04			Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06			Polveri e particolato (eccetto quelli dei codici 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07			Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09	*	rs	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10			Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui al codice 10 13 09
10 13 11			Rifiuti della produzione di altri materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui ai codici 10 13 09 o 10 13 10
10 13 12	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13			Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al codice 10 13 12
10 13 14			Rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 14</b>			<b>Rifiuti prodotti dai forni crematori</b>
10 14 01		rs	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
<b>11</b>			<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>
<b>11 01</b>			<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b> <i>[CER: Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli ed altri materiali (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)]</i>
11 01 05	*	rs	Acidi di decapaggio
11 01 06	*	rs	Acidi non specificati altrimenti
11 01 07	*	rs	Basi di decapaggio
11 01 08	*	rs	Fanghi di fosfatazione
11 01 09	*	rs	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10			Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui al codice 11 01 09
11 01 11	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 12			Soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle di cui al codice 11 01 11
11 01 13	*	rs	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14			Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui al codice 11 01 13
11 01 15	*	rs	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16	*	rs	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98	*	rs	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>11 02</b>			<b>Rifiuti e fanghi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi*</b> <i>[CER: Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi]</i>
11 02 02	*	rs	Fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03			Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05	*	rs	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame contenenti sostanze pericolose
11 02 06			Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame diversi da quelli di cui al codice 11 02 05
11 02 07	*	rs	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>11 03</b>			<b>Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento</b>
11 03 01	*	rs	Rifiuti contenenti cianuro
11 03 02	*	rs	Altri rifiuti
<b>11 05</b>			<b>Rifiuti prodotti da processi di zincatura a caldo*</b> <i>[CER: Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo]</i>
11 05 01			Zinco solido
11 05 02			Ceneri di zinco, resti della schiumatura, scarti di zinco <i>[CER: Ceneri di zinco]</i>
11 05 03	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04	*	rs	Flussante esaurito <i>[CER: Fondente esaurito]</i>
11 05 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>12</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>
<b>12 01</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>
12 01 01			Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02			Polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03			Limatura e trucioli di metalli non ferrosi diversi da quelli di cui al codice 12 01 98 <i>[CER: Limatura e trucioli di materiali non ferrosi]</i>

12 01 04			Polveri e particolato di metalli non ferrosi diversi da quelli cui al codice 12 01 98 <i>[CER: Polveri e particolato di materiali non ferrosi]</i>
12 01 05			Limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06	*	rs	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07	*	rs	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08	*	rs	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09	*	rs	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10	*	rs	Oli sintetici per macchinari
12 01 12	*	rs	Cere e grassi esauriti
12 01 13			Rifiuti di saldatura
12 01 14	*	rs	Fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
12 01 15			Fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui al codice 12 01 14
12 01 16	*	rs	Rifiuti di sabbatura, contenente sostanze pericolose <i>[CER: Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose]</i>
12 01 17			Rifiuti di sabbatura, diversi da quelli di cui al codice 12 01 16 <i>[CE: Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui al codice 12 01 16]</i>
12 01 18	*	rs	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19	*	rs	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili <i>[CER: Oli per macchinari, facilmente biodegradabili]</i>
12 01 20	*	rs	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21			Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli cui al codice 12 01 20
12 01 98		rs	Rifiuti e rottami di magnesio combustibili e autoinfiammabili o tali che al contatto con l'acqua sprigionano quantità pericolose di gas combustibili <i>[CER: codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
12 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>12 03</b>			<b>Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (diversi da quelli di cui al capitolo 11)</b>
12 03 01	*	rs	Soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	*	rs	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
<b>13</b>			<b>Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili e gli oli esausti di cui ai capitoli 05, 12 o 19)</b>
<b>13 01</b>			<b>Scarti di oli per circuiti idraulici</b>
13 01 01	*	rs	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04	*	rs	Emulsioni clorate
13 01 05	*	rs	Emulsioni non clorate
13 01 09	*	rs	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10	*	rs	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11	*	rs	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12	*	rs	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13	*	rs	Altri oli per circuiti idraulici
<b>13 02</b>			<b>Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</b>
13 02 04	*	rs	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05	*	rs	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06	*	rs	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07	*	rs	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08	*	rs	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione (incluse le miscele di oli minerali) <i>[CER: Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione]</i>
<b>13 03</b>			<b>Oli isolanti e termoconduttori di scarto</b>
13 03 01	*	rs	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06	*	rs	Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui al codice 13 03 01
13 03 07	*	rs	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08	*	rs	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09	*	rs	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10	*	rs	Altri oli isolanti e termoconduttori
<b>13 04</b>			<b>Oli di sentina</b>
13 04 01	*	rs	Oli di sentina della navigazione interna
13 04 02	*	rs	Oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03	*	rs	Altri oli di sentina della navigazione
<b>13 05</b>			<b>Residui da separatori olio/acqua</b> <i>[CER: Prodotti di separazione olio/acqua]</i>
13 05 01	*	rs	Rifiuti solidi di dissabbiatori e di separatori olio/acqua <i>[CER: Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua]</i>
13 05 02	*	rs	Fanghi da separatori olio/acqua* <i>[CER: Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua]</i>

13 05 03	*	rs	<i>Fanghi da collettori</i> <i>La Svizzera fa invece capo al codice 20 03 06.</i>
13 05 06	*	rs	Oli da separatori olio/acqua <i>[CER: Oli prodotti dalla separazione olio/acqua]</i>
13 05 07	*	rs	Acque oleose da separatori olio/acqua <i>[CER: Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua]</i>
13 05 08	*	rs	Miscugli di rifiuti di dissabbiatori e di separatori olio/acqua <i>[CER: Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua]</i>
<b>13 07</b>			<b>Rifiuti di carburanti liquidi</b>
13 07 01	*	rs	Olio combustibile e carburante diesel
13 07 02	*	rs	Benzina <i>[CER: Petrolio]</i>
13 07 03	*	rs	Altri carburanti (comprese le miscele)
<b>13 08</b>			<b>Rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>
13 08 01	*	rs	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02	*	rs	Altre emulsioni
13 08 99	*	rs	Rifiuti non specificati altrimenti
<b>14</b>			<b>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (diversi da quelli di cui ai capitoli 07 o 08)</b>
<b>14 06</b>			<b>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>
14 06 01	*	rs	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC <i>[CER: Clorofluorocarburi, HCFC, HFC]</i>
14 06 02	*	rs	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati <i>[CER: Altri solventi e miscele di solventi, alogenati]</i>
14 06 03	*	rs	Altri solventi e miscele di solventi
14 06 04	*	rs	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 06 05	*	rs	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
<b>15</b>			<b>Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>
<b>15 01</b>			<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta separata)</b>
15 01 01			Imballaggi in carta e cartone
15 01 02			Imballaggi in plastica
15 01 03		rc	Imballaggi in legno diversi da quelli di cui al codice 15 01 98 <i>[CER: Imballaggi in legno]</i>
15 01 04			Imballaggi metallici
15 01 05			Imballaggi in materiali compositi
15 01 06			Imballaggi misti
15 01 07			Imballaggi in vetro
15 01 09			Imballaggi in materia tessile
15 01 10	*	rs	Imballaggi contenenti residui di sostanze o rifiuti speciali con caratteristiche particolarmente pericolose o contaminati da tali sostanze o rifiuti speciali <i>[CER: Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze]</i>
15 01 11	*	rs	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 01 98			Palette a perdere in legno massiccio
<b>15 02</b>			<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>
15 02 02	*	rs	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
15 02 03			Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui al codice 15 02 02
<b>16</b>			<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>
<b>16 01</b>			<b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (diversi da quelli di cui ai capitoli 13, 14, 16 06 o 16 08)</b>
16 01 03		rc	Pneumatici fuori uso
16 01 04	*	rc	Veicoli fuori uso
16 01 06		rc	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07	*	rs	Filtri dell'olio
16 01 08	*	rs	Componenti contenenti mercurio
16 01 09	*	rs	Componenti contenenti PCB
16 01 10	*	rs	Componenti esplosivi (ad esempio da «air bag»)
16 01 11	*	rs	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12			Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui al codice 16 01 11
16 01 13	*	rs	Liquidi per freni
16 01 14	*	rs	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15			Liquidi antigelo diversi da quelli di cui al codice 16 01 14
16 01 16			Serbatoi per gas liquido
16 01 17			Metalli ferrosi
16 01 18			Metalli non ferrosi
16 01 19			Plastica
16 01 20			Vetro
16 01 21	*	rs	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui ai codici da 16 01 07 a 16 01 11 e 16 01 13 a 16 01 14
16 01 22			Componenti non specificati altrimenti
16 01 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>16 02</b>			<b>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
16 02 09	*	rs	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10	*	rs	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui al codice 16 02 09
16 02 11	*	rc	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC <i>[CER: Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC]</i>
16 02 12	*	rs	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere
16 02 13	*	rc	Apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui ai codici 16 02 09 a 16 02 12 o 20 01 21 <i>[CER: Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui ai codici 16 02 09 e 16 02 12 (Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui ai codici 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, vetro di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.)]</i>
<del>16 02 14</del>	<del>rc</del>		<del>Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici da 16 02 09 a 16 02 13 La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 13</del>
16 02 15	*	rs	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16			Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui ai codici 16 02 15 o 16 02 97 <i>[CER: Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui al codice 16 02 15]</i>
16 02 97		rc	Componenti elettronici rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui al codice 16 02 15 <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
16 02 98		rc	Cavi metallici usati <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>16 03</b>			<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
16 03 03	*	rs	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04			Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui al codice 16 03 03
16 03 05	*	rs	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06			Rifiuti organici diversi da quelli di cui al codice 16 03 05
16 03 07	*	rs	Mercurio metallico
<b>16 04</b>			<b>Esplosivi di scarto</b>
16 04 01	*	rs	Munizioni di scarto
16 04 02	*	rs	Fuochi artificiali di scarto
16 04 03	*	rs	Altri esplosivi di scarto
<b>16 05</b>			<b>Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</b>
16 05 04	*	rs	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05			Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui al codice 16 05 04
16 05 06	*	rs	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07	*	rs	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	*	rs	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09			Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui ai codici 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 05 98		rs	Resti di sostanze chimiche di composizione ignota <i>[CER: Codice non prevista nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>16 06</b>			<b>Batterie e accumulatori</b>
16 06 01	*	rs	Batterie al piombo e accumulatori al piombo <i>[CER: Batterie al piombo]</i>
16 06 02	*	rs	Batterie al nichel-cadmio e accumulatori al nichel-cadmio <i>[CER: Batterie al nichel-cadmio]</i>
16 06 03	*	rs	Batterie contenenti mercurio
16 06 04		rs	Batterie alcaline <i>[CER: Batterie alcaline (tranne 16 06 03)]</i>
16 06 05		rs	Altre batterie e accumulatori
16 06 06	*	rs	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta separata
16 06 97		rs	Batterie al litio e accumulatori al litio <i>[CER: Codice non prevista nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
16 06 98		rs	Batterie e/o accumulatori mescolati <i>[CER: Codice non prevista nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>16 07</b>			<b>Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (diversi da quelli di cui ai capitoli 05 e 13)</b>

16 07 08	*	rs	Rifiuti contenenti olio
16 07 09	*	rs	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>16 08</b>			<b>Catalizzatori esauriti</b>
16 08 01			Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino diversi da quelli di cui al codice 16 08 07
16 08 02	*	rs	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03			Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04			Catalizzatori esauriti da cracking catalitico diversi da quelli di cui al codice 16 08 07 <i>[CER: Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)]</i>
16 08 05	*	rs	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06	*	rs	Liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07	*	rs	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
<b>16 09</b>			<b>Sostanze ossidanti</b>
16 09 01	*	rs	Permanganati, ad esempio il permanganato di potassio
16 09 02	*	rs	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03	*	rs	Perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04	*	rs	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
<b>16 10</b>			<b>Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>
16 10 01	*	rs	Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose
16 10 02			Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al codice 16 10 01
16 10 03	*	rs	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose
16 10 04			Concentrati acquosi diversi da quelli di cui al codice 16 10 03
<b>16 11</b>			<b>Scarti di rivestimenti e materiali refrattari</b>
16 11 01		rs	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02			Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui al codice 16 11 01
16 11 03		rs	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04			Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui al codice 16 11 03
16 11 05		rs	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06			Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui al codice 16 11 05
<b>17</b>			<b>Rifiuti edili e materiale di sterro</b> <i>[CER: Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)]</i>
<b>17 01</b>			<b>Rifiuti edili di origine minerale (calcestruzzo di demolizione, materiale non bituminoso di demolizione delle strade e materiale di demolizione non separato)</b> <i>[CER: Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche]</i>
17 01 01			Calcestruzzo di demolizione* <i>[CER: Cemento]</i>
17 01 02			Mattoni
17 01 03			Mattonelle e ceramiche <i>La Svizzera fa invece capo al codice 17 01 07</i>
17 01 06	*	rs	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose <i>La Svizzera fa invece capo ai codici 17 09 01, 17 01 02 o 17 01 03</i>
17 01 07			Materiale di demolizione non separato <i>[CER: Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui al codice 17 01 06]</i>
17 01 98			Materiale non bituminoso di demolizione delle strade <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>17 02</b>			<b>Legno, vetro e plastica</b>
17 02 01			Scarti di legno impiegato sul cantiere <i>La Svizzera fa invece capo al codice 17 01 97 o 17 02 98</i>
17 02 02			Vetro
17 02 03			Plastica
17 02 04	*	rs	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 02 97		rc	Legno usato proveniente da cantieri, rinnovi e ristrutturazioni <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
17 02 98		rs	Rifiuti di legno problematici <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>

<b>17 03</b>			<b>Rifiuti edili di origine minerale (materiale bituminoso di demolizione delle strade) e altri rifiuti contenenti catrame*</b> <b>[CER: Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame]</b>
17 03 01	*	rc	Asfalto di demolizione con un tenore di PAH compreso tra 250 e 1000 mg/kg <i>[CER: Miscele bituminose contenenti catrame di carbone]</i>
17 03 02			Asfalto di demolizione con un tenore di PAH inferiore a i 250 mg/kg <i>[CER: Miscele bituminose diverse da quelle di cui al codice 17 03 01]</i>
17 03 03	*	rs	Asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 1000 mg/kg nonché rifiuti contenenti catrame e catrame di carbone <i>[CER: Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame]</i>
<b>17 04</b>			<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>
17 04 01			Rame, bronzo, ottone
17 04 02			Alluminio
17 04 03			Piombo
17 04 04			Zinco
17 04 05			Ferro e acciaio
17 04 06			Stagno
17 04 07			Metalli misti
17 04 09	*	rs	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10	*	rs	Cavi metallici usati impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose <i>[CER: Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose]</i>
17 04 11		rc	Cavi metallici usati, diversi da quelli di cui al codice 17 04 10 <i>[CER: Cavi, diversi da quelli di cui al codice 17 04 10]</i>
<b>17 05</b>			<b>Materiale di scavo; materiale di scavo dei binari; materiale di sterro*</b> <b>[CER: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio]</b>
17 05 03	*	rs	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo e contaminato da sostanze pericolose <i>[CER: Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose]</i>
17 05 04			Materiale di sterro non inquinato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo <i>[CER: Terra e rocce, diverse da quelle di cui al codice 17 05 03]</i>
17 05 05	*	rs	Materiale di scavo e di sgombero contaminato da sostanze pericolose <i>[CER: Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose]</i>
17 05 06			Materiale di scavo e di sgombero non inquinato <i>[CER: Fanghi di dragaggio, diversi da quello di cui al codice 17 05 05]</i>
17 05 07	*	rs	Materiale di scavo dei binari contaminato da sostanze pericolose <i>[CER: Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose]</i>
17 05 08			Materiale di scavo dei binari non inquinato <i>[CER: Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui al codice 17 05 07]</i>
17 05 90		rcm	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo fortemente inquinato diverso da quello di cui al codice 17 05 03
17 05 91		rcm	Materiale di scavo e di sgombero fortemente inquinato diverso da quello di cui al codice 17 05 05
17 05 92		rcm	Materiale di scavo dei binari fortemente inquinato diverso da quello di cui al codice 17 05 07
17 05 93			Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo e lievemente inquinato <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
17 05 94			Materiale di scavo e di sgombero lievemente inquinato <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
17 05 95			Materiale di scavo dei binari lievemente inquinato <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
17 05 96		rc	Materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo poco inquinato
17 05 97		rc	Materiale di scavo e di sgombero poco inquinato <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
17 05 98		rc	Materiale di scavo dei binari poco inquinato <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>17 06</b>			<b>Materiali isolanti e rifiuti edili contenenti amianto*</b> <b>[CER: Materiale isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto]</b>
17 06 01	*	rs	Materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03	*	rs	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04			Materiali isolanti diversi da quelli di cui ai codici 17 06 01 o 17 06 03
17 06 05	*	rs	Rifiuti edili con fibre d'amianto libere o che si liberano <i>[CER: Materiali da costruzione contenenti amianto]</i>
17 06 98			Rifiuti edili contenenti amianto diversi da quelli di cui al codice 17 06 05 <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>

<b>17 08</b>			<b>Rifiuti edili a base di gesso</b> <b>[CER: Materiali da costruzione a base di gesso]</b>
17 08 01	*	rs	Rifiuti edili a base di gesso contaminati da sostanze pericolose <i>[CER: Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose]</i>
17 08 02			Rifiuti edili a base di gesso diversi da quelli di cui al codice 17 08 01 <i>[CER: Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui al codice 17 08 01]</i>
<b>17 09</b>			<b>Altri rifiuti edili (compresi i rifiuti edili non selezionati)</b> <b>[CER: Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione]</b>
17 09 01	*	rs	Rifiuti edili contenenti mercurio <i>[CER: Rifiuti dell'attività di costruzione e di demolizione contenenti mercurio]</i>
17 09 02	*	rs	Rifiuti edili contenenti PCB <i>[CER: Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)]</i>
17 09 03	*	rs	Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose]</i>
17 09 04		rc	Rifiuti edili non selezionati nonché altri rifiuti edili inquinati <i>[CER: Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui ai codici 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03]</i>
17 09 98			Rifiuti edili non selezionati combustibili (ad esempio legno, carta, cartone, plastica) <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>18</b>			<b>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate</b> <b>[CER: Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)]</b>
<b>18 01</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla ricerca, dall'ostetricia, dalla diagnosi, dal trattamento o dalla prevenzione di malattie nell'uomo</b> <b>[CER: Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani]</b>
18 01 01		rs	Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – «sharps») diversi da quelli di cui al codice 18 01 03* <i>[CER: Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)]</i>
18 01 02		rs	Rifiuti che presentano rischi di contaminazione (ad esempio residui di tessuti, rifiuti contenenti sangue, secreti ed escreti, sacche per il sangue e sangue conservato) <i>[CER: Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)]</i>
18 01 03	*	rs	Rifiuti infettivi <i>[CER: Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni]</i>
18 01 04			Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, biancheria, indumenti monouso, pannolini)
18 01 06	*	rs	Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose <i>[CER: Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose]</i>
18 01 07			Prodotti chimici diversi da quelli di cui al codice 18 01 06 <i>[CER: Sostanze chimiche diverse da quelle di cui al codice 18 01 06]</i>
18 01 08	*	rs	Rifiuti citostatici <i>[CER: Medicinali citotossici e citostatici]</i>
18 01 09		rs	Medicamenti scaduti diversi da quelli di cui al codice 18 01 08 <i>[CER: Medicinali diversi da quelli di cui al codice 18 01 08]</i>
18 01 10	*	rs	Rifiuti di amalgama prodotti dalla medicina dentaria <i>[CER: Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici]</i>
<b>18 02</b>			<b>Rifiuti provenienti dalla ricerca, dalla diagnosi, dal trattamento e dalla prevenzione di malattie negli animali</b> <b>[CER: Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali]</b>
18 02 01		rs	Rifiuti con pericolo di lesione (oggetti aguzzi o taglienti – «sharps») diversi da quelli di cui al codice 18 02 02 <i>[CER: Oggetti da taglio (eccetto 18 02 03)]</i>
18 02 02	*	rs	Rifiuti infettivi <i>[CER: Rifiuti, per il cui smaltimento vengono poste esigenze particolari, specialmente dal punto di vista della prevenzione delle infezioni]</i>
18 02 03			Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05	*	rs	Prodotti chimici contenenti o costituiti da sostanze pericolose <i>[CER: Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose]</i>
18 02 06			Prodotti chimici diversi da quelli di cui al codice 18 02 05* <i>[CER: Sostanze chimiche diverse da quelle di cui al codice 18 02 05]</i>
18 02 07	*	rs	Rifiuti citostatici <i>[CER: Medicinali citotossici e citostatici]</i>

18 02 08	rs	Medicamenti scaduti diversi da quelli di cui al codice 18 02 07 <i>[CER: Medicinali diversi da quelli di cui al codice 18 02 07]</i>
18 02 98	rs	Rifiuti di origine animale con pericolo di contaminazione (ad esempio residui di tessuti, rifiuti sporchi contenenti sangue, secreti ed escreti, sacche per il sangue e sangue conservato, carcasse di animali [da laboratorio]) <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>19</b>		<b>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b> <b><i>[CER: Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuor sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale]</i></b>
<b>19 01</b>		<b>Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>
19 01 02		Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05	* rs	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06	* rs	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07	* rs	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10	* rs	Carbone attivo esausto, impiegato per il trattamento dei fumi <i>[CER: Carbone attivo esaurato, impiegato per il trattamento dei fumi]</i>
19 01 11	* rs	Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose
19 01 12		Ceneri pesanti e scorie (ad esempio scorie IIRU incluse scorie IIRU miste a polveri di filtri lavate con acidi) diverse da quelle di cui al codice 19 01 11 <i>[CER: Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui al codice 19 01 11]</i>
19 01 13	* rs	Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
19 01 14		Ceneri leggere, diverse da quelle di cui al codice 19 01 13
19 01 15	* rs	Ceneri di caldaia contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 01 16		Ceneri di caldaia diverse da quelle di cui al codice 19 01 15
19 01 17	* rs	Rifiuti della pirolisi contenenti sostanze pericolose
19 01 18		Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui al codice 19 01 17
19 01 19		Sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 98	rs	Sabbie dei reattori a letto fluidizzato, contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
19 01 99		Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 02</b>		<b>Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>
19 02 03		Miscugli di rifiuti, non contenenti rifiuti speciali <i>[CER: Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi]</i>
19 02 04	* rs	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto speciale <i>[CER: Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso]</i>
19 02 05	* rs	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06		Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui al codice 19 02 05
19 02 07	* rs	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08	* rs	Rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose
19 02 09	* rs	Rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose
19 02 10		Rifiuti combustibili diversi da quelli di cui ai codici 19 02 08 o 19 02 09
19 02 11	* rs	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99		Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 03</b>		<b>Rifiuti stabilizzati / solidificati <sup>1)</sup></b> <b><sup>1)</sup> I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.</b> <b>La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza e non al codice 19 03</b>
19 03 04	* rs	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati <sup>2)</sup> <sup>2)</sup> Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo. <i>La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza</i>
19 03 05		Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui al codice 19 03 04 <i>La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza</i>
19 03 06	* rs	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati <i>La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza</i>
19 03 07		Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui al codice 19 03 06 <i>La Svizzera fa invece capo alla descrizione dei rifiuti e ai codici dei rifiuti di provenienza</i>

19 03 08	*	rs	Mercurio parzialmente stabilizzato
<b>19 04</b>			<b>Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>
19 04 01			Rifiuti vetrificati
19 04 02	*	rs	Ceneri leggere e altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03	*	rs	Fase solida non vetrificata
19 04 04			Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
<b>19 05</b>			<b>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>
19 05 01			Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02			Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03			Compost fuori specifica
19 05 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 06</b>			<b>Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
19 06 03			Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04			Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05			Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06			Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 07</b>			<b>Percolato di discarica</b>
19 07 02	*	rs	Percolato di discarica contenente sostanze pericolose
19 07 03			Percolato di discarica diverso da quello di cui al codice 19 07 02
<b>19 08</b>			<b>Rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico, non specificati altrimenti</b> <b>[CER: Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti]</b>
19 08 01			Residui di grigliatura e setacciatura <i>[CER: Vaglio]</i>
19 08 02			Residui dei dissabbiatori <i>[CER: Residui dell'eliminazione della sabbia]</i>
19 08 05			Fanghi prodotti da impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico <i>[CER: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane]</i>
19 08 06	*	rs	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07	*	rs	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08	*	rs	Fanghi prodotti da sistemi a membrana, contenenti metalli pesanti <i>[CER: Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 08 09		rc	Miscele di oli e grassi prodotte da separatori oli/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili <i>[CER: Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili]</i>
19 08 10	*	rs	Miscele di oli e grassi prodotte da separatori oli/acqua, diverse da quelle di cui al codice 19 08 09* <i>[CER: Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui al codice 19 08 09]</i>
19 08 11	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico industriali, contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 08 12			Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque di scarico industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 11 <i>[CER: Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 11]</i>
19 08 13	*	rs	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali* <i>[CER: Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali]</i>
19 08 14			Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque di scarico industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 13 <i>[CER: Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui al codice 19 08 13]</i>
19 08 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 09</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>
19 09 01			Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione primari e vagliatura
19 09 02			Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03			Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04			Carbone attivo esausto <i>[CER: Carbone attivo esaurito]</i>
19 09 05			Resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06			Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 10</b>			<b>Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo («Shredder»)</b> <b>[CER: Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo]</b>
19 10 01			Rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02			Rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03	*	rs	Frazione leggera derivante dalla frantumazione e polveri <i>[CER: Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose]</i>
<del>19 10 04</del>		rs	<del>Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli al codice 19 10 03</del> <i>La Svizzera fa invece capo al codice 19 10 03</i>

19 10 05	*	rs	Altre frazioni contenenti sostanze pericolose
19 10 06			Altre frazioni diverse da quelle di cui al codice 19 10 05
<b>19 11</b>			<b>Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio esausto</b>
19 11 01	*	rs	Filtri di argilla esauriti
19 11 02	*	rs	Catrami acidi
19 11 03	*	rs	Rifiuti liquidi acquosi
19 11 04	*	rs	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05	*	rs	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06			Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al codice 19 11 05
19 11 07	*	rs	Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99			Rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 12</b>			<b>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>
19 12 01			Carta e cartone
19 12 02			Metalli ferrosi
19 12 03			Metalli non ferrosi
19 12 04			Plastica e gomma
19 12 05			Vetro
19 12 06	*	rs	Rifiuti di legno problematici <i>[CER: Legno contenente sostanze pericolose]</i>
19 12 07			Rifiuti di legno allo stato naturale <i>[CER: Legno diverso da quello di cui al codice 19 12 06]</i>
19 12 08			Prodotti tessili
19 12 09			Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10			Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11	*	rs	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12			Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui al codice 19 12 11
19 12 95		rc	Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto
19 12 96		rc	Materiale fine proveniente dalla selezione dei rifiuti edili
19 12 98			Rifiuti di legno diversi da quelli di cui ai codici 19 12 06 o 19 12 07 (legno usato) <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
<b>19 13</b>			<b>Rifiuti prodotti dal risanamento di terreni, di materiale di scavo e di acque di falda</b> <b><i>[CER: Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda]</i></b>
19 13 01	*	rs	Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 13 02			Rifiuti solidi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, diversi da quelli di cui al codice 19 13 01 <i>[CER: Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui al codice 19 13 01]</i>
19 13 03	*	rs	Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 13 04			Fanghi prodotti dal risanamento di terreni o materiale di scavo, diversi da quelli di cui al codice 19 13 03 <i>[CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui al codice 19 13 03]</i>
19 13 05	*	rs	Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 13 06			Fanghi prodotti dal risanamento di acque di falda diversi da quelli di cui al codice 19 13 05 <i>[CER: Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui al codice 19 13 05]</i>
19 13 07	*	rs	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento di acque di falda contenenti sostanze pericolose <i>[CER: Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose]</i>
19 13 08			Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento di acque di falda, diversi da quelli di cui al codice 19 13 07 <i>[CER: Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui al codice 19 13 07]</i>
<b>20</b>			<b>Rifiuti urbani e assimilabili prodotti da attività industriali e commerciali (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta separata</b> <b><i>[CER: Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili, prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata]</i></b>
<b>20 01</b>			<b>Frazioni oggetto di raccolta separata (diverse da quelle di cui al codice 15 01)</b> <b><i>[CER: Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)]</i></b>
20 01 01			Carta e cartone
20 01 02			Vetro

20 01 08		Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10		Abbigliamento
20 01 11		Prodotti tessili
20 01 13	* rs	Solventi
20 01 14	* rs	Acidi
20 01 15	* rs	Soluzioni alcaline <i>[CER: Sostanze alcaline]</i>
20 01 17	* rs	Prodotti fotochimici
20 01 19	* rs	Pesticidi
20 01 21	* rs	Lampade contenenti mercurio <i>[CER: Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio]</i>
<del>20 01 23</del>	<del>* re</del>	<del>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</del> <i>La Svizzera fa invece capo al codice 16 02 11</i>
20 01 25	rc	Oli e grassi commestibili, esclusi quelli provenienti da centri di raccolta pubblici <i>[CER: Oli e grassi commestibili]</i>
20 01 26	* rs	Oli e grassi diversi da quelli di cui al codice 20 01 25
20 01 27	* rs	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui al codice 20 01 27
20 01 29	* rs	Detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30		Detergenti diversi da quelli di cui al codice 20 01 29
20 01 31	* rs	Rifiuti citostatici <i>[CER: Rifiuti citotossici e citostatici]</i>
20 01 32	rs	Medicamenti scaduti diversi da quelli di cui al codice 20 01 31 <i>[CER: Medicinali diversi da quelli di cui al codice 20 01 31]</i>
<del>20 01 33</del>	<del>* re</del>	<del>Batterie e accumulatori di cui ai codici 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</del> <i>La Svizzera fa invece capo ai codici da 16 06 01 a 16 06 05, 16 06 97 o 16 06 98</i>
<del>20 01 34</del>	<del>re</del>	<del>Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui al codice 20 01 33</del> <i>La Svizzera fa invece capo ai codici da 16 06 01 a 16 06 05, 16 06 97 o 16 06 98</i>
<del>20 01 35</del>	<del>* re</del>	<del>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui al codice 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi</del> <i>La Svizzera fa invece capo ai codici della categoria di provenienza 16 02</i>
<del>20 01 36</del>	<del>re</del>	<del>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</del> <i>La Svizzera fa invece capo ai codici della categoria di provenienza 16 02</i>
20 01 37	* rs	Rifiuti di legno problematici <i>[CER: Legno, contenente sostanze pericolose]</i>
20 01 38		Rifiuti di legno allo stato naturale <i>[CER: Legno, diverso da quello di cui al codice 20 01 37]</i>
20 01 39		Plastica
20 01 40		Metalli
20 01 41		Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere diversi da quelli di cui al codice 20 01 96 <i>[CER: Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere]</i>
20 01 94	rs	Rifiuti contenenti mercurio diversi da quelli di cui al codice 20 01 21 <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
20 01 96	rs	Acque di lavaggio di forni e camini <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
20 01 97	rs	Piccole quantità di rifiuti speciali misti provenienti dalle economie domestiche <i>[CER: Codice non prevista nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
20 01 98	rc	Rifiuti di legno diversi da quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38 <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
20 01 99		Altre frazioni non specificate altrimenti
<b>20 02</b>		<b>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
20 02 01		Rifiuti biodegradabili
20 02 02		Terra e pietre <i>[CER: Terra e roccia]</i>
20 02 03		Altri rifiuti non biodegradabili
<b>20 03</b>		<b>Altri rifiuti urbani</b>
20 03 01		Rifiuti urbani non selezionati <i>[CER: Rifiuti urbani non differenziati]</i>
20 03 02		Rifiuti dei mercati
20 03 03		Spazzatura della strada <i>[CER: Residui della pulizia stradale]</i>
20 03 04		Fanghi delle fosse settiche

---

20 03 06	rs	Fanghi dei pozzetti stradali <i>[CER: Rifiuti della pulizia delle fognature]</i>
20 03 07		Rifiuti ingombranti
20 03 98		Residui di incendio e altri residui non specificati altrimenti <i>[CER: Codice non previsto nell'elenco dei rifiuti CER]</i>
20 03 99		Rifiuti urbani non specificati altrimenti

---

# Allegato 2: Liste dei rifiuti consolidate della Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL

Lista ambra (versione consolidata dell'all. 4, stato 01.01.2025, attuazione nazionale da parte della Svizzera)

## Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale

- Y46 Rifiuti urbani
- Y47 Residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani
- Y48 Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, ad eccezione di quanto segue:
- Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati da componenti dell'appendice 1, in misura tale da presentare una caratteristica dell'appendice 2 (cfr. voce AC300)
  - Rifiuti di plastica coperti dalla voce B3011
- Y49 Rifiuti elettrici ed elettronici:
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
    - che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, e
    - in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pe-ricolo di cui all'appendice 2
  - componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'appendice 3 o appendice 4
  - rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-niche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'appendice 3 o appendice 4

**A1 Metalli e rifiuti contenenti metalli**

A1010 Rifiuti di metallo e rifiuti costituiti da di leghe con uno dei seguenti elementi:

- antimonio
- arsenico
- berillio
- cadmio
- piombo
- mercurio
- selenio
- tellurio
- tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B nella **voce B1020, in forma non dispersibile<sup>44</sup>**.

A1020 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti – esclusi rifiuti di metallo in forma massiccia – uno dei seguenti elementi:

- antimonio; composti di antimonio
- berillio; composti di berillio
- cadmio; composti di cadmio
- piombo; composti di piombo
- selenio; composti di selenio
- tellurio; composti di tellurio

A1030 Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

- arsenico; composti di arsenico
- mercurio; composti di mercurio
- tallio; composti di tallio

A1040 Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

- metalli carbonilici
- composti esavalenti di cromo

AA010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio<sup>45</sup>

AA060 262050 Ceneri e residui di vanadio<sup>46</sup>

AA190 810420 Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con ex 810430 l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

A1050 Fanghi da galvanizzazione

A1060 Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

<sup>44</sup> I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

<sup>45</sup> Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

<sup>46</sup> cfr. la nota a piè di [pagina 45](#).

- 
- A1070 Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite ecc.
- A1080 Rifiuti dei residui di zinco non riportati nell'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
- A1090 Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame
- A1100 Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
- A1110 Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
- A1120 Fanghi esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame
- A1130 Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
- A1140 Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
- A1150 Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi sull'elenco B<sup>47</sup>
- A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
- A1170 Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato 1 in quantità tale da renderle pericolose
- A1181 Rifiuti elettrici ed elettronici (cfr. la voce corrispondente Y49)<sup>48</sup>:
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
    - contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, oppure
    - con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti:
      - vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell'elenco A
      - batterie incluse nell'elenco A
      - interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio
      - condensatori contenenti PCB
      - componenti contenenti amianto
      - determinate piastre di circuiti
      - determinati dispositivi di visualizzazione
      - determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato
  - componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A

<sup>47</sup> Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

<sup>48</sup> Presenza di PCB o PBB in una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg in un'apparecchiatura, in un componente o in rifiuti derivante dalla lavorazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

– rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all'appendice 1 in proporzione tale da presentare una caratteristica di pericolo di cui all'appendice 2 (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A

A1190 Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB<sup>49</sup>, piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III

## **A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici**

A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri rivestiti

A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

RB020 ex 6815 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

A2060 non si applica<sup>50</sup> ed è sostituita dalle voci (OCSE) GG040, ove opportuno<sup>51</sup>

AB030 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB070 Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120<sup>52</sup> ex 281 2190 Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove  
ex3824

AB130 Sabbia usata per limature

AB150 ex 382490 Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

## **A3 Rifiuti che contengono prevalentemente composti organici, che a loro volta possono contenere metalli e materiali inorganici**

<sup>49</sup> I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

<sup>50</sup> Voce sostituita dalla lista della Convenzione di Basilea: «A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2050)».

<sup>51</sup> I Paesi membri dell'OCSE possono controllare tali rifiuti con procedure differenziate conformi al capitolo II B(6) della decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL concernente i rifiuti non riportati nelle appendici 3 e 4 e nel cappello introduttivo dell'appendice 3 di tale decisione.

<sup>52</sup> Questa voce comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio senza cianuri inorganici, contengono composti inorganici fluorurati (Y32), all'esclusione del fluoruro di calcio.

---

A3010	Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio
A3020	Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria
A3030	Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo
A3040	Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)
AC060	ex 381900 Fluidi idraulici
AC070	ex 381900 Fluidi per freni
AC080	ex 382000 Fluidi antigelo
A3050	Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B4020)
A3060	Rifiuti di nitrocellulosa
A3070	Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi
A3080	Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B
AC150	Clorofluorocarboni
AC160	Halone
AC250	Agenti tensioattivi
A3090	Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B3100)
A3100	Truciolini e altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B3090)
A3110	Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B3110)
A3120	Fluff – frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione
AC170	ex 440310 Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC260	ex 3101 Letame liquido da porcilaia; feci
AC270	Fanghi di depurazione
AC300	Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati da componenti dell'appendice 1, in misura tale da presentare una caratteristica dell'appendice 2
A3130	Rifiuti di composti organici del fosforo
A3140	Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
A3150	Rifiuti di solventi organici alogenati
A3160	Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici
A3170	Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
A3180	Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg <sup>53</sup>
A3190	Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

<sup>53</sup> Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti Paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

- A3200 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade contenenti catrame (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2130)
- A3210 non si applica<sup>54</sup> ed è sostituita dalle voci (OCSE) AC300

#### **A4 Rifiuti che possono contenere composti sia organici che inorganici**

- A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B
- A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca
- A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti non conformi alle specificazioni, scaduti<sup>55</sup> o non più idonei alla loro funzione originaria
- A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno<sup>56</sup>
- A4050<sup>57</sup> Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
- cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
  - cianuri organici
- A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B4010)
- AD090 ex 382490 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
- AD100 Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
- AD120 ex 391400 Resine a scambio ionico  
ex 3915
- A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)
- A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2120)
- A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B
- AD150 Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
- A4110 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

<sup>54</sup> Voce sostituita della lista della Convenzione di Basilea: «A3210: Rifiuti di plastica, compresi miscugli di tali rifiuti, che contengono o che sono contaminati da componenti che figurano nell'allegato I in proporzione tale che presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III (cfr. le rubriche connesse Y48 di cui all'allegato II e B3011 dell'elenco B).»

<sup>55</sup> «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

<sup>56</sup> Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

<sup>57</sup> La voce A4050 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte 2 della lista ambra, poiché contengono composti inorganici fluorurati, all'esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.

- 
- isomeri della famiglia dei policlorodibenzofurani
  - isomeri della famiglia delle policlorodibenzo-p-diossine
- A4120 Rifiuti che contengono, consistono in o sono contaminati da perossidi
- A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4140 Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche non conformi alle specificazioni o scadute<sup>58</sup> corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente
- A4160 Carbone attivo esausto non riportato nell'elenco B (cfr. voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

### **Lista verde (versione consolidata dell'all. 3, stato 01.01.2025, attuazione nazionale da parte della Svizzera)**

Indipendentemente dal fatto che determinati rifiuti siano elencati nella presente lista, non possono essere trasportati senza autorizzazione se sono contaminati con altri materiali in misura tale da:

- a) fare lievitare i rischi intrinseci ai rifiuti in modo tale da doverli includere nella lista ambra dei rifiuti, oppure
- b) renderne impossibile lo smaltimento ecocompatibile.

### **B1 Rifiuti di metalli o contenenti metalli**

- B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile<sup>59</sup>:
- metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
  - rottami di ferro e acciaio
  - rottami di cromo
  - rottami di rame
  - rottami di nichel
  - rottami di alluminio
  - rottami di zinco
  - rottami di stagno
  - rottami di tungsteno
  - rottami di molibdeno
  - rottami di tantalio
  - rottami di magnesio
  - rottami di cobalto
  - rottami di bismuto
  - rottami di titanio
  - rottami di zirconio

<sup>58</sup> «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

<sup>59</sup> I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

- rottami di manganese
  - rottami di germanio
  - rottami di vanadio
  - rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio
  - rottami di torio
  - rottami delle terre rare
- B1020 Rottami puliti e non contaminati dei metalli sequenti, comprese le leghe, in forma finita, **non dispersibile**<sup>60</sup> (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.):
- rottami di antimonio
  - rottami di berillio
  - rottami di cadmio
  - rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
  - rottami di selenio
  - rottami di tellurio
- B1030 Residui contenenti metalli refrattari
- B1031 Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica dispersibile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050 Fanghi da galvanizzazione
- B1040 Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
- B1050 Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III<sup>61</sup>
- B1060 Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
- B1070 Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
- B1080 Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III<sup>62</sup>
- B1090 Rifiuti di batterie conformi a determinate specificazioni, escluse quelle contenenti piombo, cadmio o mercurio
- B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:
- Zinco commerciale solido
  - Schiumature e scorie di zinco:
    - scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>90% Zn)
    - scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>92% Zn)
    - scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn)
    - scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn)
    - schiumature da fonderia di zinco

<sup>60</sup> cfr. nota 60.

<sup>61</sup> Si noti che anche laddove si registra inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati.

<sup>62</sup> La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

- Schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse
  - non si applica<sup>63</sup> ed è sostituita dalla voce (OCSE) GB040
  - Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
  - Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
  - Tantalo contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5%
- GB040 71112 Scorie dai processi di metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e di metalli  
262030 preziosi  
262090
- B1115 Rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica non figuranti nell'elenco A (A1190), esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A o a qualsiasi altra operazione di smaltimento comportante, in una qualsiasi sua fase, un processo termico non controllato, come l'incenerazione all'aria aperta
- B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
- |   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| – Catalizzatori contenenti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A: | Scandio     | Titanio   |
|   | Vanadio     | Cromo     |
|   | Manganese   | Ferro     |
|   | Cobalto     | Nichel    |
|   | Rame        | Zinco     |
|   | Ittrio      | Zirconio  |
|   | Niobio      | Molibdeno |
|   | Afnio       | Tantalo   |
|   | Tungsteno   | Renio     |
| – Lantanidi (metalli delle terre rare):   | Lantanio    | Cerio     |
|   | Praseodimio | Neodimio  |
|   | Samario     | Europio   |
|   | Gadolinio   | Terbio    |
|   | Disprosio   | Olmio     |
|   | Erbio       | Tulio     |
|   | Itterbio    | Lutezio   |
- B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
- GC050 Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio ossido di alluminio, zeoliti)
- B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
- B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati
- B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A1150)
- B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche
- B1180 Rifiuti di pellicole fotografiche contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
- B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO<sub>2</sub> e vanadio

<sup>63</sup> Parte della voce B1100 sostituita dalla lista della Convenzione di Basilea: «Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'Allegato II».

- 
- B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (>20 %) e trattate secondo specifiche industriali (per esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
- B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
- B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame
- B1250 Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
- GC030 ex 890800 Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, svuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
- B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e sostanze organiche**
- B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile<sup>64</sup>:
- rifiuti di grafite naturale
  - rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti
  - rifiuti di mica
  - rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
  - rifiuti di feldspato
  - rifiuti di spatofluoro
  - rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
- B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile<sup>65</sup>:
- vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri rivestiti
- GE020 ex 7001 Rifiuti di fibre di vetro, in forma non dispersibile<sup>66</sup>  
ex 701939
- B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile<sup>67</sup>:
- rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
  - fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove
- GF010 Rifiuti ceramici cotti dopo modellatura, in forma non dispersibile<sup>68</sup>, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
- B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
- solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico
  - rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
  - scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (per esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
  - zolfo in forma solida

<sup>64</sup> cfr. nota 60.<sup>65</sup> cfr. nota 60.<sup>66</sup> cfr. nota 60.<sup>67</sup> cfr. nota 60.<sup>68</sup> cfr. nota 60.

- 
- calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (pH >9)
  - cloruro di sodio, calcio e potassio
  - carborundum (carburo di silicio)
  - rottami di calcestruzzo
  - rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
- GG030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
- B2050 non si applica<sup>69</sup> ed è sostituita dalla voce (OCSE) GG040
- GG040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
- B2060 Carbone attivo esausto non contenente elementi dell'allegato I in una proporzione tale da presentare caratteristiche dell'allegato III, per esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
- B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
- B2080 Rifiuti di gesso provenienti dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
- B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)
- B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
- B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato < 11,5)
- B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A4090)
- B2130 Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame<sup>70</sup> (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3200)

<sup>69</sup> Voce sostituita della lista della Convenzione di Basilea: «B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A2060)».

<sup>70</sup> Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.

---

**B3 Rifiuti contenenti principalmente composti organici che possono a loro volta contenere metalli o sostanze inorganiche**

B3011<sup>71</sup> Rifiuti di plastica (cfr. le rubriche connesse Y48 dell'allegato II e A3210 dell'elenco A):

I rifiuti di plastica di seguito elencati, a condizione che siano destinati a essere riciclati<sup>72</sup> in modo ecologicamente razionale e siano quasi incontaminati, e di altri tipi di rifiuti<sup>73</sup>:

- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>74</sup> da un polimero non alogenato, comprendenti (ma non limitati a) i polimeri seguenti:
  - polietilene (PE)
  - polipropilene (PP)
  - polistirene (PS)
  - acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  - polietilene tereftalato (PET)
  - policarbonati (PC)
  - polietere
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>75</sup> da una resina o da un prodotto di condensazione induriti, comprendenti (ma non limitati a) le resine seguenti:
  - resine ureiche di formaldeide
  - resine fenoliche di formaldeide
  - resine melaminiche di formaldeide
  - resine epossidiche
  - resine alchidiche
- Rifiuti di plastica costituiti quasi esclusivamente<sup>76</sup> da uno dei polimeri fluorati seguenti<sup>77</sup>:
  - perfluoroetilene / propilene (FEP)
  - perfluoroalcossi alcani:
    - tetrafluoroetilene / perfluorvinilietere (PFA)
    - tetrafluoroetilene / perfluormetilvinilietere (MFA)
  - fluoruro di polivinile (PVF)
  - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- Miscugli di rifiuti di plastica costituiti da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o tereftalato di polietilene (PET), a condizione che ciascuno dei loro componenti sia destinato a essere riciclato

<sup>71</sup> Questa rubrica entra in vigore il 1° gennaio 2021. La rubrica B3010 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

<sup>72</sup> Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'allegato IV) o, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

<sup>73</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

<sup>74</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>75</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>76</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esclusivamente».

<sup>77</sup> Esclusi i rifiuti prodotti dopo la fase di consumo.

- separatamente<sup>78</sup> e in modo ecologicamente razionale e sia quasi esente da contaminazione, e di altri tipi di rifiuti<sup>79</sup>.
- GH013** ex 391530 Polimeri di cloruro di vinile  
ex 390410-40
- B3020** Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta  
I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:  
Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:
- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
  - altri tipi di carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
  - carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)
  - altri, che includono (ma non sono limitati a)
    - i) cartone laminato;
    - ii) residui non assortiti
- B3026** I seguenti rifiuti da pretrattamento di imballaggi compositi adibiti al contenimento di liquidi, non contenenti materiali indicati all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare caratteristiche stabilite all'allegato III:
- frazione di plastica non separabile
  - frazione di plastica-alluminio non separabile
- B3027** Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette
- B3030** Rifiuti tessili  
I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a determinate specificazioni:
- rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all'avvolgimento, rifiuti filati o catarzo):
    - non cardati né pettinati
    - altri
  - rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
    - cascame di lana o di peli fini di animali
    - altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
    - rifiuti di peli grossolani di animale
  - rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
    - rifiuti di filati (inclusi residui di fili)
    - catarzo
    - altri
  - rifiuti e stoppe di lino
  - rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (*Cannabis sativa L.*)

<sup>78</sup> Riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi (operazione R3 della parte B dell'allegato IV) con preselezione e, se necessario, stoccaggio temporaneo limitato a un solo caso, a condizione che sia seguito dall'operazione R3 e attestato da una documentazione contrattuale o ufficiale adeguata.

<sup>79</sup> Le specificazioni internazionali e nazionali possono offrire un punto di riferimento per l'interpretazione dell'espressione «quasi esente da contaminazione e da altri tipi di rifiuti».

- 
- rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
  - rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere agave
  - rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
  - rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (*canapa di Manila* o *Musa textilis* *Nee*)
  - rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove
  - rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
    - fibre sintetiche
    - fibre artificiali
  - indumenti e altri articoli tessili usurati
  - residui di spaghi, cordame, funi e cavi e altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
    - assortiti
    - altri
- B3035 Rifiuti di rivestimenti tessili di superfici, tappeti
- B3040 Rifiuti in caucciù
- I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
- rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio ebanite)
  - altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove)
- B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati:
- rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
  - rifiuti di sughero: frantumati, granulati o sughero macinato
- B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:
- fecce di vino
  - rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
  - mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
  - rifiuti di ossa o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
  - rifiuti di pesce
  - croste di cacao, gusci e altri rifiuti di cacao
  - altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
- B3065 Rifiuti di grassi e oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio olio per frittura), a condizione che non presentino alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III
- B3070 I seguenti rifiuti:
- rifiuti di capelli umani
  - rifiuti di paglia
  - micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali
- B3080 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù

- 
- GN010 ex 050200 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso e altre forme di peli utilizzati per fabbricare scope, spazzole e pennelli
- GN020 ex 050300 Rifiuti di crine, anche non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
- GN030 ex 050590 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, anche con le piume; rifiuti di piume e parti di piume (anche con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di conservarli
- B3090 Trucioli e altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3100)
- B3100 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3090)
- B3110 Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A 3110)
- B3120 Rifiuti di coloranti alimentari
- B3130 Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi
- B3140 Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV.A
- B4 Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici**
- B4010 Rifiuti costituite principalmente da idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A4070)
- B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. voce corrispondente nell'elenco A, A3050)

---

# Allegato 3: Classificazione di rifiuti metallici nel traffico transfrontaliero

## Delimitazioni tra rifiuti soggetti all'obbligo di controllo e rifiuti che possono essere spediti secondo la procedura di controllo verde

Il capitolo 8.2 del piano di gestione dei rifiuti («Bundesabfallwirtschaftsplan») del Ministero federale austriaco dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle risorse idriche (*Lebensministerium*), versione 2011, contiene indicazioni concernenti l'applicazione della lista verde della Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001) 107/FINAL. D'intesa con detto ministero, i criteri per i rifiuti metallici più diffusi in Svizzera sono stati estratti da questo capitolo e completati con disposizioni specifiche per la Svizzera ([blu](#)).

### Avvertenze:

- le indicazioni in % (per cento) vanno intese come percentuali in peso
- OLTRif – Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (stato 01.04.2017)

---

## Rottami di ferro e acciaio

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di ferro e acciaio****Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile

Osservazione: sono ammissibili aderenze ossidiche dispersibili

**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di ferro (**Fe**) e acciaio, acciaio inossidabile, «rottami domestici» **preselezionati**, rifiuti di ghisa, barili di ferro, rifiuti di latta bianca, trucioli di tornitura, fresatura e limatura, \* residui di colata di ferro/«skimmer iron» (con frazione di scorie di ferro inferiore al 10%), residui di colata d'acciaio/«steel skimmer» (con frazione di scorie d'acciaio inferiore al 10%).

\* **Nota:** i residui di colata di ferro e acciaio della loppa da forno elettrico e dalle scorie di metallurgia secondaria devono essere, se del caso, frantumati e depurati da residui di scorie, affinché le scorie non superino il 10%.

**Designazione secondo CER:**

02 01 10 rifiuti metallici

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

15 01 04 imballaggi metallici

16 01 17 metalli ferrosi

17 04 05 ferro e acciaio

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 12 02 metalli ferrosi

20 01 40 metalli

**Requisiti di qualità**

I requisiti di qualità per rottami ferrosi sono stabiliti nelle **specifiche europee per i rottami d'acciaio**, pubblicate e convenute tra EUROFER (Confederazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio) e EFR (Federazione europea per il recupero e il riciclaggio di materiali ferrosi). In base a dette **specifiche europee per i rottami d'acciaio** ([www.bdsv.org/downloads/sortenliste\\_eu.pdf](http://www.bdsv.org/downloads/sortenliste_eu.pdf)) le aderenze di parti non metalliche non pericolose ammissibili («sterili») sono adeguatamente limitate; solo per la varietà di rottami d'incenerimento dei rifiuti di qualità leggermente inferiore sono consentite frazioni maggiori di corpi estranei aderenti non pericolosi (tenore di ferro **superiore o uguale a 92%**).

**Nota**

I rottami di ferro e acciaio, la cui frazione di impurità non pericolose e non metalliche supera il livello ammissibile in base ai dettami delle specifiche europee per i rottami d'acciaio dell'**8%**, sono soggetti nella spedizione transfrontaliera all'obbligo di notifica e di autorizzazione. Nell'ottica della gestione dei rifiuti è tollerato un grado di contaminazione con impurità non pericolose e non metalliche in **single partite fino a un massimo del 10%**.

In caso di presenza **media di oltre il 5% di scorie di incenerimento dei rifiuti** nei rottami d'incenerimento non è possibile partire dal presupposto di elaborare una lista verde dei rottami, tanto più che le scorie di incenerimento dei rifiuti sono comunque rifiuti soggetti a notifica non essendo prevista una relativa voce nella lista verde (Y47 – lista ambra: Residui provenienti dell'incenerimento dei rifiuti urbani). **Singole partite** di trasporti di rottami di ferro o acciaio possono presentare **tenori di scorie d'incenerimento dei rifiuti fino a un massimo dell'8%** (specifiche per i rottami).

In caso di superamento dei valori limite indicati sussiste una contaminazione del rottame della lista verde con un rifiuto della lista ambra, da cui risulta un **obbligo di notifica** per i rottami contaminati.

#### Citazione dalle specifiche europee per i rottami – Purezza

- «Tutte le categorie **non contengono – eccetto quantità trascurabili – altri metalli non ferrosi e materiali non metallici**, terra, isolanti, ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le quantità nominali di ruggine superficiale dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.
- Tutte le categorie **devono essere depurate – eccetto quantità trascurabili – del materiale combustibile non metallico**, ivi compresi, ma non ad essi limitati, gomma, plastica, tessuto, legno, olio, lubrificanti e altre sostanze chimiche o organiche.
- Ogni rottame dev'essere **libero da elementi di maggiori dimensioni** (della grandezza di un mattone), non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo.
- Tutte le categorie **devono essere depurate da rifiuti o «prodotti collaterali»** residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.
- I **rottami frantumati dell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani**, passati successivamente attraverso **l'impianto di separazione magnetica**, tritati in frantumi di dimensione in nessun caso superiore a 200 mm e contenenti una parte di lattine d'acciaio placcate di stagno, preparati per un impiego diretto, devono essere esenti da eccessiva umidità e ruggine. **Non dovranno essere presenti** eccessive quantità di **rame, stagno, piombo (e leghe)** visibili e dovranno essere **esenti da «materiali estranei sterili» (= contaminazioni)**, per raggiungere i valori d'analisi perseguiti».

#### Descrizione dettagliata

Il rottame di ferro è considerato non legato quando i tenori determinanti di singoli elementi non superano specifici valori limite.

- Rottami di ghisa
- Rottami di acciaio inossidabile
- Rottami di altre leghe d'acciaio
- Rottami di ferro o acciaio stagnati
- Rottami di ferro o acciaio zincati
- Lattine di banda stagnata e barili senza contaminazioni pericolose
- Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, anche in rotoli; occorre accertarsi in particolare che i trucioli siano stati in ampia misura depurati da oli di foratura e rettifica (sgocciolare). Vedi

anche: Aiuto all'esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Trattamento meccanico superficiale – [Codice dei rifiuti OLTRif 12 01 01](#)

- Rottami da raccolte di rottami la cui componente preponderante è costituita da rottami di ferro e acciaio
- Fusti svuotati dai residui, sgocciolati, raschiati (puliti a spatola) o puliti a pennello a condizione che non siano adempite caratteristiche rilevanti di rischio. Vedi anche: Aiuto all'esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Rifiuti metallici – [Codice dei rifiuti OLTRif 15 01 04](#)
- «Rottami domestici» preselezionati (Rottami di ferro dalla raccolta dei rifiuti urbani), come biciclette, lamiere di ferro ecc. (**frazione di metallo (di più) del 92%**) purché non siano contaminati in misura rilevante per l'ambiente con sostanze o rifiuti pericolosi
- Cosiddetti «rottami magnetici» (per es. dal trattamento di rifiuti industriali), purché contengano una frazione di metallo (**di più) del 92%**
- Rotaie usate in ferro o acciaio (senza traversine)
- Residui di colata di ferro («skimmer iron») o residui di colata d'acciaio («steel skimmer») purché la frazione di scorie di ferro o acciaio **non superi il 10%**.

#### Nota

Le scorie risultanti sono descorticcate con la ghisa di prima fusione o l'acciaio grezzo, in cui la miscela di scorie e metallo presenta nella pratica generalmente una frazione di scorie tra il 5 e il 25%.

#### Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde

- Le scorie da laminazione (scaglie di laminazione), purché esenti da contaminazioni (per es. olio) ai sensi delle condizioni fondamentali per l'attribuzione alla lista verde – vedi **B1230**
- Carcasse di veicoli dopo la rimozione di tutti i liquidi contenuti (disinquinamento) – vedi **B1250**. [Avvertenza: in Svizzera le carcasse di veicoli \(anche se disinquinate e pressate\) sono classificate come altri rifiuti soggetti a controllo con il codice 16 01 06 \[rc\] e devono essere notificate.](#)

#### Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)

- Refrigeranti fuori uso con CFC / HFC, pentano, butano, ammoniaca ecc. – vedi **A1180**
- Radiatori a olio – vedi **A1180**
- Riscaldamenti ad accumulazione notturna contenenti amianto o rottami contenenti amianto – vedi **A1180** (o ev. **A2050** amianto)
- Veicoli fuori uso non sottoposti a trattamento di disinquinamento – rifiuto non elencato
- «Treccia di ferro» da fabbricazione della carta (miscela di filo di ferro/acciaio, carta straccia e materiali sintetici) – rifiuto non elencato
- Cosiddetti «rottami magnetici» (per es. dal trattamento di rifiuti industriali), purché presentino una frazione (**più del 10%**) di contaminazioni non metalliche, non pericolose – rifiuto non elencato
- Loppe, scaglie o scorie con contaminazioni pericolose e altri rifiuti di disincrostamento derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (per es. scorie da altri processi che processi di laminazione o scaglie di laminazione, contaminate) – vedi **AA010**
- Polveri in sospensione contenenti ferro – vedi **A4100**

- 
- Contenitori pieni o parzialmente svuotati (per es. bombolette spray con contenuti residui o barili di ferro con prodotti chimici, oli minerali) – vedi **A4130**
  - Contenitori svuotati da residui di sostanze e preparati da contrassegnare in base alla legislazione sui prodotti chimici con un teschio o il simbolo di pericolo «esplosivo» – vedi **A4130**. Vedi anche: Aiuto all'esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Rifiuti metallici – [Codice dei rifiuti OLTRif 15 01 10 \[rs\]](#)
  - Residui di materiale abrasivo su base di ferro/acciaio con contaminazioni pericolose o non pericolose – vedi **AB130**
  - Rifiuti di bossoli a pallini (costituiti da materiale sintetico, metallo e cartone) – non elencati
  - Residui di colata di ferro («skimmer iron») o residui di colata d'acciaio («steel skimmer») con frazione di scorie superiore al 10% – non elencati

---

## Rottami di rame

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di rame****Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile

Osservazione: sono ammissibili aderenze ossidiche dispersibili

**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di rame (**Cu**) e di leghe di rame (bronzo, ottone, ottone rosso), trucioli di rame, bronzo, ottone, ottone rosso; lamiera di rame, bronzo, ottone, ottone rosso, tombacco (lega di ottone), oro nordico (lega di 89% rame, 5% alluminio, 5% zinco <http://de.wikipedia.org/wiki/Zink> e 1% stagno)**Designazione secondo CER**

02 01 10 rifiuti metallici

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

15 01 04 imballaggi metallici

16 01 18 metalli non ferrosi

17 04 01 rame, bronzo, ottone

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata****Leghe**

Ottone: lega di rame e zinco

Bronzo: lega di rame (80–90%) e stagno

Ottone rosso: lega di rame, stagno, zinco

Tombacco: lega di ottone a elevato tenore di rame

- Rottami di fili di rame nudo, rottami di fili di rame misti (con parti di lega per brasatura stagnata o stagnata mista), rottami di fili di rame tritati (senza isolamento del cavo)
- Rottami di rame pesante (sfrido di trancia non rivestito, rottami di lamiera di rame, fili di linee aeree)
- Dissipatori e parti in rame
- Rottami di rame misti
- Rottami di rame leggero (grondaie, lamiere di rame, tubi di scarico, caldaie, scaldacqua)
- Trucioli di rame (senza considerevoli contaminazioni di olio)
- Rifiuti di spazzole di carbone (rame con residui di carbone per il riciclaggio del rame), non dispersibile
- Rifiuti di ottone rosso e bronzo (rottami di bronzo allo stagno come cuscinetti ammortizzatori per costruzioni meccaniche, valvole ecc.)
- Trucioli di ottone rosso, setacci in bronzo, rubinetti e tappi ecc.
- Ottone (cascami e trucioli d'ottone, tubi d'ottone e rottami d'ottone, bossoli d'ottone (senza esplosivi) e bussole di cartucce, rottami di ottone e ottone leggero, radiatori di ottone, radiatori ottonerame)

### Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde

Polvere di rame o di leghe di rame, materiale di raffinazione di rame con parti considerevoli di rame ossidico, ceneri e impurità di rame, residui contenenti rame, impurità di ottone, impurità di ottone rosso e ceneri senza caratteristiche di pericolosità (per es. fuoriuscite (spout) con elevato tenore di metallo), spazzole di carbone (rame con residui di carbone per il riciclaggio del rame), in forma **dispersibile** – vedi **B1070**

- Cavi di rame con isolante senza contaminazioni pericolose – vedi **B1115**. [Avvertenza: in Svizzera i cavi di rame con isolamento senza contaminazioni pericolose sono classificati come altri rifiuti soggetti a controllo con il codice 16 02 98 \[rc\] o 17 04 11 \[rc\] e devono essere notificati.](#)
- Catalizzatori di rame (puliti) – vedi **B1120**
- Ceneri derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati senza contaminazioni pericolose – vedi **B1160**
- Scaglie di laminazione del rame, incrostazioni di ottone, materiali di sinterizzazione del rame (senza caratteristiche di pericolosità) – vedi **B1240**

### Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)

- Fanghi da galvanizzazione contenenti rame – vedi **A1050**
- Ceneri e impurità di rame, ottone, bronzo, ottone rosso e altre leghe di rame nonché residui contenenti rame con caratteristiche di rischio (per es. frazioni di ossidi di piombo >0,5% – teratogeno) – rifiuto non elencato
- Fanghi provenienti dalla trafilatura, risultanti dalla trafilatura di rame e contaminati con residui di lubrificanti da trafilatura – rifiuto non elencato
- Composti di rame come solfato di rame, cloruro di rame, cianuro di rame – vedi **A4140**
- Circuiti stampati con applicazioni o con applicazioni parzialmente rimosse con componenti pericolose – vedi **A1180**
- Cavi di rame con isolamento e contaminazioni pericolose (per es. cavi interrati con catrame, olio e PCB) – vedi **A1190**
- Ceneri derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati con caratteristiche di rischio – vedi **A1150**
- Ceneri provenienti dall'incenerimento di filo di rame isolato – vedi **A1090**
- Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione dei fumi delle fonderie di rame – vedi **A1100**
- Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione o estrazione per via elettrolitica del rame – vedi **A1110**
- Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione o estrazione per via elettrolitica del rame – vedi **A1120**
- Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto – vedi **A1130**
- Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame – vedi **A1140**
- Catalizzatori di rame con contaminazioni pericolose – vedi **A2030**
- Polveri derivanti dalla fabbricazione di circuiti stampati (ca. 30% rame e resina) – rifiuto non elencato
- Rifiuti di rame al berillio e composti di rame al berillio in forma dispersibile – vedi **A1010** e **A1020**

#### Nota

Il berillio e i suoi composti sono classificati come sostanze cancerogene della categoria 2 (criterio H7), in quanto i vapori e aerosol (polveri) contenenti berillio danneggiano i polmoni.

---

## Rottami di nichel

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di nichel**

**Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile

**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di nichel (**Ni**), rottame di monel (lega di nichel, rame e ferro), rottame di argentone (lega di nichel-rame-zinco); nomi desueti «alpacca», «argentana», «minargent», «pakfong», «argento tedesco»

**Designazione secondo CER:**

02 01 10 rifiuti metallici

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

15 01 04 imballaggi metallici

16 01 18 metalli non ferrosi

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

- Rottami di nichel (lamiere, lastre, tubi, barre)
- Rottami e trucioli di monel, pezzi e lamiere di monel brasati, rottami di cupronichel (tubi, lamiere, lastre)
- Rottami di Inconel
- Rottami di argentone

**Nota**

L'ossido di nichel è classificato cancerogeno (da tenere >0,1%). I composti di nichel sono classificati cancerogeni (categoria da 1 a 3; valore limite: 0,1% o 1%).

I rottami non dovrebbero pertanto presentare frazioni dispersibili di composti di nichel (per es. ossidi di nichel, componenti di impurità, scorie o ceneri di nichel)! Il nichel metallico in forma dispersibile è classificato come sostanza cancerogena della categoria 3 ed è quindi escluso dalla lista verde (valore limite 1%).

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Catalizzatori di nichel (Raney) – vedi **B1120** se non sono contaminati con aderenze pericolose (per es. dal processo)

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Accumulatori al nichel-cadmio, accumulatori al ferro-nichel e al nichel-idruro di nichel – vedi **A1170**
- Elettrodi di nichel estratti da accumulatori al nichel – rifiuto non elencato
- Catalizzatori al nichel, contaminati – vedi **A2030**

- 
- Polvere di nichel, nichel in forma polverulenta (dispersibili), scorie, ceneri, impurità contenenti nichel – rifiuto non elencato
  - Sali di nichel e ossido di nichel – vedi **A4140**
  - Fanghi da galvanizzazione contenenti nichel – vedi **A1050**
  - Rifiuti fluidi contenenti nichel prodotti dal decapaggio dei metalli – vedi **A1060**

---

## Rottami di alluminio

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di alluminio****Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile

Osservazione: sono ammissibili aderenze ossidiche dispersibili

**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di alluminio (**Al**); lamiere di alluminio, profilati di alluminio, trucioli di tornitura, fresatura e limatura, rottami di leghe di alluminio**Designazione secondo CER:**

02 01 10 rifiuti metallici

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

15 01 04 imballaggi metallici

16 01 18 metalli non ferrosi

17 04 02 alluminio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

Fanno parte di questa classe i seguenti rifiuti, purché non mischiati a rifiuti pericolosi:

- rottami di fili e lamiere, laminati di alluminio, rottami domestici/stoviglie domestiche
- alluminio esente da cascami di frantumazione
- lattine per bevande, esenti da acciaio, capsule di bottiglie e spazzatura nonché esenti da piombo, assortite
- lastre offset di alluminio (senza inchiostro)
- pellicole di alluminio, esenti da strisce anti-radar ed equivalenti
- rottami di leghe di alluminio e rottami di pistoni di alluminio
- parti di alluminio di automobili inservibili o aeromobili
- rottami e trucioli di getto d'alluminio (senza caratteristiche di pericolosità)
- radiatori di alluminio-rame, se svuotati e puliti
- bavature e rimonte di alluminio risultanti pure dal processo di pressofusione
- finestre di demolizione in alluminio (senza parte vetrata) e parti di esse purché sia accertato che gli eventuali espansi isolanti aderenti siano esenti da CFC e PCB (i rifiuti della produzione attuale lo sono)
- motori di alluminio (motori a scoppio), disinquinati. Una ridotta percentuale di ferro non dovrebbe di norma influire negativamente sul riciclaggio
- fuoriuscite (spout) di alluminio (= alluminio metallico che fuoriesce dopo l'asportazione delle schiumature dalla miscela alluminio-schiumature e contiene quantità molto elevate di metallo e ridotte frazioni di schiumatura ossidica)
- cascami di profilati di alluminio/carbonio (alluminio grafite, ALG)

**Nota**

I contenitori svuotati da residui di sostanze e preparati contrassegnati in base alla legislazione sui prodotti chimici con un teschio o il simbolo di pericolo «esplosivo», costituiscono rifiuti pericolosi e sono esclusi dalla lista verde – vedi A4130 (lista ambra dei rifiuti)

Vedi anche: Aiuto all'esecuzione concernente il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera > Classificazione dei rifiuti > Rifiuti metallici – [Codice dei rifiuti OLTRif 15 01 10 \[rs\]](#)

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Ossido e idrati di alluminio (idrossidi) e residui provenienti dalla produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione di gas, flocculazione o filtrazione – vedi **B2100**
- Catalizzatori su base di allumina (zeoliti), non contaminati – vedi **GC050**
- Schiumature di metalli leggeri contenenti alluminio (senza caratteristiche di pericolosità; tenore minimo di alluminio metallico **45%**, in **single partite: 40,5%**) – vedi **B1100**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Schiumature di alluminio con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato
- Scorie saline d'alluminio – rifiuto non elencato
- Polveri prodotte da mulini a palle dal trattamento delle scorie – rifiuto non elencato
- Ossido e idrati di alluminio (= idrossidi), contaminati – rifiuto non elencato
- Ceneri volanti e polveri provenienti dalla depurazione dei fumi contenenti alluminio – vedi **A4100**
- Catalizzatori su base di allumina, se contaminati – vedi **A2030**
- Capsule per caffè di alluminio (sostanze estranee aderenti: ca 80–90% caffè e acqua, 10% alluminio) – rifiuto non elencato (miscuglio)

---

## Rottami di zinco

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di zinco****Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di zinco (**Zn**), zinco titanio (lega con piccole quantità di titanio e rame)**Designazione secondo CER:**

02 01 10 rifiuti metallici  
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi  
15 01 04 imballaggi metallici  
16 01 18 metalli non ferrosi  
17 04 04 zinco  
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi  
19 12 03 metalli non ferrosi  
20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

- Rottami di lamiera di zinco (sfrido di trancia, ritagli, coperchi)
- Elementi di pressofusione di zinco, lastre di zinco, bricchette di zinco
- Rottami di leghe di zinco
- Anodi in zinco da pile zinco/aria (le pile zinco/aria sono pile a bottone; anodo = polvere di zinco, catodo = ossigeno atmosferico, che mentre si scarica ossida il zinco a idrossido di zinco)

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Zinco solido e residui/scorie/schiumature (tenore di zinco metallico pari ad almeno il **45%**, in **single partite: 40,5%**) – vedi **B1100**
- Ceneri e polveri di zinco, residui in forma dispersibile – vedi **B1080**
- Catalizzatori contenenti zinco puliti – vedi **B1120**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Residui di lisciviazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iariosite, ematite – vedi **A1070**
- Catalizzatori di zinco, contaminati – vedi **A2030**
- Fanghi da galvanizzazione contenenti zinco – vedi **A1050**
- Ceneri leggere contenenti zinco – vedi **A4100**
- Pile zinco-aria nel loro insieme, pile zinco-carbone, pile alcalino-manganese (zinco/biossido di manganese/potassa caustica – queste batterie devono essere considerate rifiuti pericolosi – cfr. anche elettroliti) – vedi **A1170**
- Schiumature di zinco-cloruro di ammonio, ceneri di zinco e scorie di zinco con contaminazioni di piombo o cadmio o caratteristiche di rischio – vedi **A1080** o rifiuto non elencato

---

## Rottami di stagno

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di stagno****Proprietà fisiche:** solidi, non dispersibili**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di stagno; lamiera di stagno; stagnola**Designazione secondo CER:**

02 01 10 rifiuti metallici  
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi  
15 01 04 imballaggi metallici  
16 01 18 metalli non ferrosi  
17 04 06 stagno  
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi  
19 12 03 metalli non ferrosi  
20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

- Rottami di stagno per stoviglie, tubi di stagno, stagno in pani
- Metallo bianco a elevato tenore di stagno
- Stagno per brasare, se sono presenti minime aderenze ossidiche (meno del 0,5% di ossido di piombo)

**Nota**

Se il tenore di piombo supera il tenore di stagno, i rottami di stagno per brasare (in forma metallica) possono essere classificati anche sotto la posizione B1020 rottami di piombo.

Per l'attribuzione alla lista verde la frazione ossidica deve in ogni caso risultare trascurabile (cfr. piombo, teratogeno da composti di piombo 0,5% → rifiuto pericoloso), non può trattarsi di un'impurità.

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Scorie di stagno contenenti tantalio con un tenore di stagno inferiore a 0,5% – vedi **B1100**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Impurità, scorie, ceneri e altri residui (residui di filtrazione, polveri, fanghi) – rifiuto non elencato
- Stagno per brasare con parti dispersibili o ossidiche più elevate (cfr. valori limite per teratogeno – composti di piombo 0,5%) – vedi **A1020**
- Scorie di stagno contenenti tantalio con un tenore di stagno inferiore a 0,5%, con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato

---

## Rottami di magnesio

### Designazione Lista verde B1010

Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile

### Rottami di magnesio

**Proprietà fisiche:** solidi

**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di magnesio (**Mg**), rottame di pressofusione del magnesio, blocchi di schiuma di magnesio con più del 75% di magnesio metallico (non contaminato, incombustibile e non auto-infiammabile)

### Designazione secondo CER:

02 01 10 rifiuti metallici

15 01 04 imballaggi metallici

16 01 18 metalli non ferrosi

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

20 01 40 metalli

### Descrizione dettagliata

- Rifiuti di laminazione e trafilatura di leghe di magnesio (lamiere, tubi, barre, cascami di spuntatura)
- Rottami di fusione
- Lastre di incisione di magnesio pulite
- Carrelli e parti della fusoliera di aeromobili e componenti di biciclette in leghe di magnesio
- Parti di carter, cerchioni, profili, parti di cofani motore, coperchi motore, leve del freno a mano
- Blocchi di schiuma di magnesio con oltre il 75% di magnesio metallico (la rimanenza è formata da ossido di magnesio o ossido di alluminio e precipitati intermetallici Al-Fe-Mn) provenienti da fonderie di magnesio (nessuna impurità), a condizione che i blocchi non siano contaminati, combustibili e autoinfiammabili e tali che a contatto con acqua non sprigionino gas combustibili in quantità pericolose (la compressione con una lastra massiccia di ferro impedisce l'innesco della combustione del magnesio)

### Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)

- Rifiuti di magnesio infiammabili e pirofori come smerigliature, limature e polvere di magnesio, scorie di sali di magnesio; impurità di magnesio – vedi **AA 190**

#### Nota

Il magnesio in polvere o polverulento è facilmente infiammabile e reagisce violentemente con aria e acqua. Gli incendi di magnesio non possono essere spenti con acqua. La luce accecante del magnesio in fiamme può danneggiare gli occhi!

---

## Rottami di cromo

**Designazione: lista verde B1010****Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile****Rottami di cromo****Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di cromo (**Cr**); trucioli di cromo**Designazione secondo CER:**

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

Rifiuti di metalli cromati (cromatura = applicazione galvanica di uno strato di protezione contro l'usura e la corrosione dello spessore di fino a 500 µm direttamente su acciaio, ghisa, rame o cilindri di alluminio cromati) nella costruzione di motori e leghe di cromo resistenti alla corrosione e al calore

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Parti di plastica cromate – vedi categoria: rifiuti in plastica **B3010**
- Catalizzatori di cromo (puliti) – vedi **B1120**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Rivestimento esausto del forno proveniente da lavorazioni metallurgiche e non metallurgiche (rifiuti di cromo-magnesite o rivestimenti esausti dei forni contenenti Cr(III) e cromato) con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato
- Sali di cromo (cromati ecc.), risultanti come sostanze chimiche – vedi **A4140**, altrimenti composti di cromo (VI) – vedi **A1040**, composti di cromo(III) – rifiuto non elencato
- Acido cromico, acido solfocromico – vedi **A4090** o **A1040**
- Ceneri leggere dalla depurazione dei gas di scarico – vedi **A4100**
- Fanghi da galvanizzazione contenenti cromo – vedi **A1050**
- Catalizzatori di cromo (contaminati) – vedi **A2030**

---

## Rottami di piombo

**Designazione: lista verde B1020**

**Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe in forma massiccia e finita (lamierino, lamiera, travi, barrette ecc.)**

**Rottami di piombo (esclusi i rottami di batterie piombo/acido)**

**Proprietà fisiche:** solidi, in pezzi, in forma metallica (non dispersibile)

**Altre designazioni:** rifiuti e rottami di piombo (**Pb**), piombino/stagno per brasare, lega tipografica per caratteri, rottame Pb, cascame Pb (metallico)

**Designazione secondo CER:**

02 01 10 rifiuti metallici  
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi  
15 01 04 imballaggi metallici  
16 01 18 metalli non ferrosi  
17 04 03 piombo  
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi  
19 12 03 metalli non ferrosi  
20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

- Tubi di piombo, pezzi fusi, tubetti (puliti), pellicole, lamiere
- Leghe di piombo (piombo per brasatura dolce\*, leghe di stagno/piombo)
- Lega tipografica per caratteri
- Cascami di produzione da getti difettosi di griglie in piombo
- Stagno metallico per brasare (frazione di piombo nella lega maggiore della frazione di stagno) con aderenze di ossidi di piombo trascurabili\*
- [Piombo di spellatura dalla spellatura del rivestimento di piombo di cavi](#)

\* **Nota:** una parte ossidica di piombo può essere presente solo in misura ridotta come contaminazione (teratogeno da 0,5%).

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Non sono presenti rifiuti simili nella lista verde

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Accumulatori al piombo in pezzi o rottami, elettrodi (griglia di piombo) di accumulatori al piombo (anche elettrodi **puliti**, poiché il mantenimento permanente del valore al di sotto del valore limite dello 0,5% (teratogeno) per il solfato di piombo e l'ossido di piombo non è assicurato) – vedi **A1160**
- Accumulatori al piombo mischiati ad altre batterie – vedi **A1170**
- Composti di piombo e cascami metallici di piombo dispersibili, polveri di piombo, fanghi di piombo, impurità di piombo, scorie di piombo, ossidi di piombo – vedi **A1010** e **A1020**
- Pigmenti di piombo – vedi **A4070**
- Rifiuti con fanghi di additivi antidetonanti al piombo – vedi **A3030**

- 
- Fanghi da galvanizzazione contenenti piombo – vedi **A1050**
  - Ceneri volanti e polveri di gas di combustione contenenti piombo – vedi **A4100**
  - Stagno per brasare con tenore di ossidi di piombo superiore allo 0,5% – vedi **A1020**

---

## Rottami provenienti da centrali elettriche

**Designazione: lista verde B1040**

**Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCTG in misura tale da renderli pericolosi**

**Proprietà fisiche:** solidi

**Altre designazioni:** rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche; rottami di centrali elettriche; rottami di turbine

**Designazione secondo CER**

- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici da 16 02 09\* a 16 02 13\*. [Avvertenza: il codice 16 02 14 non esiste in Svizzera. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso vanno di principio attribuite al codice 16 02 13 \[rc\] e devono essere notificate.](#)
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso eccetto quelli di cui ai codici 16 02 15\*. [Avvertenza: in Svizzera i componenti \*\*elettronici\*\* rimossi da apparecchi fuori uso sono altri rifiuti soggetti a controllo con codice 16 02 97 \[rc\] e devono essere notificati.](#)
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 07 metalli misti
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 06 stagno
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai codici 20 01 21\*, 20 01 23\* e 20 01 35\*. [Avvertenza: il codice 20 01 36 non esiste in Svizzera. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso vanno di principio attribuite al codice 16 02 13 \[rc\] e devono essere notificate.](#)
- 20 01 40 metalli

**Descrizione dettagliata**

Rifiuti di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche come per esempio rifiuti di turbine, pompe, generatori, motori senza liquidi d'esercizio.

---

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche il cui tenore di PCB, riferito al mezzo d'esercizio (olio) supera 50 mg/kg – vedi **A1180**
- Apparecchi interi con parti di sostanze pericolose di rilevanza ambientale (per es. componenti contenenti oli minerali) – vedi **A1180**
- Trasformatori PCB pieni o svuotati – vedi **A3180** o **A1180**
- Motori con condensatori di spurto PCB o condensatori elettrolitici – vedi **A1180**

---

## Metalli non ferrosi misti

**Designazione: lista verde B1050**

**Miscela di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti (rottami di frantumazione), non contenenti materiali di cui all'allegato I della Convenzione di Basilea in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III**

**Proprietà fisiche:** solidi, in forma metallica non dispersibile

**Altre designazioni:** rottami di frantumazione in frazioni pesanti; rottami di frantumazione di metalli non ferrosi; frazione pesante di metalli non ferrosi

**Designazione secondo CER**

16 01 18 metalli non ferrosi

17 04 07 metalli misti

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

**Descrizione dettagliata**

La frazione pesante di metalli non ferrosi costituisce un miscuglio di metalli non ferrosi come rame, alluminio, zinco, resti di cavi, altri rottami di metalli non ferrosi, con tuttavia – a dipendenza del metodo di separazione – parti più o meno elevate di componenti non metallici come trucioli di pneumatici usati, rifiuti di plastiche, resti di tessuti, vetro, pietre e aderenze del suolo.

**Il tenore minimo di metalli** dev'essere del **90%**, affinché si possa presupporre una frazione principale di rifiuti riciclabili e sia garantito un riciclaggio rispettoso dell'ambiente tenendo conto in particolare della filiera di trattamento per la frazione leggera di frantumazione. Questo significa che i rottami di metalli non ferrosi possono **presentare un massimo del 10%** di componenti non pericolosi, non metallici e che non arrecano pregiudizio al processo di riciclaggio.

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Rottami puri – vedi le voci specifiche **B1010** e **B1020**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Cosiddetti «Flavoured Shredder Wastes» costituiti soprattutto da frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione con ridotte parti metalliche (in Svizzera 19 10 03 [rs]) – vedi **A3120** frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione (o eventualmente rifiuto non elencato)
- Frazioni di frantumazione di metalli non ferrosi con un tenore di metalli inferiore al 90%, la rimanenza è fluff – rifiuto non elencato
- Frazioni di frantumazione contaminate (per es. con olio o PCB) – rifiuto non elencato o elencazione in base al contaminante principale sulla lista A (lista ambra dei rifiuti)
- Frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione (in Svizzera 19 10 03 [rs]) – vedi **A3120**
- **Residui di rottame metallico e materiale raccolto sui veicoli di trasporto** (in Svizzera 19 12 95 [rc]) – rifiuto non elencato
- **Frazione del vaglio rotativo, tenore di metallo ca 25%** (in Svizzera 19 10 06 [-]) – rifiuto non elencato

---

## Rame (dispersibile)

**Designazione: lista verde B1070**

**Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I della Convenzione di Basilea in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III**

**Proprietà fisiche:** solidi – vischiosi, dispersibili

**Altre designazioni:** rottami di rame, ottone, ottone rosso e bronzo dispersibile; rame, ottone, bronzo, ottone rosso in polvere o polverulenti, impurità o ceneri/fanghi di rame, ottone, bronzo, ottone rosso; materiali di raffinazione di rame dispersibili

**Designazione secondo CER**

- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
- 12 01 15 fanghi di lavorazione diversi di quelli di cui al codice 12 01 14\*.

**Descrizione dettagliata**

- Polveri metalliche di rame, polveri di ottone, polveri di bronzo
- Materiali di raffinazione del rame con parti ossidiche di rame e fuoriuscite (spout) di rame
- Impurità, ceneri, scorie di rame e leghe di rame purché non presentino caratteristiche rilevanti di rischio

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Materiali di sinterizzazione del rame (scaglie di laminazione di ossido di rame), se non sono presenti frazioni superiori di ossidi di piombo (valore limite 0,5%) o altre contaminazioni – vedi **B1240**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Polveri dei gas di combustione contenenti rame – vedi **A1100** o **A4100**
- Arsenati di rame, sali di rame, pigmenti – vedi **A4140** sostanze chimiche o **A4070**
- Impurità, ceneri e scorie di rame e di leghe di rame con caratteristiche di rischio – rifiuto non elencato
- Catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame – vedi **A1140**

---

## Ceneri e residui di zinco

**Designazione: lista verde B1080**

**Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I della Convenzione di Basilea in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H 4.3**

**Proprietà fisiche:** solidi, anche in forma dispersibile

**Altre designazioni:** ceneri di leghe di zinco; ceneri fini di zinco, rifiuto di ossido di zinco

**Designazione secondo CER**

06 03 16 ossidi metallici diversi da quelli cui al codice 06 03 15\*

10 05 04 altre polveri e particolato

11 05 02 ceneri di zinco

**Descrizione dettagliata**

- Ceneri di zinco, sempreché non presentino caratteristiche rilevanti di pericolosità (metalli pesanti come cadmio, piombo – cfr. i relativi valori limite previsti dal diritto in materia di prodotti chimici per l'adempimento di una caratteristica di rischio) e non adempino il criterio H 4.3
- Residui e ceneri di ossido di zinco provenienti dalla zincatura a spruzzo (zincatura di filo d'acciaio), costituiti principalmente da ossido di zinco, una piccola frazione di ferro e zinco e che non presentino caratteristiche di rischio (per es. per la presenza di metalli e metalli pesanti come As, Cd, Ni, Pb)

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Schiumature da fonderia di zinco, scorie di superficie contenenti zinco – vedi **B1100**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Ceneri con un tenore maggiore di metalli pesanti (per es. Cd, Pb, eventualmente Ni – cfr. i relativi valori limite previsti dal diritto in materia di prodotti chimici per l'adempimento di una caratteristica di rischio) e/o caratteristica di rischio H 4.3 o minore frazione minima di zinco – vedi **A1080** o rifiuto non elencato

---

## Zinco solido

**Designazione: lista verde B1100**

**Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli  
Rifiuti di zinco commerciale solido**

**Proprietà fisiche:** solidi

**Altre designazioni:** rifiuti di zinco solido; zinco solido da zincatura a caldo

**Designazione secondo CER**

11 05 01 zinco solido

**Descrizione dettagliata**

Lo zinco solido è una lega zinco-ferro con circa il 90–95% di zinco (matte di galvanizzazione) e risulta durante la zincatura a caldo.

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Le ceneri e i residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'Allegato I della Convenzione di Basilea (cfr. in particolare piombo, cadmio) in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H 4.3 – vedi **B1080**
- Schiumature da fonderia di zinco, scorie di superficie contenenti zinco – vedi **B1100**

**Nota**

In caso di spedizione transfrontaliera, le descorificazioni di zinco con una frazione di zinco metallico inferiore al **45%** (o in **partite singole** inferiore al 40,5%) sono in ogni caso soggette all'obbligo di notifica e consenso.

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Rifiuti di zinco commerciale solido che presentano una caratteristica di rischio – vedi **A1080** in caso di tenori maggiori di piombo e/o cadmio o rifiuto non elencato

---

## Scorie e schiumature da fonderia di zinco

### Designazione: lista verde B1100

Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli

#### Schiumature e scorie di zinco

- **Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>90% Zn)**
- **Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (>92% Zn)**
- **Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn)**
- **Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn)**
- **Schiumature da fonderia di zinco**

**Proprietà fisiche:** solidi

**Altre designazioni:** schiumature di zinco, scorie di zinco, scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo, scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco, scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco, scorie da fonderia di zinco sotto pressione

### Designazione secondo CER

10 05 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 05 10\*

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

### Descrizione dettagliata

#### Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco (>90% Zn)

- Scorie superiori della zincatura Sendzimir, descorsificate dalla superficie di una zincatura a bagno in continuo, in lastre regolari, senza ceneri né polveri, merce non bruciata, frammenti: ca. 10%
- Schiumature di superficie della pressofusione di zinco dalla galvanizzazione continua in forma di lastre, esenti da scorie, frammenti: ca. 10%

#### Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione di lastre di zinco (>92% Zn)

- Scorie inferiori della zincatura Sendzimir estratte dal sedimento del bagno, in lastre regolari, senza ceneri né polveri, frammenti: ca. 10%
- Schiumature di fondo della pressofusione di zinco dalla galvanizzazione continua in forma di lastre, esenti da scorie, frammenti: max. 10%

#### Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (>85% Zn)

- Schiumature e scorie della pressofusione di zinco, asportate superficialmente (descorsificazioni), lisce, metalliche e possibilmente esenti da corrosione o ossidazione

#### Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (>92% Zn)

- Schiumature di zincatura in lastre, blocchi dalla galvanizzazione per immersione a caldo (processo discontinuo) liberi da pezzi di ferro, frammenti: ca. 10%

#### Schiumature da fonderia di zinco

- Le descorsificazioni di zinco devono presentare un **tenore di zinco metallico** pari ad almeno il **45%** (con uno scostamento massimo ammissibile del 10% da questo valore), ossia le **partite singole** con un **tenore minimo del 40,5% di zinco metallico** sono ancora considerate rifiuti della lista verde. Il tenore di cadmio non deve in

---

alcun caso superare lo 0,1% (l'ossido di cadmio è considerato sostanza cancerogena della categoria 2; valore limite di cancerogenità: 0,1%). Il valore limite dello 0,1% si applica anche a eventuali tenori di ossido di nichel. Il tenore di composti di piombo non può superare lo 0,5% (valore limite per composti di piombo teratogeni). I residui non possono essere infiammabili né rilasciare, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose (criterio H 4.3).

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile che non presentano caratteristiche di pericolosità – vedi **B1080**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Schiumature da fonderia di zinco, descorificazioni e ceneri infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose o contengono quantità maggiori di composti di piombo e cadmio – vedi **A1080** o nel caso del criterio H 4.3 o tenori più elevati di altri metalli pesanti – rifiuto non elencato
- Pulviscolo contenente zinco – vedi **A4100**
- Scorie, schiumature e ceneri di cloruro ammonio di zinco (provenienti dalla zincatura a caldo con un flussante) contenente cloruro di ammonio (caratteristica: forte odore di ammoniacca) – vedi **A1080** (con tenori più elevati di piombo o cadmio) o rifiuto non elencato
- Schiumature, scorie con **meno del 45%** (o **in partite singole meno del 40,5%**) di zinco metallico e/o tenore maggiore di metalli pesanti (Cd, Ni, Pb) – vedi **A1080** (in caso di tenori maggiori di piombo e cadmio) o rifiuto non elencato

---

## Schiumature di alluminio

**Designazione: lista verde B1100**

**Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e raffinazione  
Schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse**

**Proprietà fisiche:** solidi

**Altre designazioni:** descorificazioni di alluminio (**Al**), skimming d'alluminio eccetto scorie salate; schiume di alluminio; schiumature di alluminio ricche di metallo

**Designazione secondo CER**

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui al codice 10 03 15\* (metallurgia termica dell'alluminio)

**Descrizione dettagliata**

Schiume e schiumature di alluminio, sempreché non risultino caratteristiche rilevanti di pericolosità e che presentino un **tenore minimo di alluminio metallico del 45%** (o in **partite singole almeno del 40,5%**).

**Nota**

Le scorie nere nella produzione secondaria (metallurgia termica dell'alluminio) e le schiumature di alluminio infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, sono classificate rifiuti speciali. Caratteristiche rilevanti di rischio sono il rilascio di gas combustibili al contatto con l'acqua (valore limite della caratteristica di rischio H 4.3: rilascio di oltre 1 litro di idrogeno/kg/h) o proprietà infiammabili.

Le schiumature di alluminio devono presentare un **tenore di alluminio metallico** di almeno il **45%** (con uno scostamento massimo ammissibile del 10% da questo valore); ciò significa che le **partite singole** con un **tenore minimo del 40,5%** di alluminio metallico sono ancora considerate rifiuti della lista verde nella misura in cui non adempiono la caratteristica di rischio H 4.3. Nel caso in cui le schiumature con tale tenore minimo del 45% di alluminio (o del 40,5% di alluminio in partite singole) dovessero adempiere il criterio H 4.3, sono comunque considerate rifiuti soggetti a notifica.

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Abrasivi di ossido d'alluminio (se non presentano contaminazioni pericolose) – vedi **B2040** Carborundum (= corindone, carburo di silicio, carburo di boro, ossido d'alluminio)
- Rifiuti di idrati d'alluminio (= idrossido di alluminio), rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione – vedi **B2100**

**Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Schiume e schiumature di alluminio che adempiono i criteri di classificazione facilmente infiammabile, o emissione di gas infiammabili secondo il diritto in materia di prodotti chimici, o il cui tenore di alluminio metallico è inferiore al 45% (o in partite singole è inferiore al 40,5%) – rifiuto non elencato

- 
- Polveri prodotte da mulini a palle – rifiuto non elencato
  - Polveri in sospensione, polveri dei gas di combustione – vedi **A4100**
  - Rifiuti di idrossidi di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione oppure altri rifiuti contaminati di idrati, o ossidi d'alluminio – rifiuto non elencato
  - Scorie saline d'alluminio – rifiuto non elencato

---

## Scaglie di laminazione (produzione ferro e acciaio)

**Designazione: lista verde B1230**

**Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e acciaio**

**Proprietà fisiche:** solidi

**Altre designazioni:** scaglie di ferro; scorie di fucinatura di ferro; scaglie, scorie di fucinatura di Fe

**Designazione secondo CER**

10 02 10 scaglie di laminazione

### **Descrizione dettagliata**

Per scaglie si intendono sottili strati di ossido alla superficie del metallo che si formano a temperature elevate in presenza di un'atmosfera ossidante.

### **Delimitazione rispetto ad altri rifiuti simili della lista verde**

- Non sono presenti rifiuti simili rilevanti nella lista verde

### **Delimitazione rispetto ad altri rifiuti della lista ambra o non elencati (notifica)**

- Scorie da laminazione (scaglie di ferro o scorie di fucinatura), contaminate con sostanze pericolose (per es. quantità più elevate di oli minerali) o presentano frazioni più elevate di metalli pesanti – vedi **AA 010**

# Allegato 4: Modelli di modulo di notifica e modulo di accompagnamento

## Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti

<b>1. Esportatore - notificatore</b> N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail:		<b>3. Notifica N°:</b> <b> Oggetto della notifica</b> A. (i) Spedizione unica: <input type="checkbox"/> (ii) Spedizione multipla: <input type="checkbox"/> B. (i) Smaltimento (1): <input type="checkbox"/> (ii) Recupero: <input type="checkbox"/> C. Impianto di recupero titolari di autorizzazione preventiva (2,3) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2. Importatore - destinatario</b> N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail:		<b>4. Numero totale di spedizioni previste:</b> <b>5. Quantitativo totale previsto (4):</b> Tonnellate (Mg): m³: <b>6. Durata prevista della(e) spedizione(i) (4):</b> Prima partenza: Ultima partenza:	
<b>8. Vettore(i) previsto(i)</b> N. di registrazione: Nome (7): Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto(5):		<b>7. Tipo(i) di imballaggio (5):</b> <b> Prescrizioni particolari per la movimentazione (6):</b> si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>9. Generatore(i) - produttore(i) dei rifiuti (1,7,8)</b> N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail: Luogo e processo di produzione (6):		<b>11. Operazione(i) di smaltimento/recupero (2):</b> Codice D / Codice R (5): Tecnica utilizzata (6):  Motivo dell'esportazione (1,6):	
<b>10. Impianto di smaltimento (2):</b> <input type="checkbox"/> <b>o impianto di recupero (2):</b> <input type="checkbox"/> N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail: Luogo effettivo di smaltimento/recupero:		<b>12. Denominazione e composizione dei rifiuti (6):</b>   <b>13. Caratteristiche fisiche (5):</b>	
(a) Paesi/Stati interessati, (b) eventuale numero di codice delle autorità competenti, (c) luoghi specifici di uscita o di entrata (valico di confine o porto)		<b>14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)</b> (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): (ii) Codice OCSE (se diverso da (i)): (iii) Elenco comunitario dei rifiuti CE: (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: (v) Codice nazionale nel paese di importazione: (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y: (viii) Codice H(5): (ix) Classe ONU (5): (x) Numero ONU: (xi) Denominazione ONU: (xii) Codici doganali (SA):	
Stato di esportazione - spedizione		Stato di importazione - destinazione	
Stato(i) di transito (entrata e uscita)			
Entrata		Uscita: Esportazione:	
<b>16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Comunità europea):</b> Entrata: Uscita: Esportazione:		<b>17. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (1) :</b> Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri. Nome dell'esportatore - notificatore: Data: Firma: Nome del generatore - produttore: Data: Firma:	
<b>19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione - destinazione/transito (1)/esportazione - spedizione (9):</b> Paese: Data di ricevimento della notifica: Data della conferma di ricevimento: Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma:		<b>18. Numero degli allegati:</b>  <b>RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI</b> <b>20. Autorizzazione scritta (1,8) al movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese):</b> Autorizzazione rilasciata il: a: Autorizzazione valida da: a: Condizioni specifiche: no <input type="checkbox"/> Se si compilare la casella 21 (6): <input type="checkbox"/> Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma:	
<b>21. Condizioni specifiche relative all'autorizzazione o ragioni delle obiezioni:</b>			

(1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R12/R13 o D13-D15 o R1-R11 o D1-D12 se richiesto.

(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B(ii).

(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.

(5) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(7) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.

(9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.

### Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

<b>OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)</b>			
D1	Deposito su o nel suolo (ad es. in discarica, ecc.)		
D2	Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)		
D3	Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)		
D4	Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)		
D5	Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)		
D6	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione		
D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino		
D8	Trattamento biologico non specificato altrove nella presente lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco		
D9	Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)		
D10	Incenerimento a terra		
D11	Incenerimento in mare		
D12	Deposito permanente, (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)		
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco		
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco		
D15	Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco		
<b>OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)</b>			
R1	Usò come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Usò principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE)		
R2	Rigenerazione/recupero dei solventi		
R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi		
R4	Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici		
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche		
R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi		
R7	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti		
R8	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori		
R9	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli		
R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia		
R11	Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10		
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11		
R13	Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista		
<b>TIFI DI IMBALLAGGIO (casella 7)</b>		<b>CODICE H E CLASSE ONU (casella 14)</b>	
1.	Fusto	Classe ONU	Codice H Caratteristiche
2.	Barile di legno	1	H1 Esplosivo
3.	Tanica	3	H3 Materie liquide infiammabili
4.	Riquadro	4.1	H4.1 Solidi infiammabili
5.	Sacco	4.2	H4.2 Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea
6.	Imballaggio composito	4.3	H4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili
7.	Contenitore a pressione	5.1	H5.1 Ossidanti
8.	Alla rinfusa	5.2	H5.2 Perossidi organici
9.	Altro (specificare)	6.1	H6.1 Sostanze tossiche (effetti acuti)
<b>MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)</b>		6.2	H6.2 Sostanze infette
R	su strada (Road)	8	H8 Corrosivi
T	per ferrovia (Train/Rail)	9	H10 Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua
S	via mare (Sea)	9	H11 Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)
A	per via aerea (Air)	9	H12 Sostanze ecotossiche
W	per idrovia interna (Inland Waterways)	9	H13 Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra.
<b>CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)</b>			
1.	In polvere o polverulenti		
2.	Solidi		
3.	Vischiosi o sciropposi		
4.	Fangosi		
5.	Liquidi		
6.	Gassosi		
7.	Altro (specificare)		

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della Convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzione ottenibile dall'OSCE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

**Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti**

1. Corrispondente alla notifica N.:		2. N. di serie della spedizione/Numero complessivo di spedizioni: / null	
3. Esportatore - notificatore: N. di registrazione: Nome:  Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail:		4. Importatore - destinatario N. di registrazione: Nome:  Indirizzo:  Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail:	
5. Quantitativo effettivo: Tonnellate (Mg) m <sup>3</sup> :		6 Data effettiva della spedizione:	
7. Condizionamento Tipo(i) (1): Numero di colli: Prescrizioni particolari per la movimentazione:(2) si: <input type="checkbox"/> no: <input checked="" type="checkbox"/>			
8.(a) 1° vettore (3): N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Tel: Fax: E-mail:		8.(b) 2° vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Tel: Fax: E-mail:	8.(c) ultimo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo:  Tel: Fax: E-mail:
----- Da compilare a cura del rappresentante dei vettori ----- <span style="float: right;">Più di tre vettori (2) <input type="checkbox"/></span>			
Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	
9. Generatore(i) - produttore(i) dei rifiuti (4,5,6): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail:		12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):	
10. Impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o impianto di recupero <input type="checkbox"/> N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel: Fax: E-mail:		13. Caratteristiche fisiche (1):	
11. Localizzazione(i) di smaltimento/recupero Codice D / Codice R (1):		14. Identificazione dei rifiuti (Indicare i codici pertinenti) (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): (ii) Codice OCSE (se diverso da (i)): (iii) Elenco comunitario dei rifiuti CE: (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: (v) Codice nazionale nel paese di importazione: (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y: (viii) Codice H (1): (ix) Classe ONU(1): (x) Numero ONU: (xi) Denominazione ONU: (xii) Codici doganali (SA):	
15. Dichiarazione dell'esportatore/notificatore/generatore/produttore (4) Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. Ragione sociale: Firma:  Data:			
16. Da compilare a cura di chiunque sia coinvolto nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni aggiuntive:			
17. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore – destinatario (se non si tratta di un impianto) Data: Nome: Firma:			
<b>DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO / IMPIANTO DI RECUPERO</b>			
18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o dall'impianto di recupero <input type="checkbox"/> Data di ricevimento: Accettata: <input type="checkbox"/> Respinta*: <input type="checkbox"/> Quantitativo ricevuto: Tonnellate (Mg): m <sup>3</sup> : *Contattare Data approssimativa di smaltimento/recupero: immediatamente le autorità Operazione di smaltimento/recupero (1): Nome: Data: Firma:		19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato Nome: Data:  Firma e timbro:	

(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(3) Se i vettori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto alla casella 8 (a,b,c).

(4) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto.

(6) Se prescritto dalla normativa nazionale.

RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale)			
<b>20. Paese di esportazione – spedizione o ufficio doganale di uscita</b> I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti dal paese il: Firma:  Timbro:		<b>21. Paese di importazione – destinazione o ufficio doganale di entrata</b> I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati nel paese il: Firma:  Timbro:	
<b>22. Timbri degli uffici doganali dei paesi di transito</b>			
Nome del paese: Entrata:		Nome del paese: Entrata:	
Uscita:		Uscita:	
Nome del paese: Entrata:		Nome del paese: Entrata:	
Uscita:		Uscita:	


**Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento**

<b>OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (casella 11)</b> D1 Deposito su o nel suolo (ad es. in discarica, ecc.) D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.) D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.) D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente elenco che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nel presente elenco D15 Deposito prima di una delle operazioni indicate nel presente elenco		<b>OPERAZIONI DI RECUPERO (casella 11)</b> R1 Uso come combustibile (ad esclusione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia (Basilea/OCSE) – Uso principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (UE) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R4 Riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzo di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente elenco	
<b>TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)</b> 1. Fusto 2. Barile di legno 3. Tanica 4. Riquadro 5. Sacco 6. Imballaggio composito 7. Contenitore a pressione 8. Alla rinfusa 9. Altro (specificare)		<b>CODICE H e CLASSE ONU (casella 14)</b> Classe ONU Codice H Caratteristiche 1 H1 Esplosivo 3 H3 Materie liquide infiammabili 4.1 H4.1 Solidi infiammabili 4.2 H4.2 Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea 4.3 H4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili 5.1 H5.1 Comburente 5.2 H5.2 Perossidi organici 6.1 H6.1 Sostanze tossiche (effetti acuti) 6.2 H6.2 Sostanze infette 8 H8 Corrosivi 9 H10 Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua 9 H11 Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici) 9 H12 Sostanze ecotossiche 9 H13 Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra.	
<b>MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)</b> R = su strada (Road) T = per ferrovia (Train/Rail) S = via mare (Sea) A = per via aerea (Air) W = per idrovia interna (Inland Waterways)			
<b>CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)</b> 1. In polvere o pulverulenti 2. Solidi 3. Visciosi o sciropposi 4. Fangosi 5. Liquidi 6. Gassosi 7. Altro (specificare)			


Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della Convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzione ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

# Allegato 5: Albero decisionale

Albero decisionale per spedizioni verso Stati membri dell'OCSE e dell'UE e da Stati che sono Parti alla Convenzione di Basilea



**Albero decisionale per spedizioni verso Stati non membri dell'OCSE o dell'UE**



# Allegato 6: Lista di controllo per la domanda d'esportazione di rifiuti

<b>1) Documenti e prove</b>	
<input type="checkbox"/>	Modulo di notifica compilato integralmente e firmato compreso indicazioni dettagliate sul tipo di produzione dei rifiuti e la loro composizione chimica
<input type="checkbox"/>	Contratto di smaltimento valido
<input type="checkbox"/>	Garanzia finanziaria sufficiente
<input type="checkbox"/>	Calcolo della somma di garanzia
<input type="checkbox"/>	Prova che i rifiuti possono essere trattati in modo rispettoso dell'ambiente presso il destinatario: (questa prova è necessaria soltanto se l'UFAM non conosce ancora l'impianto del destinatario previsto e non è ancora stato provato che i rifiuti di cui è prevista l'esportazione potranno essere trattati in modo rispettoso dell'ambiente presso il destinatario):
<input type="checkbox"/>	copia dell'autorizzazione all'esercizio o conferma scritta delle autorità competenti dello Stato importatore, da cui risulta che le prescrizioni ambientali in vigore sono rispettate;
<input type="checkbox"/>	documentazione e rapporti tecnici relativi all'impianto e al suo esercizio: schemi dell'impianto, procedure, documentazione fotografica;
<input type="checkbox"/>	indicazioni concernenti lo smaltimento dei residui del riciclaggio dei rifiuti;
<input type="checkbox"/>	prova che detti residui sono trattati in modo rispettoso dell'ambiente, secondo lo stato attuale della tecnica e nel rispetto delle prescrizioni vigenti.
<input type="checkbox"/>	Obbligo della tassa OTaRSi
<input type="checkbox"/>	Indicazione della quota di rifiuti esportati destinata al conferimento in discarica
<input type="checkbox"/>	Nome e indirizzo della discarica nonché tipo di discarica secondo le norme dello Stato importatore
<b>2) Ulteriori requisiti dell'UE</b>	
<input type="checkbox"/>	Modulo di accompagnamento compilato integralmente, ma non firmato
<input type="checkbox"/>	Indicazione dei mezzi e delle vie di trasporto (compresa l'indicazione degli uffici doganali)
<input type="checkbox"/>	Indicazioni concernenti la registrazione delle imprese di trasporto dei rifiuti, compresa la prova dell'assicurazione responsabilità civile e dell'assicurazione responsabilità nei confronti dell'ambiente
<b>3) Numero di esemplari</b>	
<input type="checkbox"/>	Originale per lo Stato importatore
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	